

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<b>I Comunicazioni</b>	
	<b>Parlamento europeo</b>	
	<i>Interrogazioni scritte con risposta</i>	
90/C 325/01	n. 2560/88 dell'on. Dieter Rogalla alla Commissione Oggetto: Limitazione dell'ambito di ricezione delle trasmissioni radiotelevisive .....	1
90/C 325/02	n. 497/89 dell'on. Vincenzo Mattina alla Commissione Oggetto: Attuazione dei programmi comunitari ERASMUS, Giovani per l'Europa .....	2
90/C 325/03	n. 513/89 dell'on. Domenèc Romera i Alcàzar alla Commissione Oggetto: Controllo di medicinali «naturali» .....	3
90/C 325/04	n. 839/89 dell'on. Ben Visser alla Commissione Oggetto: Equipaggio addetto alla cabina di pilotaggio .....	3
90/C 325/05	n. 850/89 dell'on. Juan Garaikoetxea Urriza alla Commissione Oggetto: Obiettivo n. 2 della riforma dei fondi strutturali (Risposta complementare) .....	4
90/C 325/06	n. 1077/89 dell'on. André Sainjon alla Commissione Oggetto: Immatricolazione e circolazione dei veicoli all'interno della CEE .....	5
90/C 325/07	n. 253/90 dell'on. Karl von Wogau alla Commissione Oggetto: Normativa britannica concernente la tutela della salute sul luogo di lavoro (respiratori) .....	6
90/C 325/08	n. 272/90 dell'on. Carole Tongue alla Commissione Oggetto: Problemi connessi alla «rigenerazione» di prodotti fuori uso, le cui parti vengono smontate, riconrollate, rivendute e riutilizzate .....	6
90/C 325/09	n. 278/90 dell'on. Carlos Robles Piquer alla Commissione Oggetto: Valutazione dei programmi specifici previsti dal II programma quadro R&S .....	7
90/C 325/10	n. 284/90 dell'on. Gianfranco Amendola alla Commissione Oggetto: Rispetto della direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale per l'insediamento di un impianto industriale a Sestri Levante .....	8

Spedizione in abbonamento postale gruppo I/70% — Milano.

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo ( <i>segue</i> )	Pagina
90/C 325/11	n. 311/90 dell'on. Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Esalazioni di monossido di carbonio .....	9
90/C 325/12	n. 349/90 dell'on. Karl von Wogau alla Commissione Oggetto: Applicazione della direttiva d'informazione 83/189/CEE ai principi della Commissione per il registro tedesco dei prodotti alimentari .....	9
90/C 325/13	n. 351/90 dell'on. Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Creazione di strumenti per soddisfare le esigenze di portatori di handicap (Risposta complementare) .....	10
90/C 325/14	n. 362/90 dell'on. Jaak Vandemeulebroucke alla Commissione Oggetto: Lingue e culture meno diffuse e settore audiovisivo .....	10
90/C 325/15	n. 429/90 dell'on. Hemmo Muntingh alla Commissione Oggetto: Sostanze nocive scaricate e perdute in mare in passato .....	11
90/C 325/16	n. 430/90 dell'on. François-Xavier de Donnée alla Commissione Oggetto: Seminario «Time management» tenuto da un consulente danese per il personale della Commissione .....	11
90/C 325/17	n. 462/90 dell'on. José Álvarez de Paz alla Commissione Oggetto: Il programma di lavoro per il 1990 e il carbone .....	12
90/C 325/18	n. 486/90 dell'on. Juan de la Cámara Martínez alla Commissione Oggetto: Sede dell'Agenzia europea per l'ambiente .....	13
90/C 325/19	n. 532/90 dell'on. Marie Jepsen alla Commissione Oggetto: Comparabilità delle indagini effettuate dagli Stati membri sulla qualità delle acque di balneazione e loro pubblicazione .....	13
90/C 325/20	n. 548/90 dell'on. Francesco Speroni alla Commissione Oggetto: Composizione di equipaggio di aeromobili .....	13
90/C 325/21	n. 567/90 dell'on. Alonso Puerta alla Commissione Oggetto: Inquinamento del fiume di Avilés .....	14
90/C 325/22	n. 579/90 dell'on. Gérard Monnier Besombes alla Commissione Oggetto: Zone di protezione speciale per il gallo cedrone (Tetrao urogallus) nei Pirenei .....	14
90/C 325/23	n. 593/90 dell'on. Ian White alla Commissione Oggetto: Reddito minimo .....	14
90/C 325/24	n. 612/90 dell'on. Llewellyn Smith alla Commissione Oggetto: Riciclaggio della carta straccia .....	15
90/C 325/25	n. 616/90 dell'on. Gerhard Schmid alla Commissione Oggetto: AIDS e mercato interno .....	15
90/C 325/26	n. 621/90 dell'on. Ben Visser alla Commissione Oggetto: Requisiti per l'esercizio della professione di trasportatore su strada .....	15
90/C 325/27	n. 774/90 dell'on. Florus Wijsenbeek alla Commissione Oggetto: Applicazione del diritto comunitario .....	16
	Risposta comune alle interrogazioni scritte n. 621/90 e 774/90 .....	16

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario ( <i>segue</i> )	Pagina
90/C 325/28	n. 647/90 dell'on. Raymonde Dury alla Commissione Oggetto: La CEE favorirebbe il barbecue cancerogeno .....	16
90/C 325/29	n. 661/90 dell'on. Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Danneggiamento dello strato di ozono .....	17
90/C 325/30	n. 671/90 di Sir James Scott-Hopkins alla Commissione Oggetto: Eurocodici .....	18
90/C 325/31	n. 717/90 degli on. Luigi Moretti e Francesco Speroni alla Commissione Oggetto: Indipendenza dei commissari comunitari .....	19
90/C 325/32	n. 745/90 dell'on. Lissy Gröner alla Commissione Oggetto: Politica dell'istruzione .....	19
90/C 325/33	n. 751/90 dell'on. Hemmo Muntingh alla Commissione Oggetto: Situazione relativa alla protezione della foca monaca nel parco nazionale delle Sporadi settentrionali .....	19
90/C 325/34	n. 801/90 dell'on. Victor Manuel Arbeloa Muru alla Commissione Oggetto: Coordinamento di politiche sanitarie contro gli stupefacenti .....	20
90/C 325/35	n. 821/90 dell'on. Kenneth Stewart alla Commissione Oggetto: Impatto sull'ambiente di recenti attività attualmente in corso nei bacini portuali di Bootle e Liverpool (Regno Unito) .....	20
90/C 325/36	n. 1544/90 dell'on. Kenneth Stewart alla Commissione Oggetto: Impatto ambientale delle attività recentemente avviate e tuttora in corso nella regione britannica di Bootle e Liverpool .....	21
	Risposta comune alle interrogazioni scritte n. 821/90 e 1544/90 .....	21
90/C 325/37	n. 823/90 dell'on. Reinhold Bocklet alla Commissione Oggetto: Ormoni nella carne bovina commercializzata in Belgio .....	22
90/C 325/38	n. 827/90 dell'on. Sylviane Ainardi alla Commissione Oggetto: Attività alieutiche nel Mediterraneo .....	22
90/C 325/39	n. 858/90 dell'on. Joaquin Sisó Cruellas alla Commissione Oggetto: Ritiro di parafulmini radioattivi .....	23
90/C 325/40	n. 862/90 dell'on. Winifred Ewing alla Commissione Oggetto: Indagini sulle frodi agricole .....	23
90/C 325/41	n. 863/90 dell'on. Alonso Puerta alla Commissione Oggetto: Costruzione nel comune di Corvera (Asturie) di una discarica per lo smaltimento di residui speciali .....	24
90/C 325/42	n. 865/90 dell'on. Carles-Alfred Gasòliba I Böhm alla Commissione Oggetto: Contratti di assicurazione combinati «sopravvivenza e decesso» .....	24
90/C 325/43	n. 866/90 dell'on. Ernest Glinne alla Commissione Oggetto: Adesione della Comunità alla convenzione europea dei diritti dell'uomo .....	25
90/C 325/44	n. 900/90 dell'on. Luigi Vertemati alla Commissione Oggetto: Prodotti ecologici .....	26

(*segue*)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario ( <i>segue</i> )	Pagina
90/C 325/45	n. 923/90 dell'on. Ernest Glinne alla Commissione Oggetto: Ricorso alla linea di bilancio 636 per la tutela e la promozione delle lingue meno diffuse .....	26
90/C 325/46	n. 931/90 dell'on. Paul Staes alla Commissione Oggetto: Collaborazione alla CEADS .....	27
90/C 325/47	n. 942/90 dell'on. Filippos Pierros alla Commissione Oggetto: Nuovi impieghi del lino .....	27
90/C 325/48	n. 953/90 dell'on. Raymonde Dury alla Commissione Oggetto: Radioguida sulle automobili con il sistema RDS e relativa standardizzazione .....	28
90/C 325/49	n. 978/90 dell'on. José Valverde Lopez alla Commissione Oggetto: Impatto ecologico di un progetto riguardante l'installazione di una fabbrica per il riciclaggio di sali di alluminio ad Alquife (Granada) .....	29
90/C 325/50	n. 1053/90 dell'on. Mary Banotti alla Commissione Oggetto: Gare di caccia alla lepre .....	29
90/C 325/51	n. 1063/90 dell'on. Ernest Glinne alla Commissione Oggetto: Fondo pensioni della siderurgia .....	29
90/C 325/52	n. 1084/90 dell'on. Winifred Ewing alla Commissione Oggetto: Aiuti comunitari per le zone che subiscono perdite di posti di lavoro nel settore dell'industria nucleare .....	30
90/C 325/53	n. 1091/90 dell'on. Jean-Pierre Raffarin alla Commissione Oggetto: Prodotti omeopatici .....	30
90/C 325/54	n. 1107/90 dell'on. James Ford alla Commissione Oggetto: Trasferibilità dei diritti pensionistici .....	31
90/C 325/55	n. 1116/90 dell'on. Proinsias De Rossa alla Commissione Oggetto: Ispettorato per la sicurezza nucleare .....	31
90/C 325/56	n. 1124/90 dell'on. Thomas Maher alla Commissione Oggetto: Statistiche sui saldi relativi all'occupazione, all'emigrazione dalla Comunità e alla migrazione intracomunitaria .....	32
90/C 325/57	n. 1210/90 dell'on. François-Xavier de Donnée alla Commissione Oggetto: Livelli massimi di esposizione al radon .....	33
90/C 325/58	n. 1216/90 dell'on. François-Xavier de Donnée alla Commissione Oggetto: Creazione di un «Business Council» CEE-India .....	33
90/C 325/59	n. 1249/90 dell'on. José Valverde Lopez alla Commissione Oggetto: Programma di riciclaggio dei rifiuti salini provenienti degli impianti per la raffinazione dell'alluminio .....	34
90/C 325/60	n. 1292/90 dell'on. Johanna-Christina Grund alla Commissione Oggetto: Risanamento ecologico di un'azienda che inquina l'Elba .....	34
90/C 325/61	n. 1336/90 dell'on. Alonso Puerta alla Commissione Oggetto: Radiazioni nel centro di ricerche energetiche, ambientali e tecnologiche di Madrid ..	35
90/C 325/62	n. 1350/90 dell'on. Llewellyn Smith alla Commissione Oggetto: Relazione sulle attività del controllo di sicurezza dell'Euratom — Paragrafo 27 .....	35

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario ( <i>segue</i> )	Pagina
90/C 325/63	n. 1352/90 dell'on. Llewellyn Smith alla Commissione Oggetto: Relazione sull'attività del controllo di sicurezza dell'Euratom — Materiali contaminati da plutonio .....	36
90/C 325/64	n. 1388/90 dell'on. Jean-Claude Pasty alla Commissione Oggetto: Proposta di regolamento (COM(89) 496 def.) relativa alla commercializzazione delle carni di selvaggina .....	36
90/C 325/65	n. 1403/90 dell'on. Christine Oddy alla Commissione Oggetto: Diritto di sciopero nella Comunità europea .....	36
90/C 325/66	n. 1430/90 dell'on. Alonso Puerta alla Commissione Oggetto: L'applicazione della direttiva 80/386/CEE in Spagna .....	37
90/C 325/67	n. 1449/90 dell'on. Ian White alla Commissione Oggetto: Sperimentazione di prodotti cosmetici sugli animali .....	37
90/C 325/68	n. 1522/90 dell'on. Gordon Adam alla Commissione Oggetto: Emissioni di formaldeide .....	37
90/C 325/69	n. 1553/90 dell'on. Christine Crawley alla Commissione Oggetto: Informazioni centralizzate per ridurre la sperimentazione su animali .....	38
90/C 325/70	n. 1583/90 dell'on. Madron Seligman alla Commissione Oggetto: Costo dell'attuazione delle direttive per le autorità locali .....	38
90/C 325/71	n. 1589/90 dell'on. Gérard Deprez alla Commissione Oggetto: Valutazione dell'impatto economico e sociale dell'unificazione tedesca sul mercato interno .....	39
90/C 325/72	n. 1633/90 dell'on. Giuseppe Mottola alla Commissione Oggetto: Qualità delle acque nella città di Napoli .....	39
90/C 325/73	n. 1672/90 dell'on. Christine Oddy alla Commissione Oggetto: Synroc .....	40
90/C 325/74	n. 1682/90 dell'on. Guadalupe Ruiz-Giménez Aguilar alla Commissione Oggetto: Esportazione di residui tossici nel terzo mondo .....	40
90/C 325/75	n. 1699/90 dell'on. Bouke Beumer alla Commissione Oggetto: Esportazione di liquirizia salata .....	41
90/C 325/76	n. 1731/90 dell'on. Herman Verbeek alla Commissione Oggetto: Aiuti comunitari alla Philips .....	41
90/C 325/77	n. 1741/90 dell'on. José Álvarez de Paz alla Commissione Oggetto: Statistiche relative agli emigranti provenienti da paesi terzi .....	42
90/C 325/78	n. 1788/90 dell'on. Mechtild Rothe al Consiglio Oggetto: Cittadino greco privato della cittadinanza per presunto rifiuto di prestare il servizio militare in Grecia .....	42
90/C 325/79	n. 1893/90 dell'on. Antoni Gutiérrez Diaz al Consiglio Oggetto: Assassinio di sei gesuiti nel Salvador .....	43
90/C 325/80	n. 1912/90 dell'on. Victor Manuel Arbeloa Muru ai ministri degli affari esteri degli Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica Oggetto: Diritti umani a Haiti .....	43

(*segue*)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo ( <i>segue</i> )	Pagina
90/C 325/81	n. 1915/90 dell'on. Victor Manuel Arbeloa Muru ai ministri degli affari esteri degli Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica Oggetto: Diritti dell'uomo in Guatemala .....	43
90/C 325/82	n. 1930/90 dell'on. Carlos Robles Piquer alla Commissione Oggetto: Nuovi indizi del ritardo dell'Europa nel campo della biotecnologia .....	44
90/C 325/83	n. 1945/90 dell'on. Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Rilascio deliberato nell'ambiente di organismi geneticamente modificati .....	44
90/C 325/84	n. 1953/90 dell'on. Cristiana Muscardini al Consiglio Oggetto: Prevenzione e lotta agli incendi nella CEE .....	45
90/C 325/85	n. 1959/90 dell'on. Peter Crampton alla Commissione Oggetto: Dosi limite di radiazioni per i lavoratori .....	46
90/C 325/86	n. 2012/90 dell'on. Alexander Langer ai ministri degli affari esteri degli Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica Oggetto: Iniziative diplomatiche a proposito della penetrazione violenta di «garimpeiros» nei territori indigeni degli Yanomani nello Stato di Roraima (Brasile) .....	46
90/C 325/87	n. 2062/90 dell'on. Ernest Glinne al Consiglio Oggetto: Contributo della Comunità europea al programma di salvataggio dell'Amazzonia: problemi derivanti dallo sfruttamento minerario nel territorio Yanomami e dai progetti di Calha Nord e Calha Sud .....	47
90/C 325/88	n. 2066/90 dell'on. Ernest Glinne ai ministri degli affari esteri degli Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica Oggetto: Restaurazione del «duvalierismo» ad Haiti .....	48

## I

(Comunicazioni)

## PARLAMENTO EUROPEO

## INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA

## INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2560/88

dell'on. Dieter Rogalla (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(17 marzo 1989)

(90/C 325/01)

*Oggetto:* Limitazione dell'ambito di ricezione delle trasmissioni radiotelevisive

1. È vero che gli Stati membri hanno la possibilità tecnica — e la sfruttano — di orientare le trasmissioni radiotelevisive mandate in onda dal loro territorio così da renderne oltremodo difficile la ricezione oltre confine?
2. È vero che la Francia utilizza per contro tali mezzi tecnici per impedire, ad esempio, che a Strasburgo si possano ricevere programmi trasmessi dalla Repubblica federale di Germania?
3. In caso affermativo, come giudica la Commissione questa situazione nel contesto europeo, anche in considerazione del sostegno reciproco prescritto dall'articolo 5 ai fini dell'integrazione europea?
4. Può far sapere la Commissione se dispone dei mezzi giuridici o pratici per influire sugli Stati membri ai fini di una migliore cooperazione e di una reciproca collaborazione e, in caso affermativo, se ne ha fatto uso, in quale misura e con quali risultati concreti?

**Riposta complementare data dal sig. Bangemann  
in nome della Commissione**

(31 luglio 1990)

A completamento della sua risposta del 16 maggio 1989 <sup>(1)</sup> la Commissione è ora in grado di comunicare i risultati delle sue ricerche:

1. L'assegnazione e l'introduzione delle frequenze per la trasmissione delle emissioni di radiodiffusione sonora e televisiva sono oggetto di una pianificazione a livello internazionale. Per la televisione via etere e la radio a modulazione di frequenza le procedure stabilite nel quadro della conferenza europea di radiodiffusione su onde metriche e decametriche (Stoccolma 1961) mirano ad evitare interferenze e disturbi, ad esempio limi-

tando nella misura del possibile gli sconfinamenti dei segnali radiodiffusi dalle zone alle quali sono destinati. Di conseguenza, ogni paese deve preliminarmente consultare le amministrazioni dei paesi confinanti per ogni nuovo impianto in servizio nelle zone frontaliere.

Tuttavia la ricezione sul territorio nazionale delle emissioni televisive o radiofoniche diffuse dai paesi vicini non è necessariamente della stessa qualità della ricezione delle emissioni nazionali e l'installazione di nuovi impianti può provocare disturbi alla ricezione di emissioni dei paesi confinanti.

- 2 e 3. Le autorità francesi hanno precisato alla Commissione che per Strasburgo è stato stabilito un nuovo piano di frequenze sulla banda FM in Alsazia, previo accordo delle autorità della Repubblica federale di Germania e pubblicazione delle relative autorizzazioni da parte del Conseil supérieur de l'audiovisuel (Consiglio superiore dell'audiovisione) nel gennaio 1989. Secondo le autorità francesi questa riorganizzazione ha contribuito a migliorare la ricezione delle trasmissioni diffuse al di là del Reno che, in taluni casi, erano disturbate dalla vicinanza di numerose emittenti FM della città.
4. Il diritto comunitario garantisce la libera circolazione delle emissioni di radiodiffusione, che in base all'articolo 59 del trattato CEE beneficiano del principio della libera circolazione dei servizi. Per quanto riguarda le emissioni televisive l'applicazione di questo principio è agevolata dalla direttiva 89/552/CEE <sup>(2)</sup> del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive. Il diritto comunitario consente agli Stati membri di adottare misure che limitano l'irraggiamento transfrontaliero delle emissioni radiodiffuse solo qualora dette misure possano essere giustificate dalle deroghe previste dal trattato che la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee ha avuto occasione di precisare.

<sup>(1)</sup> GU n. C 174 del 10.7.1989.

<sup>(2)</sup> GU n. L 298 del 17.10.1989, pag. 23.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 497/89**

dell'on. Vincenzo Mattina (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(12 ottobre 1989)

(90/C 325/02)

**Oggetto:** Attuazione dei programmi comunitari ERASMUS, Giovani per l'Europa

Considerando che la Comunità europea ha varato ed ha in corso vari programmi in favore dei giovani, può la Commissione render noti:

1. il grado di attuazione dei programmi in tutti i paesi CEE;
2. il numero dei giovani coinvolti in ciascun paese per ciascun programma;
3. l'elenco delle università fino ad oggi interessate nel programma ERASMUS, il numero di studenti per ciascuna università e facoltà;
4. le risorse impegnate dai governi dei 12 Stati membri della CEE in aggiunta a quelle comunitarie per allargare l'area dei giovani partecipanti ai programmi;
5. i suoi propositi per valorizzare i programmi in corso e per vararne di nuovi?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreu  
in nome della Commissione**

(29 maggio 1990)

**1. Programma ERASMUS**

La prima fase di tre anni del programma ERASMUS ha ottenuto un notevole successo, dato che circa 1 500 istituzioni partecipano alla rete di cooperazione interuniversitaria. Per il 1989-1990 hanno ricevuto un sostegno finanziario in totale 1 500 programmi. La ripartizione di questi programmi è la seguente: Belgio: 129; Repubblica federale di Germania: 190; Danimarca: 48; Spagna: 135; Francia: 238; Grecia: 31; Italia: 184; Irlanda: 37; Lussemburgo: 1; Paesi Bassi: 140; Portogallo: 41; Regno Unito: 288.

*Programma Giovani per l'Europa*

Il programma è in applicazione dal 1989. Tutti gli Stati membri hanno istituito delle agenzie attraverso le quali esso viene coordinato a livello nazionale, e queste funzionano generalmente bene. La Commissione trasmetterà direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato del Parlamento la relazione annuale non appena questa sarà disponibile.

**2. Programma ERASMUS**

Durante l'anno accademico 1989-1990 un totale di 27 452 studenti hanno beneficiato di una borsa di studio ERASMUS. Essi si ripartiscono come segue: Belgio: 1 358; Repubblica federale di Germania: 4 235; Danimarca: 538;

Spagna: 2 716; Francia: 6 103; Grecia: 437; Italia: 2 296; Irlanda: 748; Lussemburgo: 15; Paesi Bassi: 1 771; Portogallo: 446; Regno Unito: 6 789. Sono disponibili le cifre degli studenti partecipanti, ma non dell'entità dell'aiuto finanziario accordato ad ogni Stato membro, dato che il periodo di studio trascorso all'estero varia notevolmente da un caso all'altro.

*Programma Giovani per l'Europa*

Secondo cifre provvisorie, fino alla fine del mese di agosto 1989 avevano partecipato al programma circa 20 500 giovani: Belgio: 1 223; Repubblica federale di Germania: 2 331; Danimarca: 792; Spagna: 1 777; Francia: 3 778; Grecia: 1 068; Italia: 1 514; Irlanda: 444; Lussemburgo: 833; Paesi Bassi: 669; Portogallo: 1 318; Regno Unito: 3 248; Multilaterale: 1 419.

**3. Programma ERASMUS**

La Commissione pubblica ogni anno un elenco di tutti i programmi interuniversitari di cooperazione (PIC) con i nomi delle università interessate (esso verrà pubblicato nell'aprile 1990 per il periodo 1989-1990).

La Commissione non dispone di alcuna informazione riguardo al numero degli studenti per università.

**4. Programma ERASMUS**

Non si dispone di cifre precise sul contributo supplementare concesso al programma ERASMUS dai singoli Stati membri. Tuttavia i governi di Francia, Italia e Spagna hanno dichiarato un apporto complementare di borse di studi per gli studenti del programma ERASMUS, rispettivamente di 1 435 000 Ecu, 3 300 000 Ecu e 1 milione di Ecu all'anno. Inoltre, varie autorità regionali hanno previsto piani di contributi complementari. Taluni Stati membri hanno istituito borse nazionali di studio all'estero delle quali beneficiano gli studenti del programma ERASMUS (Repubblica federale di Germania, Danimarca, Regno Unito).

*Programma Giovani per l'Europa*

Dato che la maggior parte degli Stati membri aveva già stanziato dei fondi per attività parallele a quelle del programma Giovani per l'Europa (es. nel quadro di convenzioni culturali bilaterali), non è possibile calcolare le risorse supplementari che sono state impegnate. Il contributo della Comunità non supera normalmente il 50% dei costi, e alcuni Stati membri hanno versato ulteriori fondi per raggiungere la cifra del 100%.

**5. Programma ERASMUS**

Una valutazione approfondita dei primi tre anni del programma ERASMUS ha messo in evidenza alcuni problemi da prendere in considerazione nella fase II del programma ERASMUS, problemi che hanno già portato a modifi-

che introdotte con la decisione del Consiglio del 14 dicembre 1989. Citeremo in particolare:

- a) l'introduzione di un contributo pluriennale ai programmi interuniversitari di cooperazione;
- b) la conferma che il programma contempla gli studenti universitari, nonché quelli che conseguono un dottorato;
- c) la raccomandazione di un periodo di preparazione integrato di lingua straniera, da iniziare possibilmente nel paese d'origine prima della partenza;
- d) modifiche nei parametri d'assegnazione ad ogni Stato membro del fondo di borse di studio in riferimento alle spese di viaggio e di carovita;
- e) l'estensione del programma ERASMUS a studenti che desiderino conseguire un'ulteriore qualifica in un altro Stato membro, a condizione che rientrino in un programma interuniversitario di cooperazione.

#### *Programma Giovani per l'Europa*

La Commissione presenterà prima della fine del 1990 delle proposte per un ampliamento delle attività previste dal programma Giovani per l'Europa.

#### **INTERROGAZIONE SCRITTA N. 513/89**

**dell'on. Domenèc Romera i Alcàzar (PPE)  
alla Commissione delle Comunità europee**

*(13 ottobre 1989)*

*(90/C 325/03)*

**Oggetto:** Controllo di medicinali «naturali»

La Commissione ha preso in esame l'attuazione a livello comunitario di un controllo sanitario per qualunque tipo di medicinale «naturale», in ragione della possibile tossicità di alcuni agenti vegetali?

Se si considera inoltre che nella Repubblica federale di Germania questo tipo di misure è già in vigore da qualche tempo, non ritiene la Commissione che codesto controllo sia assolutamente necessario, così come il controllo delle importazioni comunitarie da paesi terzi?

**Risposta data dal sig. Bangemann  
in nome della Commissione**

*(5 aprile 1990)*

Occorre distinguere fra farmaci a base di piante che appartengono alla medicina tradizionale e farmaci omeopatici contestati da una parte della medicina ufficiale. La medicina tradizionale cura il male combattendone le cause o, nel caso queste siano sconosciute, i sintomi, mentre

l'omeopatia afferma di guarire la malattia somministrando a dosi alquanto ridotte una sostanza che produce sintomi analoghi a quelli della malattia stessa.

1. I fitofarmaci sono soggetti, dal 1977, alle disposizioni generali della direttiva 75/318/CEE <sup>(1)</sup> relative all'autorizzazione all'immissione sul mercato di specialità medicinali. La Commissione ha inoltre pubblicato, d'intesa con il comitato per le specialità medicinali, una specifica nota esplicativa che intende garantire la qualità di questi farmaci. Tuttavia le specialità medicinali la cui commercializzazione sia anteriore al 1977 dovranno essere riesaminate entro il 1990 da ciascuno Stato membro in base alla normativa comunitaria <sup>(2)</sup>.
2. Le specialità omeopatiche sono oggetto di due proposte di direttiva <sup>(3)</sup> recentemente adottate dalla Commissione, una concernente i farmaci per uso umano, l'altra quelli per uso veterinario. In assenza di uniformità di giudizio al riguardo in campo medico, i lavori preparatori si sono rivelati irti di difficoltà; alla fine, tuttavia, sia il comitato consultivo dei consumatori che i rappresentanti dell'industria farmaceutica europea e dei direttori di farmacia degli Stati membri hanno espresso parere globalmente favorevole. Le proposte non si schierano a favore di una medicina o dell'altra, ma, come auspica l'onorevole parlamentare, forniscono ai consumatori europei garanzie in merito alla qualità e, in special modo, all'assoluta innocuità dei farmaci omeopatici.
3. In entrambe le proposte la normativa comunitaria contempla solo i farmaci di largo uso, vale a dire i preparati prodotti su scala industriale che potrebbero costituire un rischio per l'intera popolazione in quanto oggetto di scambi intracomunitari. Rimane pertanto intatto il diritto di prescrivere o preparare, in conformità della normativa nazionale in vigore, piante medicinali raccolte ed utilizzate singolarmente o farmaci alternativi prodotti secondo formule magistrali o officinali.

<sup>(1)</sup> GU n. L 147 del 9. 6. 1975.

<sup>(2)</sup> Articolo 39 della direttiva 75/319/CEE (GU n. L 147 del 9. 6. 1975).

<sup>(3)</sup> Doc. COM(90) 72 def.

#### **INTERROGAZIONE SCRITTA N. 839/89**

**dell'on. Ben Visser (S)**

**alla Commissione delle Comunità europee**

*(29 novembre 1989)*

*(90/C 325/04)*

**Oggetto:** Equipaggio addetto alla cabina di pilotaggio

Nella CE le autorità nazionali preposte alla navigazione aerea hanno deciso di comune accordo di subordinare la

concessione di un certificato di navigabilità per il Boeing 737-400 al soddisfacimento di una serie di requisiti supplementari in materia di sicurezza, omettendo però, nel quadro di questa lodevole iniziativa concertata, di affrontare il problema della composizione dell'equipaggio di cabina. Negli Stati Uniti, dove già nel 1980 erano sorti dubbi sull'efficienza di un equipaggio di cabina di due sole persone, una «task force» incaricata, per decisione presidenziale, di vagliare l'opportunità di un potenziamento del personale di bordo, giudica sufficiente, ai fini della sicurezza dei voli, la presenza in cabina di due persone, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

1. omologazione del software per l'avionica digitale ed i sistemi di controllo del volo,
2. possibilità di comunicazione diretta durante il volo, indipendente dalla cabina di pilotaggio, tra il personale di bordo ed i servizi di terra,
3. miglioramento dei sistemi di controllo del traffico aereo.

Visto e considerato che, a giudizio dell'EFEO, l'organizzazione europea dei tecnici di volo, non è tuttora soddisfatta nessuna di queste condizioni, si chiede alla Commissione:

1. Non ritiene necessaria, anche alla luce delle recenti sciagure accadute tra l'altro ad apparecchi Boeing 737-400, studiare più a fondo la possibilità di garantire la sicurezza dei voli con un equipaggio di due sole persone nella cabina di pilotaggio?
2. Potrebbe inoltre appurare, e render poi noto, in qual misura le autorità nazionali responsabili della navigazione aerea hanno tenuto conto dei requisiti indicati dalla «task force» statunitense?
3. È a suo parere sufficiente la presenza in cabina di due sole persone anche nel caso di voli a lungo raggio finché non siano state soddisfatte tutte, senza eccezioni, le condizioni di cui sopra e finché prosegue in così forte misura l'aumento del traffico aereo?

**Risposta data dal sig. Van Miert  
in nome della Commissione**

(6 aprile 1990)

Per la maggior parte degli aeromobili adibiti al trasporto di passeggeri si prevede la presenza di due persone nella cabina di pilotaggio e finora ciò non ha posto problemi di sicurezza.

L'industria aeronautica ha considerevolmente approfondito la ricerca in materia di avionica e di sistemi di controllo ad alta tecnologia onde ridurre il carico di lavoro dell'equipaggio in cabina per le operazioni di consueto affidate ad equipaggi composti di tre persone. Sono state fornite prove inoppugnabili della sicurezza di tali operazioni con piena soddisfazione delle autorità del settore aeronautico di tutto il modo.

Nondimeno, oltre al carico di lavoro dell'equipaggio, vanno tenute presenti anche la lunghezza del volo e l'ambiente di lavoro. Nell'ambito del programma relativo alla sicurezza e alla salute sul luogo di lavoro, la Commissione sta valutando i rischi connessi alle attività di trasporto. In

base a quest'analisi, essa presenterà al Consiglio proposte di direttiva riguardanti la protezione degli equipaggi di aeromobili contro i rischi ai quali sono esposti durante il lavoro (rumore, variazioni di pressione e vibrazioni) nonché contro gli effetti di particolari condizioni di turni e dell'attraversamento di più fusi orari. Nel decidere le modalità più appropriate per un intervento comunitario in questo campo si terrà conto delle conclusioni e dei criteri della task force presidenziale creata negli Stati Uniti.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 850/89**

**dell'on. Juan Garaikoetxea Urriza (ARC)**

**alla Commissione delle Comunità europee**

(29 novembre 1989)

(90/C. 325/05)

*Oggetto:* Obiettivo n. 2 della riforma dei fondi strutturali

Può la Commissione far sapere quale sarà l'importo globale dei fondi spettanti per i prossimi tre anni al paese basco come zona rientrante nell'obiettivo n. 2?

Può la Commissione fornire informazioni sui fondi destinati al resto delle regioni comunitarie del livello NUTS II contemplate dall'obiettivo n. 2?

**Risposta complementare data dal sig. Millan  
in nome della Commissione**

(7 maggio 1990)

In aggiunta alla risposta data il 31 gennaio 1990 (\*) la Commissione è ora in grado di fornire le seguenti informazioni.

Il quadro comunitario di sostegno concernente le zone spagnole comprese nell'obiettivo n. 2 è stato adottato dalla Commissione il 14 marzo 1990.

Gli importi del contributo comunitario sono ripartiti come segue:

	<i>(in milioni di Ecu)</i>
Aragona	21,41
Cantabria	15,24
Catalogna	130,08
Madrid	26,52
Navarra	10,94
La Rioja	5,36
Province basche	82,21
Pluriregionale	358,24
Totale	650,00

Questi valori comprendono il FESR e il FSE. Le zone spagnole dell'obiettivo n. 2 beneficiano altresì dei progetti

FSE del 1989 (29 milioni di Ecu) e dei programmi comunitari STAR, VALOREN e RESIDER attualmente in corso.

(<sup>1</sup>) GU n. C 97 del 17. 4. 1990, pag. 32.

## INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1077/89

dell'on. André Sainjon (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(19 dicembre 1989)

(90/C 325/06)

**Oggetto:** Immatricolazione e circolazione dei veicoli all'interno della CEE

Alla vigilia del grande mercato del 1992, due principi fondamentali che discendono dal trattato di Roma — cioè la libera circolazione dei beni e la libera circolazione delle persone — sono ostacolati dalla mancanza di armonizzazione delle legislazioni nazionali relative all'immatricolazione dei veicoli e alle loro norme doganali.

Ad esempio una società che finanzia veicoli privati e utilitari per locazioni di lunga durata (superiori a 12 mesi), a società, la cui sede sociale è situata sul territorio francese, incontra difficoltà al giorno d'oggi quasi insormontabili.

Infatti i veicoli consegnati in Francia sono destinati a circolare all'interno della Comunità in quanto le società locatrici di diritto francese sono ubicate in uno degli altri undici paesi. Questi veicoli al termine della locazione ritorneranno in Francia.

1. A quale regolamentazione una società locatrice di diritto francese ubicata in uno degli altri undici paesi della CEE deve sottomettersi per far circolare i veicoli privati e utilitari in locazione di lunga durata in tutta la Comunità?
2. Se questi veicoli sono immatricolati in Francia, possono circolare liberamente e in permanenza in tutta la CEE senza essere sottoposti a misure fiscali e doganali?

Nel caso di una risposta negativa occorre forse immatricolare questi veicoli nel paese ospite e in questo caso quale procedura va seguita?

Infine esiste un progetto di regolamentazione comunitaria che regoli queste attività e armonizzi i vari regimi giuridici nazionali?

**Risposta data dalla sig.ra Scrivener  
in nome della Commissione**

(4 maggio 1990)

Attualmente gli ostacoli alla libera circolazione dei veicoli da turismo e commerciali costituiscono uno dei problemi più acuti per il cittadino europeo.

Per quanto riguarda i veicoli da turismo, una direttiva fiscale del 1983 (<sup>1</sup>) segna un primo passo importante sulla via della soluzione di numerosi problemi pratici connessi alle importazioni temporanee, in uno Stato membro, di veicoli da turismo immatricolati in un altro Stato membro, escludendo tuttavia in genere l'utilizzazione di tali veicoli da parte di un residente dello Stato membro d'importazione temporanea.

Così, ad esempio, veicoli da turismo utilizzati per uso privato possono essere importati in franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari, dalle accise e da qualsiasi altra imposta di consumo e da talune altre imposte quali, in Francia, l'imposta differenziale sui veicoli a motore e quella sui veicoli a motore superiori a 16 cv fiscali, immatricolati nella categoria delle autovetture private. La franchigia viene concessa per un periodo continuo o non superiore a sei mesi per periodi di 12 mesi. I veicoli da turismo appartenenti ad imprese di noleggio aventi sede sociale nella Comunità possono anche essere ridati a noleggio per essere riesportati — a un non residente — e, se lo Stato membro d'importazione temporanea lo permette, ad un residente, qualora tali veicoli si trovino nel paese a motivo dell'esecuzione di un contratto di noleggio che ivi ha avuto termine.

Di regola questo nuovo noleggio costituisce un'attività imponibile nello Stato membro in cui è esercitata in cui, nella maggior parte dei casi, sussistono gli elementi di fatto che permettono di individuare una sede di attività o uno stabilimento. Inoltre la direttiva del 1983 stabilisce che un impiegato-residente possa riportare tali veicoli nello Stato membro in cui ha avuto inizio il noleggio.

La Commissione, avendo constatato che detta direttiva non ha potuto risolvere tutti i problemi, nel 1987 ha trasmesso al Consiglio e al Parlamento europeo una proposta di modifica (<sup>2</sup>) per portare rimedio a talune situazioni considerate intollerabili. La proposta prevedeva, fra l'altro, la proroga della durata dell'importazione temporanea in caso di legami professionali in uno Stato membro, l'estensione della franchigia a persone residenti nello Stato membro d'importazione temporanea, diverse da quella che ha importato temporaneamente il veicolo, nonché il noleggio di breve durata, da parte di un residente dello Stato membro d'importazione temporanea, di una vettura immatricolata all'estero.

Purtroppo questa proposta è attualmente bloccata al Consiglio. La Commissione, ritenendo questa situazione tanto più deplorabile in quanto la Corte di giustizia ha avuto l'occasione di pronunciarsi su vari casi, ha inviato al Parlamento europeo e al Consiglio una comunicazione (<sup>3</sup>) intesa a sbloccare la situazione.

Per quanto riguarda le importazioni temporanee, in uno Stato membro, di veicoli commerciali immatricolati in un altro Stato membro, non è ancora stata elaborata una normativa fiscale comunitaria.

Nel caso dell'utilizzazione di veicoli noleggiati senza autista per il trasporto di merci su strada, la direttiva 84/647/CEE (\*) stabilisce il principio generale secondo cui ogni Stato membro ammette, alle condizioni stabilite dall'articolo 2 della direttiva, l'utilizzazione nel suo territorio, per il traffico fra Stati membri, di veicoli presi a noleggio dalle imprese stabilite nel territorio di un altro Stato membro.

Ciò significa, ad esempio, che veicoli commerciali immatricolati in Francia e presi a noleggio da un'impresa stabilita in Francia possono essere utilizzati da quest'ultima per effettuare trasporti tra Stati membri, purché siano soddisfatte le condizioni dell'articolo 2 della direttiva.

(\*) GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 59.

(<sup>2</sup>) GU n. C 40 del 18. 2. 1987, pag. 7 e GU n. C 181 del 14. 8. 1988, pag. 9.

(<sup>3</sup>) GU n. C 278 dell'1. 11. 1989, pag. 2.

(<sup>4</sup>) GU n. L 335 del 22. 12. 1984, pag. 72.

la salute che comprendeva anche le condizioni di approvazione dei dispositivi di protezione respiratoria.

Questa notifica non sollevò all'epoca alcuna osservazione da parte degli Stati membri.

In seguito a quanto menzionato dall'onorevole parlamentare, la Commissione ha chiesto alle autorità del Regno Unito di trasmetterle il testo definitivo adottato. Essa non mancherà di informare l'onorevole parlamentare sull'esito dell'esame cui essa sottoporrà tale testo.

Nel frattempo, su proposta della Commissione, il Consiglio ha adottato il 21 dicembre 1989 una direttiva concernente la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale (<sup>2</sup>) che entrerà in vigore il 1° luglio 1992. Trattandosi di una direttiva sulla base del «Nuovo approccio» la Commissione ha incaricato il comitato europeo di normalizzazione (CEN) di preparare norme europee armonizzate. In applicazione di detta direttiva, tali norme consentiranno la libera circolazione dei prodotti menzionati dall'onorevole parlamentare.

(<sup>1</sup>) GU n. L 109 del 26. 4. 1983.

(<sup>2</sup>) GU n. L 399 del 30. 12. 1989, pag. 18.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 253/90

dell'on. Karl von Wogau (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(19 febbraio 1990)

(90/C 325/07)

**Oggetto:** Normativa britannica concernente la tutela della salute sul luogo di lavoro (respiratori)

È noto alla Commissione che la Gran Bretagna ha introdotto l'anno scorso una nuova normativa in base alla quale in Inghilterra la vendita di respiratori a tutela della salute sul luogo di lavoro sarà possibile in futuro previo esame effettuato in base alle norme inglesi HSE (health and safety executive) e, segnatamente, dall'istituto di medicina del lavoro di Edimburgo?

La Gran Bretagna ha comunicato tale nuova disposizione nel quadro del sistema d'informazione della Comunità e tale normativa è conforme alle norme sulla libera circolazione delle merci?

**Risposta data dal sig. Bangemann  
in nome della Commissione**

(21 maggio 1990)

Nel quadro della procedura d'informazione della direttiva 83/189/CEE (<sup>1</sup>), le autorità del Regno Unito hanno notificato alla Commissione, l'11 agosto 1986, un progetto di normativa sul controllo delle sostanze pericolose per

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 272/90

dell'on. Carole Tongue (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(19 febbraio 1990)

(90/C 325/08)

**Oggetto:** Problemi connessi alla «rigenerazione» di prodotti fuori uso, le cui parti vengono smontate, ricontrollate, rivedute e riutilizzate

1. È al corrente la Commissione che parti non originali di bassa qualità vengono utilizzate su vasta scala per la rigenerazione di prodotti, quali componenti per autovetture o elettrodomestici, e si rende conto dei rischi che una simile prassi comporta per i consumatori?

2. Si rende altresì conto delle implicazioni economiche che ne conseguono per il fabbricante il cui marchio di origine figura su un prodotto rigenerato da terzi, di qualità inferiore a causa di una lavorazione non a regola d'arte o per l'impiego di parti di qualità scadente nel processo di rigenerazione?

3. È convinta che il produttore originario non ha alcuna responsabilità ai sensi delle leggi nazionali emanate in ottemperanza della direttiva 85/374/CEE (<sup>1</sup>) sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, allorché il danno risulti da un difetto insito nel prodotto rigenerato?

to, e che il consumatore danneggiato non può essere risarcito se non si riesce a identificare il responsabile della rigenerazione?

4. Ammette quindi che, per poter risolvere il problema, si dovrebbero introdurre norme tecniche vincolanti per tutti i prodotti rigenerati compreso l'obbligo di contrassegnare visibilmente il prodotto rigenerato indicando la data, il luogo e il responsabile della rigenerazione? Non è anch'essa inoltre del parere che l'assicurazione sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi dovrebbe essere obbligatoria per chiunque effettui lavori di rigenerazione, e questo a tutto vantaggio dei consumatori che subiscono danni imputabili a un prodotto rigenerato?

(<sup>1</sup>) GU n. L 210 del 7. 8. 1985, pag. 29.

**Risposta data dal sig. Bangemann  
in nome della Commissione**

(14 maggio 1990)

1. La Commissione è consapevole del fatto che parti non originali vengono utilizzate su vasta scala per la rigenerazione di prodotti, ma non dispone di informazioni specifiche sulla portata dei rischi per i consumatori, riconducibili alla scarsa qualità delle suddette parti.

2. La Commissione ritiene che le disposizioni della prima direttiva del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa (<sup>1</sup>), e quelle della proposta di regolamento sul marchio comunitario in discussione al Consiglio (<sup>2</sup>) consentiranno al titolare del marchio di origine di intentare un'azione per contraffazione contro terzi nelle situazioni citate dall'onorevole parlamentare.

3. È vero che il produttore originario non ha alcuna responsabilità ai sensi delle leggi nazionali emanate in ottemperanza della direttiva 85/374/CEE in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi. Il «produttore» dell'articolo rigenerato è il responsabile della rigenerazione, non il produttore originario; egli è dunque responsabile in conformità con le disposizioni della suddetta direttiva. Sarà responsabile anche nel caso in cui il marchio, o qualsiasi altro segno distintivo che possa attribuirsi al produttore originario, sia ancora presente nel prodotto sottoposto a rigenerazione. In linea di massima, spetta al consumatore danneggiato d'identificare il responsabile della rigenerazione. Tuttavia, se non è possibile individuare il responsabile della rigenerazione, il danneggiato sarà tutelato, in quanto in tal caso sarà ritenuto responsabile ogni fornitore del prodotto venduto senza l'indicazione del nome del prodotto (vedi articolo 3, paragrafo 3 della suddetta direttiva).

4. Va inoltre sottolineato che il Consiglio sta attualmente esaminando una proposta di direttiva relativa alla sicurezza generale dei prodotti (<sup>3</sup>) che si applicherà alla sicurezza dei prodotti dal momento in cui sono immessi sul mercato e nel corso del loro prevedibile periodo di utilizzazione. I provvedimenti della suddetta proposta si estendono esplicitamente ai prodotti ricondizionati che

non siano forniti allo stato nuovo, purché la fornitura abbia luogo nell'ambito di una normale transazione commerciale. La proposta prevede la possibilità di adottare provvedimenti in circostanze particolari ove vi siano fondati motivi per sospettare che un prodotto presenti rischi. Ciò rappresenterà uno strumento importante nell'ambito della protezione dei lavoratori e dei consumatori.

In considerazione di quanto espresso in precedenza, la Commissione ritiene che molte delle questioni introdotte dall'onorevole parlamentare saranno risolte. La Commissione ritiene anche che l'introduzione di norme tecniche vincolanti in questo settore sarebbe di difficile realizzazione pratica a causa della vasta gamma di prodotti interessati. La Commissione sottolinea che il nuovo approccio in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione non prevede l'obbligatorietà di norme tecniche per prodotti nuovi. Sarebbe perciò difficile mantenere un diverso trattamento tra i prodotti nuovi e quelli ricondizionati.

La richiesta di contrassegnare visibilmente i prodotti rigenerati indicando dati sufficienti a identificare la parte responsabile è una proposta che trova il sostegno della Commissione; purtroppo, tuttavia, non è sempre possibile contrassegnare in maniera indelebile i prodotti a causa della natura dei materiali utilizzati nel processo di rigenerazione.

La Commissione non ritiene necessario fare alcuna distinzione tra i prodotti fabbricati e i prodotti rigenerati in materia di assicurazione obbligatoria sulla responsabilità per danno. La direttiva in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi non impone alcuna assicurazione obbligatoria; la questione è affidata agli Stati membri.

(<sup>1</sup>) GU n. L 40 dell'11. 2. 1989.

(<sup>2</sup>) Doc. COM(84) 470 def.

(<sup>3</sup>) GU n. C 193 del 31. 7. 1989, pag. 2.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 278/90**

dell'on. Carlos Robles Piquer (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(19 febbraio 1990)

(90/C 325/09)

**Oggetto:** Valutazione dei programmi specifici previsti dal II programma quadro R&S

Sulla base delle rispettive norme previste dalle decisioni del Consiglio, che hanno approvato i programmi specifici di R&S nel contesto del II programma quadro, nel corso del 1989 si sono realizzate poco più di dieci valutazioni e si prevede di realizzarne quasi altrettante nel 1990 e nel 1991, rispettivamente.

Tale scaglionamento nel processo di valutazione e revisione non solo rispecchia una buona pianificazione generale nel lancio dei programmi specifici, ma permette anche una migliore partecipazione del Parlamento europeo, partecipazione che conviene senz'altro rafforzare.

A tal fine, può la Commissione fornire ampie informazioni sulle valutazioni realizzate nel 1989 e sullo scadenario di quelle previste per il 1990?

**Risposta data dal sig. Pandolfi  
in nome della Commissione**

(29 maggio 1990)

La decisione del Consiglio sul programma quadro delle attività comunitarie nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico (1987-1991) stabilisce all'articolo 2 che ogni programma specifico debba essere oggetto di valutazione; l'articolo 4 della stessa decisione stabilisce che durante il terzo anno di esecuzione del programma quadro, la Commissione ne valuti il progresso.

Le date per le valutazioni specifiche del programma sono di norma stabilite dalle relative decisioni del Consiglio in modo da coincidere con il terzo anno di esecuzione.

Conformemente a queste decisioni, la Commissione ha pubblicato nel 1989 il rapporto del comitato di riesame sul programma quadro e le seguenti valutazioni specifiche di programma:

- materiali primari e secondari,
- ricerca agricola,
- residui radioattivi,
- radioprotezione,
- ESPRIT, fase I — rapporto finale,
- RACE — riesame intermedio,
- DELTA — riesame intermedio,
- DRIVE — riesame intermedio,
- AIM — riesame intermedio.

Nel gennaio 1990 la Commissione ha pubblicato <sup>(1)</sup> il parere del consiglio dei governatori del Centro comune di ricerca (CCR) sulla valutazione a medio termine del CCR. Tale valutazione effettuata alla fine del 1989 da un gruppo presieduto dal sig. H.L. Beckers è ripresa in detto documento.

Le valutazioni previste nel 1990 sono:

- ricerca medico-sanitaria,
- aeronautica,
- fusione nucleare,
- incoraggiamento-SCIENCE,
- ricerca sulla traduzione automatica (programma EUROTRA),
- DELTA — rapporto finale,
- AIM — rapporto finale,
- ricerca su pesca e acquicoltura (programma FAR).

Il programma MONITOR/SPEAR prevede inoltre l'organizzazione di valutazioni orizzontali volte ad analizzare aspetti particolari, comuni a diversi o a tutti i programmi specifici di R&S. Due di queste valutazioni, attualmente in corso, concernono i seguenti argomenti:

- impatto dei programmi comunitari di R&S sulla coesione socio-economica,
- borse di ricerca comunitarie.

<sup>(1)</sup> Doc. SEC(90) 35 def.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 284/90**

**dell'on. Gianfranco Amendola (NI)**

**alla Commissione delle Comunità europee**

(19 febbraio 1990)

(90/C 325/10)

**Oggetto:** Rispetto della direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale per l'insediamento di un impianto industriale a Sestri Levante

Considerato che a Sestri Levante si intende insediare un laminatoio con processo di rilaminazione a freddo di coils mediante cottura in forni a idrogeno (5 milioni di metri cubi annui) e che si prevede l'emissione nell'atmosfera di vapori ed aerosol di oli minerali per circa 70 tonnellate annue, può far sapere la Commissione quanto segue:

1. Per l'impianto in questione viene rispettata la direttiva 85/337/CEE <sup>(1)</sup> in materia di valutazione d'impatto ambientale?
2. Tale impianto produttivo rientra tra quelli compresi nella direttiva 82/501/CEE <sup>(2)</sup> e successive modifiche?
3. Quali iniziative intende intraprendere qualora non fosse stata rispettata la direttiva 85/337/CEE?

<sup>(1)</sup> GU n. L 175 del 5. 7. 1985, pag. 40.

<sup>(2)</sup> GU n. L 230 del 5. 8. 1982, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana  
in nome della Commissione**

(24 aprile 1990)

1. La Commissione si è rivolta alle autorità italiane per ottenere informazioni e dati più dettagliati sull'insediamento previsto ed ha chiesto se il progetto in questione sia stato sottoposto ad una valutazione dell'impatto ambientale.
2. Per quanto riguarda l'applicazione della direttiva 82/501/CEE sugli incidenti industriali, l'insediamento in oggetto dovrebbe essere soggetto agli obblighi generali previsti dagli articoli 3 e 4 di tale direttiva. Riguardo agli

obblighi più vincolanti imposti dall'articolo 5 (notifica, rapporto sulla sicurezza, piano d'emergenza e informazione del pubblico), la Commissione non dispone, allo stato attuale, di informazioni sufficienti per verificare se tale insediamento rientra nel campo d'applicazione dell'articolo.

3. Qualora la Commissione dovesse constatare che le direttive non sono state rispettate, non mancherà di istituire una procedura d'infrazione conformemente all'articolo 169 del trattato CEE.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 311/90

dell'on. Cristiana Muscardini (NI)

alla Commissione delle Comunità europee

(21 febbraio 1990)

(90/C 325/11)

**Oggetto:** Esalazioni di monossido di carbonio

Considerando che in Europa le esalazioni da monossido di carbonio causano ogni anno molteplici vittime e che tale gas molto spesso si sprigiona da impianti difettosi, chiede alla Commissione precise norme europee per l'installazione e la manutenzione degli impianti, ed una normativa che prescriva il loro controllo periodico da parte di personale qualificato.

**Risposta data dal sig. Bangemann  
in nome della Commissione**

(25 aprile 1990)

La Commissione è a conoscenza del fatto che le emissioni di monossido di carbonio da impianti difettosi o mal costruiti e tenuti causano vittime.

Tuttavia si deve rilevare che la legislazione comunitaria disciplina l'impianto come tale, mentre rientra nelle competenze degli Stati membri stabilire le prescrizioni per l'installazione e, se necessario, per le ispezioni periodiche.

Essendo la Commissione consapevole delle conseguenze negative di fortuite inosservanze delle prescrizioni di installazione e di manutenzione, include, ogniqualvolta possibile, nelle proposte di atti normativi comunitari disposizioni che garantiscano un'intrinseca sicurezza delle apparecchiature, anche nei casi in cui sono state ignorate le prescrizioni di installazione e di manutenzione.

In effetti la proposta della Commissione di una direttiva del Consiglio per gli apparecchi a gas<sup>(1)</sup>, di cui è prevista l'adozione prima della fine dell'anno, comprende tali disposizioni specifiche per un'intrinseca sicurezza riguardo ai prodotti di combustione e alla loro dispersione. Tali disposizioni riguardano in particolare la concentrazione di monossido di carbonio, tenendo presente la prevedibile durata di esposizione.

Altre disposizioni obbligano i fabbricanti a riportare chiaramente le informazioni di installazione e di manutenzione nel manuale delle istruzioni.

Le disposizioni stabilite dalla direttiva proposta saranno specificate da standard volontari armonizzati, che devono essere elaborati dal comitato europeo di normalizzazione (CEN).

Per quanto riguarda gli apparecchi a nafta, il CEN sta elaborando standard europei che limiteranno il tenore massimo permesso di componenti tossici nei prodotti di combustione, in particolare per quanto riguarda il monossido di carbonio.

<sup>(1)</sup> Doc. COM(88) 786 def.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 349/90

dell'on. Karl von Wogau (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(26 febbraio 1990)

(90/C 325/12)

**Oggetto:** Applicazione della direttiva d'informazione 83/189/CEE ai principi della Commissione per il registro tedesco dei prodotti alimentari

1. È al corrente la Commissione della risposta data il 7 dicembre 1988 dal governo federale tedesco all'interrogazione scritta del deputato Kossendey, secondo cui esso propende a credere che i principi del registro tedesco dei prodotti alimentari esulerebbero dall'obbligo di comunicazione previsto dalla direttiva 83/189/CEE<sup>(1)</sup> del Consiglio su una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche?

2. Condivide essa il parere del governo federale tedesco?

3. Cosa prevede eventualmente di fare per imporre l'applicazione della direttiva d'informazione anche ai principi del registro tedesco dei prodotti alimentari?

<sup>(1)</sup> GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 13.

**Risposta data dal sig. Bangemann  
in nome della Commissione**

(18 maggio 1990)

La Commissione ringrazia l'onorevole parlamentare per averle segnalato la risposta data dalle autorità tedesche all'interrogazione del deputato Kossendey di cui essa ha nel frattempo preso visione.

Sotto il profilo degli ostacoli agli scambi, la Commissione verifica quali sono le conseguenze, per la commercializzazione di un prodotto alimentare, del sistema dei principi direttivi del codice alimentare. Se risulta che tale sistema

ha come conseguenza, de jure o de facto, di riservare o imporre una denominazione oppure di imporre condizioni eccessive di etichettatura, la Commissione esamina tutto il sistema di controllo e l'applicazione dei principi direttivi alla luce della direttiva 83/189/CEE, modificata dalla direttiva 88/182/CEE (<sup>1</sup>), degli articoli 30 e seguenti del trattato CEE nonché delle direttive comunitarie sull'etichettatura dei prodotti alimentari.

(<sup>1</sup>) GU n. L 81 del 26. 3. 1988, pag. 75.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 351/90

dell'on. **Cristiana Muscardini (NI)**

alla Commissione delle Comunità europee

(26 febbraio 1990)

(90/C 325/13)

**Oggetto:** Creazione di strumenti per soddisfare le esigenze di portatori di handicap

Provvedere alle esigenze dei cittadini comunitari che versano in condizioni disagiate perché afflitti da handicap è uno degli imperativi prioritari per le istanze comunitarie. In quest'ottica la creazione di nastroteche per non vedenti diventa strumento insostituibile per soddisfare le loro legittime esigenze di studio, di lettura e di contatto sociale.

Può la Commissione riferire se esistono, e in quali Stati, le nastroteche per non vedenti?

Può altresì specificare, nel caso di effettiva esistenza, qual è la proporzione tra numero di installazioni e numero di non vedenti abitanti in tale territorio?

Quali iniziative a medio e a breve termine sono state a tutt'oggi intraprese per garantire anche dal punto di vista professionale l'inserimento nel mondo del lavoro dei non vedenti; e, infine, a che tipo di contributo economico possono accedere le organizzazioni benefiche che hanno supplito alle eventuali carenze degli Stati membri, sia organizzando nastroteche, sia acquistando e addestrando cani guida?

#### Risposta complementare data dalla sig.ra Papandreou in nome della Commissione

(18 luglio 1990)

In seguito alla sua risposta del 3 aprile 1990 (<sup>1</sup>) la Commissione può ora informare l'onorevole parlamentare dei risultati delle sue ricerche.

Ogni Stato membro della Comunità europea possiede almeno una biblioteca con testi registrati su nastro destinata specificamente ai non vedenti. Tali strutture sono gestite

da organizzazioni volontarie per i ciechi, ma il finanziamento del governo varia dallo zero al 100%. Anche all'interno di uno stesso paese, la percentuale di finanziamento statutario varia tra i diversi servizi.

Il dato importante non è tanto il rapporto tra biblioteche di testi incisi su nastro e numero di non vedenti, quanto il numero di opere disponibili in forma registrata. Quest'ultimo infatti rappresenterà sempre un'infinitesima parte della grande quantità di pubblicazioni a disposizione dei lettori vedenti. Il numero di testi esistenti in una particolare biblioteca sembra dipendere in larga misura dal periodo di attività di questa, ma il suo aumento è legato alla disponibilità dei finanziamenti. Laddove si tratti di biblioteche nazionali che non prestano esclusivamente materiale specialistico, tutti i non vedenti di quel paese possono accedervi.

Nella maggior parte dei paesi, sono previste le seguenti categorie di materiale:

- a) biblioteche pubbliche che offrono narrativa e testi non impegnati di evasione;
- b) strutture per gli studenti per la registrazione di libri di testo e altro materiale specificamente richiesti per lo studio;
- c) giornali e riviste registrate per il tempo libero;
- d) materiale d'interesse specifico fornito ai membri dal proprio gruppo od organizzazione.

Inoltre nel Regno Unito esiste un servizio di lettura veloce organizzato dal RNIB (Unione europea ciechi), che registra su richiesta dei singoli non vedenti brevi documenti per il lavoro, lo studio, la vita quotidiana o come semplice mezzo d'evasione.

(<sup>1</sup>) GU n. C 125 del 21. 5. 1990.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 362/90

dell'on. **Jaak Vandemeulebroucke (ARC)**

alla Commissione delle Comunità europee

(26 febbraio 1990)

(90/C 325/14)

**Oggetto:** Lingue e culture meno diffuse e settore audiovisivo

Facendo seguito alla mia interrogazione n. 859/89 (<sup>1</sup>) vorrei sapere in concreto (cosa che non mi è riuscita con la precedente interrogazione) in che misura la Commissione pensa di cercare di garantire tramite determinate misure l'accesso delle lingue meno diffuse ai mass media?

In caso affermativo, quali saranno queste misure?

(<sup>1</sup>) GU n. C 171 del 12. 7. 1990, pag. 8.

**Risposta data dal sig. Dondelinger  
in nome della Commissione**

(26 giugno 1990)

Sebbene nessuna disposizione del diritto comunitario permetta di garantire l'accesso delle lingue minoritarie ai media, la Commissione ha appoggiato, nei limiti dei mezzi finanziari di cui dispone, diverse iniziative volte a favorire l'utilizzazione dei mass-media per la diffusione e la promozione delle lingue meno diffuse.

Nel quadro del programma MEDIA (Misure per incoraggiare lo sviluppo della produzione audiovisiva industriale) ogni azione prende in considerazione il problema della preservazione e della diffusione delle lingue e delle culture minoritarie. In particolare, il fondo BABEL (Broadcasting Across the Barriers of European Language) volto a promuovere il doppiaggio e la sottotitolazione dei film europei costituisce uno strumento prezioso di diffusione delle lingue e delle culture meno diffuse.

Inoltre la Commissione finanzia i progetti di vari periodici e pubblicazioni il cui scopo è di promuovere le lingue minoritarie.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 429/90**

dell'on. Hemmo Muntingh (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(5 marzo 1990)

(90/C 325/15)

**Oggetto:** Sostanze nocive scaricate e perdute in mare in passato

In passato, sia a causa di scarichi o a causa di incidenti marittimi o per la perdita del carico da parte di navi, grandi quantitativi di sostanze nocive, sotto forma di diversi imballaggi (che vanno dai fusti alle navi per intero), sono andati a finire sul fondo marino.

In questo quadro è stata fra l'altro riservata molta attenzione ai grandi quantitativi di gas bellici che sono stati scaricati in mare dopo la guerra. Di recente si sono verificati degli incidenti in seguito ai quali carichi pericolosi sono andati perduti, senza poter essere recuperati (ad esempio i fusti di cloro della Sindbad, i Dynoseb della Dana Optima, il carico della Perintis).

Tutti questi imballaggi contenenti sostanze pericolose potrebbero costituire altrettante bombe ecologiche a tempo in grado di provocare, se si aprissero liberando nell'acqua le loro sostanze, danni notevoli e di lunga durata all'ambiente marino o alla salute umana.

1. La Commissione è disposta a prendere l'iniziativa di valutare i quantitativi di sostanze pericolose giacenti sul fondo dei mari europei indicando altresì quali di queste sostanze dovrebbero essere recuperate per evitare danni all'uomo e all'ambiente?

2. La Commissione è disposta a riflettere sulle modalità di recupero di siffatte sostanze pericolose, su chi dovrebbe intraprendere tali attività, e sulle modalità di finanziamento di dette attività?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana  
in nome della Commissione**

(29 maggio 1990)

Per quanto riguarda lo scarico di munizioni belliche effettuato in passato, la Commissione invita l'onorevole parlamentare a riferirsi alla risposta da essa data dall'interrogazione scritta n. 923/89 <sup>(1)</sup>.

Per quanto riguarda la considerevole quantità di sostanze pericolose immerse e andate perdute in mare in passato, la Commissione potrebbe prevedere:

— Di procedere alle indagini suggerite tenendo conto, nella misura in cui esistano, delle informazioni disponibili nel quadro delle convenzioni internazionali in materia (quali le convenzioni di Londra sulla immersione e di Oslo).

Queste indagini permetterebbero di conoscere le sostanze immerse al fine, se necessario, di individuare le sostanze che dovrebbero essere recuperate.

— Di dare un contributo limitato ad un progetto pilota relativo al recupero delle suddette sostanze. Infatti il problema relativo alle sostanze pericolose è stato anche evocato nel quadro dell'accordo di Bonn (Accordo relativo alla cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare del Nord causato da idrocarburi e da altre sostanze pericolose). Inoltre gli incidenti di inquinamento ambientale dovuti a questo tipo di sostanze sono implicitamente oggetto del programma di azione comunitaria relativo all'inquinamento marino.

— Per quanto riguarda il recupero eventuale di tali sostanze nonché il finanziamento di tale recupero, la questione potrà essere esaminata in una fase ulteriore sulla base dei risultati delle iniziative suddette.

<sup>(1)</sup> GU n. C 139 del 7. 6. 1990, pag. 14.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 430/90**

dell'on. François-Xavier de Donnée (LDR)

alla Commissione delle Comunità europee

(5 marzo 1990)

(90/C 325/16)

**Oggetto:** Seminario «Time management» tenuto da un consulente danese per il personale della Commissione

La Commissione ha chiesto al suo personale di partecipare a un seminario di due giorni sul tema «Time manage-

ment». Ogni funzionario o agente temporaneo ha seguito per due giorni un seminario di formazione tenuto da un consulente danese.

Potrebbe la Commissione far sapere:

1. il modo in cui il consulente (o prestatore di servizi) è stato selezionato;
2. il costo globale di tale attività di formazione e il numero di partecipanti nel 1987, 1988 e 1989;
3. la scomposizione del costo globale annuo nelle seguenti voci:
  - spesa per il consulente (o prestatore di servizi),
  - costo di affitto dei locali,
  - altre spese operative;
4. il costo medio per partecipante;
5. la valutazione di tale azione di formazione?

**Risposta data dal sig. Cardoso e Cunha  
in nome della Commissione**

(13 luglio 1990)

I seminari a cui si riferisce l'onorevole parlamentare fanno parte della seconda fase della politica di ammodernamento dei servizi della Commissione, approvata nel luglio 1985.

È stata applicata la seguente procedura:

- a) pubblicazione di un invito agli eventuali interessati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del 3 giugno 1987;
- b) riunione d'informazione per tutte le ditte interessate il 6 luglio 1987 a Bruxelles;
- c) invio di un testo del bando di gara con la data limite per la presentazione delle offerte fissata al 27 agosto 1987;
- d) dopo l'apertura delle 21 offerte, costituzione di un gruppo consultivo paritetico di valutazione che si è riunito il 28 e 29 settembre 1987;
- e) il progetto di contratto con la ditta selezionata dall'amministrazione, ossia Time Manager International, è stato sottoposto al comitato consultivo per gli acquisti e i contratti della Commissione e approvato il 20 ottobre 1987;
- f) il contratto definitivo è stato firmato con detta ditta l'11 novembre 1987.

Il costo globale di tale attività di formazione e il numero di partecipanti nel 1987, 1988 e 1989 sono i seguenti:

Costo globale 1987: 23 333,06 Ecu  
Costo globale 1988: 2 190 395,77 Ecu  
Costo globale 1989: 50 592,02 Ecu

La scomposizione del costo globale annuo per sottovoce è la seguente:

	1987	1988	1989
Partecipanti	139	12 500	288
TMI	13 448,85	1 021 000,00	23 523,84
Affitto locali	4 467,38	990 894,34	24 216,39
Altre spese	5 416,83	178 501,43	2 851,79
<b>Totale</b>	<b>23 333,06</b>	<b>2 190 395,77</b>	<b>50 592,02</b>
Costo medio per partecipante	167,86	175,23	175,67

Sono state redatté due relazioni di valutazione, una a cura dell'unità formazione della DG IX, l'altra dal consulente prescelto. Nel settembre 1988 la Commissione ha così stabilito gli orientamenti principali del suo programma d'ammodernamento dell'organizzazione e della gestione sulla base delle informazioni ricavate nel corso dell'azione Time Management, nonché del sondaggio realizzato nel 1988 dalla Cegos.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 462/90**

dell'on. José Álvarez de Paz (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(7 marzo 1990)

(90/C 325/17)

**Oggetto:** Il programma di lavoro per il 1990 e il carbone

Nel suo programma di lavoro per il 1990, la Commissione non fa riferimento al carbone: tuttavia, al paragrafo 120, afferma che «la realizzazione del mercato interno dell'energia esige nuovi concetti...».

Quali sono le principali «esigenze» per la realizzazione del mercato interno in materia di politica energetica nel settore del carbone?

**Risposta data dal sig. Cardoso e Cunha  
in nome della Commissione**

(11 maggio 1990)

Nel suo programma di lavoro per il 1990, la Commissione ha annunciato l'intenzione di riesaminare il concetto di sicurezza dell'approvvigionamento per ogni forma di energia, carbone compreso, nel nuovo contesto del mercato interno dell'energia.

Avendo appena iniziato la sua riflessione, la Commissione non può anticipare le sue future conclusioni.

La Commissione invita l'onorevole parlamentare a prendere visione della risposta da essa data alla sua interrogazione scritta n. 461/90<sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU n. C 266 del 22. 10. 1990, pag. 31.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 486/90**

dell'on. Juan de la Cámara Martínez (S)  
alla Commissione delle Comunità europee

(7 marzo 1990)  
(90/C 325/18)

**Oggetto:** Sede dell'Agenzia europea per l'ambiente

Quali criteri di scelta ritiene opportuno adottare la Commissione per determinare quale sarà la sede della futura Agenzia europea per l'ambiente?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana  
in nome della Commissione**

(24 aprile 1990)

I servizi della Commissione hanno indicato le condizioni tecniche di base necessarie per uno sviluppo soddisfacente dell'Agenzia europea per l'ambiente. Il Consiglio ha ritenuto che tutte le proposte presentate dagli undici Stati membri candidati soddisfano a tali condizioni.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 532/90**

dell'on. Marie Jepsen (ED)  
alla Commissione delle Comunità europee

(16 marzo 1990)  
(90/C 325/19)

**Oggetto:** Comparabilità delle indagini effettuate dagli Stati membri sulla qualità delle acque di balneazione e loro pubblicazione

Nella sua risposta, in data 9 gennaio 1990, all'interrogazione scritta n. 767/89 <sup>(1)</sup> sul controllo della qualità delle acque di balneazione negli Stati membri la Commissione dichiara di pubblicare regolarmente un rapporto basato sulle indagini effettuate in proposito dai singoli paesi membri.

In relazione a questa risposta si vuole ancora sapere: Ritiene la Commissione che i risultati delle analisi effettuate dagli Stati membri sulle acque di balneazione siano direttamente comparabili e, in caso contrario, intende prendere provvedimenti per migliorare la comparabilità di tali indagini?

Intende inoltre impegnarsi a pubblicare un rapporto annuale basato sulle indagini dell'anno precedente, in modo da fornire ai cittadini comunitari informazioni più aggiornate di quanto non sia finora accaduto, visto che in taluni casi il rapporto elaborato dalla Commissione si basa su dati vecchi di quasi due anni?

<sup>(1)</sup> GU n. C 125 del 21. 5. 1990, pag. 13.

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana  
in nome della Commissione**

(16 maggio 1990)

Le informazioni contenute nelle relazioni sulla qualità delle acque di balneazione pubblicate dalla Commissione non possono essere oggetto di un raffronto tra uno Stato membro e l'altro. Taluni Stati membri hanno infatti adottato per alcuni parametri valori nazionali più rigidi dei valori imperativi previsti dalla direttiva <sup>(1)</sup>. Consapevole di tale situazione la Commissione ha avvertito i lettori, nelle relazioni pubblicate, che un tale raffronto non può essere effettuato. La Commissione ha già previsto inoltre l'instaurazione di un sistema uniforme ed accelerato per la trasmissione dei dati alla Commissione.

Una simile procedura, non appena sarà instaurata, dovrebbe permettere di effettuare il trattamento dei dati in modo da renderli comparabili e al tempo stesso di accelerare la pubblicazione della relazione. In tale contesto l'obiettivo della Commissione è pubblicare una relazione annuale basata sulle informazioni relative all'anno precedente.

<sup>(1)</sup> GU n. L 31 del 5. 2. 1976, pag. 1.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 548/90**

dell'on. Francesco Speroni (ARC)  
alla Commissione delle Comunità europee

(16 marzo 1990)  
(90/C 325/20)

**Oggetto:** Composizione di equipaggio di aeromobili

La recente sciagura aerea avvenuta in India e che ha comportato la distruzione di un velivolo del tipo A 320, di fabbricazione europea, precipitato in fase di avvicinamento all'aeroporto di destinazione, ripropone il tema dell'opportunità, sotto il profilo della sicurezza, di far volare aeromobili a lungo-medio raggio con equipaggi composti da soli due membri, eliminando la figura professionale del tecnico di volo.

Anche se le risultanze delle indagini sull'incidente a tutt'oggi disponibili ancora non possono valere a chiarire la dinamica del fatto, è da rilevare che l'affidabilità dei nuovi ed elaborati componenti elettronici, cui principalmente è affidata la condotta del volo, non appare assoluta, nonostante da parte delle case costruttrici degli aeromobili più avanzati essa sia tra i fattori addotti per giustificare l'abolizione del terzo membro di equipaggio.

Ne deriva che numerosi operatori hanno preferito l'impiego di velivoli del medesimo modello ma in configurazione a tre membri.

Ritiene conseguentemente la Commissione di avviare un'indagine atta a rilevare le differenti condizioni di affidabilità e sicurezza, inerenti le operazioni di volo, fra aeromobili con equipaggio di condotta di due o di tre membri?

**Risposta data dal sig. sig. Bangemann  
in nome della Commissione  
(6 aprile 1990)**

La Commissione si prega di rinviare l'onorevole parlamentare alla risposta da essa data all'interrogazione scritta n. 839/89 dell'on. Visser <sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> Vedi pagina 3 della presente Gazzetta ufficiale.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 567/90  
dell'on. Alonso Puerta (GUE)  
alla Commissione delle Comunità europee  
(16 marzo 1990)  
(90/C 325/21)**

*Oggetto:* Inquinamento del fiume di Avilés

La città di Avilés (Asturie-Spagna) ha il triste privilegio di vantare uno degli indici di inquinamento più elevati della Spagna, sia per l'inquinamento di origine atmosferica che per quello prodotto dagli scarichi inquinanti nel suo ambiente idrico.

Il fiume di Avilés è indubbiamente un'importante sede di inquinamento e al suo processo di deterioramento partecipa l'impresa statale Ensidesa. In effetti tale impresa riversa da molto tempo nel fiume notevoli quantitativi di ceneri e, ogni mese, circa 10 tonnellate di grassi e oli usati.

1. La Commissione non ritiene che nel caso in esame sia urgente prendere contatti con le autorità del Principato delle Asturie onde adottare soluzioni che permettano di porre termine agli scarichi inquinanti nel fiume di Avilés?
2. Quali misure intende essa adottare affinché la Ensidesa applichi il diritto comunitario in materia di protezione dell'ambiente e, segnatamente, le direttive:
  - a) 76/464/CEE <sup>(1)</sup>, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità;
  - b) 75/439/CEE <sup>(2)</sup>, concernente l'eliminazione degli oli usati?

<sup>(1)</sup> GU n. L 129 del 18. 5. 1976, pag. 23.

<sup>(2)</sup> GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 23.

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana  
in nome della Commissione  
(5 aprile 1990)**

La Commissione ha preso conoscenza dei problemi di inquinamento che affliggono Avilés, nelle Asturie, in seguito alla segnalazione fatta dall'onorevole parlamentare.

Chiederà pertanto informazioni in proposito alla autorità spagnole, con particolare riferimento all'applicazione delle direttive comunitarie citate nell'interrogazione.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 579/90  
dell'on. Gérard Monnier Besombes (V)  
alla Commissione delle Comunità europee  
(16 marzo 1990)  
(90/C 325/22)**

*Oggetto:* Zone di protezione speciale per il gallo cedrone (*Tetrao urogallus*) nei Pirenei

Può la Commissione indicare quali sono le zone di protezione speciale istituite dalla Francia per garantire la conservazione del gallo cedrone (*Tetrao urogallus*) nei Pirenei, in applicazione della direttiva 79/409/CEE <sup>(1)</sup>?

Quali sono le modalità di gestione forestale, di regolamentazione degli accessi (accesso alle strade forestali, costruzione di dette piste) applicate nei territori in cui la specie è ancora presente?

<sup>(1)</sup> GU n. L 103 del 25. 4. 1979, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana  
in nome della Commissione  
(22 maggio 1990)**

La Francia non ha ancora istituito zone di protezione speciale nel massiccio dei Pirenei.

La Commissione non ha avuto notizia di misure particolari di gestione forestale e di regolamentazione della penetrazione umana volte a proteggere il Grand Tétrás (*Tetrao urogallus*) nei Pirenei.

La Commissione chiederà alla Francia precisazioni su questo problema in quanto il Grand Tétrás è una specie iscritta nell'allegato I della direttiva menzionata dall'onorevole parlamentare.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 593/90  
dell'on. Ian White (S)  
alla Commissione delle Comunità europee  
(16 marzo 1990)  
(90/C 325/23)**

*Oggetto:* Reddito minimo

Come è possibile che la Comunità sia in grado di insistere affinché siano giuridicamente esecutorie norme di minima per quanto riguarda la purezza dell'acqua e tuttavia non sia in grado di mettere in atto in tutta la Comunità norme giuridicamente esecutorie sul reddito minimo?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou  
in nome della Commissione**

(19 luglio 1990)

Le azioni legislative della Comunità sono compiute nel quadro delle competenze derivanti dai trattati.

In questo contesto la Commissione interviene nei settori della protezione sociale e della lotta contro l'esclusione e la povertà e quindi del reddito minimo.

La Commissione invita l'onorevole a far riferimento alla risposte da essa date alla sua interrogazione scritta n. 171/90 <sup>(1)</sup> e alla sua interrogazione orale H-269/90 <sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU n. C 246 dell'1. 10. 1990, pag. 9.

<sup>(2)</sup> Dibattiti del Parlamento europeo n. 3-388 (marzo 1990).

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 612/90**

dell'on. Llewellyn Smith (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(20 marzo 1990)

(90/C 325/24)

*Oggetto:* Riciclaggio della carta straccia

Quando pensa la Commissione di varare una proposta che preveda l'obbligo per i giornali di utilizzare carta riciclata in conformità della raccomandazione 81/972/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup>?

<sup>(1)</sup> GU n. L 355 del 10. 12. 1981, pag. 56.

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana  
in nome della Commissione**

(22 maggio 1990)

La raccomandazione 81/972/CEE del Consiglio del 3 dicembre 1981 raccomanda agli Stati membri di definire e di attuare politiche volte a promuovere l'utilizzazione di carte e cartone riciclati. La carta di recupero non figura attualmente tra le priorità di lavoro della Commissione.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 616/90**

dell'on. Gerhard Schmid (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(20 marzo 1990)

(90/C 325/25)

*Oggetto:* AIDS e mercato interno

Nella riunione del 16 marzo 1989 il Consiglio dei ministri della sanità ha invitato la Commissione a vagliare la possibilità nell'ambito del mercato interno di:

- un'armonizzazione di carattere tecnico volta a garantire il necessario livello di qualità dei preservativi in commercio negli Stati membri, sottoponendo quindi al Consiglio una proposta in merito;
  - un'armonizzazione dei requisiti tecnici e di una sia pur limitata diffusione delle attrezzature per una rapida diagnosi dell'infezione da HIV, sottoponendo quindi al Consiglio una proposta in tal senso.
1. Che cosa ha fatto nel frattempo la Commissione per assolvere tale compito?
  2. Quale(i) direzione(i) generale(i) è(sono) competente(i) in merito?
  3. Intende la Commissione fondare le proposte summenzionate sui principi contemplati nell'Atto unico (articolo 100 A — perfezionamento del mercato interno) o sceglierà un'altra base giuridica?
  4. Quando prevede la Commissione di presentare le sue proposte, dato che al momento esse non figurano nemmeno nel suo programma di lavoro ufficiale?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou  
in nome della Commissione**

(7 agosto 1990)

Nell'attuazione della politica comunitaria in materia di lotta contro l'AIDS sono implicati parecchi servizi della Commissione coadiuvati da un gruppo interservizi di coordinamento.

Nel quadro del completamento del mercato interno, la Commissione sta preparando parecchie proposte di direttiva riguardanti le attrezzature mediche. È previsto che queste proposte includano sia i preservativi che le attrezzature per la diagnosi HIV (Human Immune Virus).

Le proposte di direttive summenzionate saranno basate sull'articolo 100 A del trattato CEE e dovrebbero poter essere trasmesse al Consiglio nel 1990/1991.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 621/90**

dell'on. Ben Visser (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(20 marzo 1990)

(90/C 325/26)

*Oggetto:* Requisiti per l'esercizio della professione di trasportatore su strada

Il direttivo del comitato di collagamento per il trasporto di persone dell'Unione trasporti stradali internazionali (IRU) ha sollecitato, il 1° febbraio 1990 in un incontro con il commissario Van Miert, un'uguale applicazione in tutti gli Stati membri dei requisiti per l'esercizio della professione: qualificazione, solvibilità ed affidabilità. In particolare, si rivolgono critiche all'Italia, che non avreb-

be ancora trasposto le norme in materia nella legislazione nazionale <sup>(1)</sup>.

1. Corrisponde al vero che tali norme non figurano ancora nella legislazione italiana concernente l'ammissione all'esercizio della professione di trasportatore su strada?
2. In caso affermativo, quali iniziative ha preso e prenderà la Commissione per modificare questo stato di cose?
3. Ritieni essa soddisfacente la normativa in materia applicata negli altri Stati membri?

<sup>(1)</sup> *Nederlands Vervoer* 3/1990.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 774/90

dell'on. Florus Wijsenbeek (LDR)

alla Commissione delle Comunità europee

(29 marzo 1990)

(90/C 325/27)

*Oggetto:* Applicazione del diritto comunitario

Al punto 179 della sesta relazione annuale presentata dalla Commissione al Parlamento europeo in ordine al controllo sull'applicazione del diritto comunitario (COM(89) 411), si afferma che l'Italia non ha ancora dato esecuzione a tutt'oggi a reiterate sentenze della Corte di giustizia in materia di accesso alla professione di imprenditore nel settore dei trasporti di beni e di persone, né alla direttiva sul reciproco riconoscimento dei diplomi di imprenditore nel settore dei trasporti su strada.

Ho accennato a tale situazione nella mia relazione al Parlamento europeo sui trasporti di persone (A2-243/87) <sup>(1)</sup> e nel mio intervento in aula sulla relazione in merito all'accesso alla professione sopra ricordata. La Commissione, all'epoca, assicurò che avrebbe preso provvedimenti onde indurre l'Italia a rendere esecutive le norme in parola.

Si chiede alla Commissione di precisare quali passi abbia compiuto per richiamare l'Italia all'osservanza dei suoi obblighi comunitari. La Commissione può altresì far sapere se non sia in grado di prendere sanzioni onde indurre l'Italia ad accantonare ogni riluttanza, ad esempio abbreviando o non rilasciando le autorizzazioni di trasporto comunitarie?

La Commissione sarebbe disposta ad accogliere questo suggerimento specifico in materia di sanzioni? In caso negativo, quali motivi giustificano la sua presa di posizione e quali altre sanzioni potrebbe eventualmente prevedere?

<sup>(1)</sup> GU n. C 94 dell'11. 4. 1988, pag. 135.

**Risposta comune data dal sig. Van Miert  
in nome della Commissione  
alle interrogazioni scritte n. 621/90 e 774/90**

(29 giugno 1990)

La Corte di giustizia, adita dalla Commissione, ha condannato il governo italiano due volte per mancata attua-

zione della direttiva 74/562/CEE <sup>(1)</sup> riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali e una volta per mancata attuazione della direttiva 77/796/CEE <sup>(2)</sup> per il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli di trasportatore di merci e di trasportatore di persone su strada.

Il governo italiano non ha ancora dato attuazione alle suddette direttive, ma è sottinteso che ha ormai predisposto misure a tal fine.

La Commissione sta considerando la situazione riguardo all'applicazione delle direttive citate ed esaminando nel contempo le misure di tutti gli Stati membri per l'attuazione della direttiva 89/438/CEE <sup>(3)</sup>, che modifica sostanzialmente le direttive medesime ed è applicabile dal 1° gennaio 1990.

<sup>(1)</sup> GU n. L 308 del 19. 11. 1974.

<sup>(2)</sup> GU n. L 334 del 24. 12. 1977.

<sup>(3)</sup> GU n. L 212 del 22. 7. 1989.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 647/90

dell'on. Raymonde Dury (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(20 marzo 1990)

(90/C 325/28)

*Oggetto:* La CEE favorirebbe il barbecue cancerogeno

Nel numero del marzo 1990 della sua rivista l'organizzazione «Test-Achat» dichiara che la CEE ha chiesto al Belgio di abbassare le sue norme nazionali di qualità per il carbone di legna destinato alle grigliate alimentari per allinearsi su una norma comune. Tale norma, espressa sotto forma di direttiva, ridurrebbe da 82 a 80% la percentuale di carbone fisso e trasforma il 12% di tenore in materia volatile in una forcilla oscillante dal 10 al 14%. Tale nuova regolamentazione sarebbe di natura tale da pregiudicare la salute del consumatore in quanto accrescerebbe i rischi di cancro.

La Commissione vorrebbe confermare o smentire tali informazioni?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou  
in nome della Commissione**

(5 giugno 1990)

La Commissione è intervenuta presso il governo belga affinché modifichi il regio decreto del 29 ottobre 1986

variando il tenore di carbone fisso dall'82% all'80% e il tenore in materie volatili dal 12% al  $12 \pm 2\%$ .

In tal modo la Commissione non ha trascurato l'obiettivo della protezione della salute perseguito legittimamente dal decreto in questione. Essa ha voluto, al contrario, conciliare due obiettivi fondamentali del mercato comune, ossia la protezione della salute e la libera circolazione delle merci, considerati entrambi prioritari dalla Comunità europea.

I tassi precedentemente fissati dal regio decreto escludevano di fatto dal mercato belga il carbone prodotto in altri Stati membri quali la Spagna e la Francia. Tuttavia solo un aumento minimo di tali tassi è stato necessario per eliminare tale distinzione dei mercati garantendo al tempo stesso il medesimo livello di protezione sanitaria.

Da un parte, infatti, la Commissione ritiene che la differenza tra i livelli di protezione sanitaria ottenuti mediante un tenore massimo in materie volatili del 12% o del 14% sia insignificante (lo stesso dicasi per quanto riguarda la percentuale di carbone fisso tra l'82% e l'80%) e, dall'altra, che misure meno rigide per gli scambi, rispetto a quelle consistenti nella fissazione di tenori massimi in materie volatili (e in carbone fisso) eccessivamente bassi, possono proteggere la salute in modo assai più efficace.

Così, per esempio, informare il consumatore su come utilizzare il barbecue o promuovere un uso maggiore dello spiedo verticale rappresentano misure vincolanti perfettamente atte a salvaguardare tale obiettivo e che le autorità belghe potrebbero imporre senza incorrere in obiezioni di sorta.

È importante rilevare inoltre che gli Stati membri consultati dalla Commissione in rapporto alle modifiche del tenore proposte non hanno presentato alcuna obiezione di sorta.

Infine, è necessario precisare che non esiste alcuna direttiva comunitaria che regoli i tenori in materie volatili e in carbone fisso del carbone di legna e che la Commissione ha agito solamente per garantire il rispetto dell'articolo 30 del trattato CEE e del principio di proporzionalità.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 661/90

dell'on. Hiltrud Breyer (V)

alla Commissione delle Comunità europee

(23 marzo 1990)

(90/C 325/29)

Oggetto: Danneggiamento dello strato di ozono

1) In quale misura intende la Commissione tener conto dell'ora noto maggiore danneggiamento dello strato di

ozono e ridurre più tempestivamente di quanto previsto finora i composti dannosi per l'ozono?

2) In quale misura rientrano in detti provvedimenti i cloroderivati che contribuiscono a distruggere lo strato di ozono pur non essendo FCIC?

3) Con riferimento alle misure finora adottate ritiene la Commissione di aver fatto tutto quanto ora in suo potere per bloccare la distruzione dello strato di ozono ad opera di sostanze antropogene?

#### Risposta data dal sig. Ripa di Meana in nome della Commissione

(17 maggio 1990)

1. Il 17 gennaio 1990 la Commissione ha proposto un progetto di regolamento <sup>(1)</sup> per sostituire il regolamento (CEE) n. 3322/88 <sup>(2)</sup>. Tale proposta prende atto della necessità di un intervento più radicale sulle sostanze che riducono lo strato di ozono e suggerisce l'eliminazione dei CFC e del tetracloruro di carbonio entro il 1997, degli halon entro il 2000 nonché, nello stesso anno, una riduzione del 40% del cloroformio metile. Queste proposte rappresentano un notevole rafforzamento delle misure previste dal regolamento (CEE) n. 3322/88.

La Comunità ha anche presentato delle proposte molto avanzate per la revisione del protocollo di Montreal nel giugno 1990.

2. Oltre a regolare la produzione e il consumo delle sostanze che riducono lo strato di ozono, la Commissione ha emanato la raccomandazione 89/349/CEE <sup>(3)</sup> per ridurre del 90% l'impiego di CFC negli aerosol entro la fine del 1990. Due altre raccomandazioni della Commissione che saranno adottate tra breve concernono rispettivamente la riduzione del 50% dell'impiego di CFC in refrigerazione entro il 1990 e del 65% dell'impiego di poliuretani espansi alla fine dello stesso anno.

3. L'unica maniera per affrontare correttamente il problema dello strato di ozono è che i paesi del mondo agiscano assieme e di conseguenza la Commissione punta ad una revisione il più possibile severa del protocollo di Montreal nel giugno 1990.

<sup>(1)</sup> Doc. COM(90) 3 def.

<sup>(2)</sup> GU n. L 297 del 31. 10. 1988.

<sup>(3)</sup> GU n. L 144 del 27. 5. 1989, pag. 56.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 671/90****di Sir James Scott-Hopkins (ED)****alla Commissione delle Comunità europee***(23 marzo 1990)**(90/C 325/30)***Oggetto:** Eurocodici

Può la Commissione far sapere se non ritiene che in sede di definizione degli Eurocodici si debba tener conto dell'opinione sempre più diffusa tra gli ingegneri, e cioè che detti codici dovrebbero includere il riconoscimento della validità del calcolo strutturale in base alle tensioni ammissibili?

**Risposta data dal sig. Bangemann  
in nome della Commissione**

*(18 maggio 1990)*

Con il programma Eurocode, la Commissione ha preso l'iniziativa di introdurre una serie di norme tecniche armonizzate per la progettazione di edifici e opere di ingegneria civile come alternativa alle varie norme vigenti nei diversi Stati membri che esse dovrebbero poi sostituire.

Gli Eurocodes sono concepiti per costituire un sistema coerente e generale di norme di progettazione che copra i requisiti di resistenza, utilizzabilità e durata delle strutture in tutti i tipi di edifici e opere di ingegneria civile in diversi materiali da costruzione (ad es. calcestruzzo, acciaio, legname o mattoni) nonché i vari metodi di costruzione ed altri parametri di progettazione importanti sotto il profilo pratico.

I singoli Eurocodes sono suddivisi in parti distinte a seconda delle esigenze. La prima parte riguarda criteri comuni di progettazione per ogni materiale da costruzione e norme specifiche per edifici ordinari. Le altre parti contengono norme speciali che completano quelle di base oppure le adattano o modificano in relazione a tipi particolari di edifici o opere di ingegneria civile, metodi di costruzione o altri parametri particolari.

Gli Eurocodes, secondo pertinenti direttive del Consiglio (1), devono fungere da documenti di riferimento, riconosciuti dalle autorità degli Stati membri come:

- un mezzo per dimostrare la conformità degli edifici e delle opere di ingegneria civile rispetto ai requisiti essenziali di resistenza meccanica e di stabilità,
- una base nelle specifiche di contratti per l'esecuzione di lavori da costruzione e relativi servizi tecnici,
- un quadro per l'elaborazione di specifiche tecniche armonizzate sui prodotti della costruzione,

con la finalità di contribuire al completamento e al funzionamento del mercato interno e migliorare la posizione

concorrenziale dell'industria e della costruzione europea e delle industrie e professioni correlate nei paesi al di fuori della Comunità.

L'idea di base dei lavori Eurocode era quella di fornire l'armonizzazione tecnica in due maniere:

1. tra gli Stati membri per eliminare gli ostacoli tecnici,
2. tra diversi materiali da costruzione, metodi di costruzione e tipi di edifici e di opere di ingegneria civile ai fini di raggiungere pienamente la coerenza e la compatibilità dei vari codici tra di loro, all'insegna di livelli di sicurezza comparabili.

Per il secondo motivo, gli Eurocodes sono stati basati su un concetto di sicurezza comune unificato che adopera:

- «stati limite» in base ai quali possono essere definiti in termini generali di resa i limiti della resistenza meccanica, della stabilità e dell'idoneità all'impiego degli edifici e opere di ingegneria civile e
- coefficienti parziali di sicurezza in base ai quali si può tener conto dei fattori di incertezza, in particolari quelli relativi ai carichi e alle proprietà materiali.

Questo concetto di sicurezza corrisponde all'attuale stato dell'arte della progettazione strutturale a livello mondiale (vedi la norma internazionale ISO 2394) come confermato, anche senza eccezioni, da indagini svolte negli Stati membri della Comunità (cui hanno partecipato autorità pubbliche, organismi di normalizzazione, l'industria della costruzione, ingegneri di consulenza e le organizzazioni professionali interessate) sul concetto Eurocode e sul contenuto dei relativi Eurocodes. Anche i paesi dell'EFTA hanno reagito positivamente.

Ciò non significa che le parti Eurocode elaborate non possano essere completate da altre parti che forniscano norme semplificate per determinate strutture di edifici «comuni», cioè espresse in forma di «metodi di stress accettabili» a condizione che sia assicurata la piena compatibilità con il concetto di stato limite generalmente accettato e che siano rispettati i principi della progettazione generale delle parti di base degli Eurocodes.

I lavori sugli Eurocodes sono stati trasferiti al comitato europeo per la normalizzazione (CEN). In questa maniera le varie parti interessate saranno maggiormente coinvolte nel successivo sviluppo del sistema Eurocode e potranno proporre delle iniziative in vista della preparazione delle parti supplementari Eurocode già menzionate.

Da notare infine che l'impiego degli Eurocodes non sarà obbligatorio nella progettazione strutturale. La progettazione in base a Eurocode dovrà però essere riconosciuta

dalle autorità degli Stati membri come una prova che i requisiti di resistenza meccanica e di stabilità degli edifici e delle strutture di ingegneria civile sono stati rispettati.

(<sup>1</sup>) Direttiva 89/106/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, sui prodotti della costruzione (GU n. L 40 dell'11. 2. 1989) e direttive 71/305/CEE del Consiglio del 26 luglio 1971 e 89/440/CEE del Consiglio del 18 luglio 1989, sui lavori pubblici (rispettivamente GU n. L 185 del 6. 8. 1971 e GU n. L 210 del 21. 7. 1989).

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 717/90

degli on. Luigi Moretti e Francesco Speroni (ARC)  
alla Commissione delle Comunità europee

(27 marzo 1990)  
(90/C 325/31)

*Oggetto:* Indipendenza dei commissari comunitari

In ordine al decreto-legge varato dal governo italiano, che regolarizza indiscriminatamente la posizione degli immigrati extracomunitari presenti clandestinamente in Italia, il commissario Ripa di Meana ha espresso le proprie preoccupazioni, alla luce delle perplessità che il provvedimento ha suscitato negli ambienti comunitari.

Per queste sue argomentazioni il commissario è stato pesantemente attaccato da esponenti socialisti del governo italiano, in primis il vicepresidente Martelli ed il ministro degli esteri De Michelis.

Poiché i trattati istitutivi delle Comunità europee prevedono esplicitamente, all'articolo 157, la non ingerenza degli Stati nei confronti delle attività dei commissari, si chiede se si ravvisi nel comportamento dei ministri italiani una violazione del trattato e quali azioni si intendano conseguentemente adottare.

**Risposta data dal sig. Delors  
in nome della Commissione**

(30 maggio 1990)

La Commissione non usa prendere posizione su dichiarazioni di uomini politici di Stati membri.

Essa ricorda a questo proposito che, conformemente all'articolo 10, paragrafo 2 del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica, citato dagli onorevoli parlamentari «I membri della Commissione esercitano le loro funzioni in piena indipendenza nell'interesse generale delle Comunità (...). Ciascuno Stato membro si impegna a rispettare tale carattere e a non cercare di influenzare i membri della Commissione nell'esecuzione del loro compito».

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 745/90

dell'on. Lissy Gröner (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(27 marzo 1990)  
(90/C 325/32)

*Oggetto:* Politica dell'istruzione

Sulla via dello sviluppo di una Comunità europea dell'istruzione si trova la Commissione a dover affrontare problemi di competenza con i «Länder» tedeschi competenti per l'istruzione, anziché con il governo centrale?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou  
in nome della Commissione**

(9 luglio 1990)

Il rappresentante presso la Comunità europea è la Repubblica federale di Germania, rappresentata a sua volta dal governo federale. Di conseguenza in teoria non può sussistere un problema di competenza tra la Comunità e i Länder della Repubblica federale di Germania.

Inoltre i Länder sono generalmente integrati e rappresentati all'interno delle delegazioni della Repubblica federale di Germania nei vari comitati competenti. Essi sono pertanto associati al processo di informazione e consultazione.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 751/90

dell'on. Hemmo Muntingh (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(27 marzo 1990)  
(90/C 325/33)

*Oggetto:* Situazione relativa alla protezione della foca monaca nel parco nazionale delle Sporadi settentrionali

La Comunità ha preso delle iniziative per sostenere la protezione della foca monaca nel parco nazionale delle Sporadi settentrionali. In un contratto stipulato in merito e concernente aiuti finanziari si stabiliva fra l'altro che si sarebbe creato un piano di gestione del parco, che sarebbero state assunte delle persone addette alla sorveglianza del parco e che delle attrezzature sarebbero state messe a disposizione di tali addetti.

1. La Commissione ha ricevuto, come risultato di tale contratto, un progetto di piano di gestione delle Sporadi settentrionali?
2. In caso di risposta negativa, la Commissione è al corrente del fatto che un siffatto piano di gestione esiste ed è stato presentato al ministero greco per l'ambiente?

3. La Commissione quali passi intende compiere per contribuire affinché il piano di gestione delle Sporadi settentrionali venga allestito quanto prima?
4. Qual è la situazione relativa all'assunzione di addetti alla sorveglianza del parco nazionale delle Sporadi settentrionali e alle attrezzature da mettere a loro disposizione?
5. È esatto che tali persone nel corso dei mesi estivi del 1988 non hanno ricevuto alcuno stipendio e neppure sono potuti uscire in mare con le loro motobarche per mancanza di benzina?
6. È esatto che l'IFAW si è offerta di fornire gratuitamente della benzina ma che le autorità greche hanno respinto tale offerta?
7. La Commissione può spiegare le ragioni per cui i lavori relativi alla stazione biologica esistente presso la baia di Gerakas ad Aloynissos sono stati interrotti da vari anni, nonostante il fatto che per detta stazione sia stato speso tanto denaro?
8. La Commissione può spiegare perché le autorità greche sono pronte sulla carta ad approntare delle misure per la protezione della foca monaca, ma in pratica lasciano semplicemente morire questo animale?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana  
in nome della Commissione**

(28 giugno 1990)

- 1-3. Secondo il rapporto intermedio del ministero dell'ambiente è stata instaurata una collaborazione tra quest'ultimo e il politecnico di Atene per stabilire la base scientifica delle misure adottate per proteggere la foca monaca, del suo biotopo e delle altre varietà di fauna e flora di questa regione.
4. Fino all'ottobre 1989 operavano tre guardie e il ministero dell'ambiente ha avviato la procedura per assumerne sei.
5. Secondo le informazioni fornite alla Commissione, gli addetti sono stati pagati fino all'ottobre 1989 e le spese di benzina sono state coperte.
6. La Commissione non ha informazioni al riguardo.
7. Secondo le informazioni fornite dal ministero dell'ambiente, la costruzione della stazione biologica è terminata e il collaudo provvisorio è avvenuto nel marzo 1990.
8. La Commissione considera molto importante, ai fini della conservazione della foca monaca, la creazione del parco marino delle Sporadi settentrionali. La protezione del parco è però di esclusiva competenza delle autorità greche.

La Commissione ha ricordato con insistenza al ministro dell'ambiente l'impegno assunto dalla Grecia di assicurare l'effettiva protezione di questo parco marino.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 801/90**

dell'on. Victor Manuel Arbeloa Muru (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(29 marzo 1990)

(90/C 325/34)

**Oggetto:** Coordinamento di politiche sanitarie contro gli stupefacenti

In che modo la Comunità coordina le politiche sanitarie (prevenzione) e sociale che riguardano i tossicodipendenti?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou  
in nome della Commissione**

(27 giugno 1990)

La Commissione presenterà prossimamente un programma d'azione globale per la riduzione del consumo di stupefacenti, conformemente alle risoluzioni del Parlamento europeo e alla richiesta del Consiglio e dei ministri della sanità riuniti in Consiglio il 13 novembre 1989<sup>(1)</sup> che vengano avviate azioni per prevenire la tossicodipendenza.

<sup>(1)</sup> GU n. C 31 del 9. 2. 1990, pag. 1.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 821/90**

dell'on. Kenneth Stewart (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(4 aprile 1990)

(90/C 325/35)

**Oggetto:** Impatto sull'ambiente di recenti attività attualmente in corso nei bacini portuali di Bootle e Liverpool (Regno Unito)

È al corrente la Commissione delle attività economiche recentemente intraprese della Mersey Dock and Harbour Company nella zona dei bacini portuali, che, comportando il deposito a cielo aperto di carbone e di coke, sono all'origine del pulviscolo che inquina l'atmosfera di una zona ove risiedono parecchie migliaia di persone?

Ora, le autorità municipali della zona interessata, cioè Sefton Metropolitan Borough Council,

- a) hanno visto intensificarsi le attività di scarico e deposito del carbone pur avendo vinto una causa intentata contro le imprese interessate;

- b) hanno ripetutamente chiesto, ma senza alcun esito, alla Mersey Dock and Harbour Company di procedere ad una «valutazione dell'impatto ambientale» informale;
- c) stanno raccogliendo le prove affinché l'alta corte giunga alla MDHC la cessazione delle attività summenzionate a causa delle gravi conseguenze che esse comportano per i residenti;
- d) hanno registrato un impressionante aumento delle affezioni bronchiali fra i bambini delle scuole elementari della zona interessata.

Può precisare la Commissione quali obblighi legali incombono alla MDHA ai sensi tanto della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1985, sulla valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, quanto di qualsiasi altra normativa comunitaria in materia?

Vuole la Commissione mettersi direttamente in contatto col funzionario responsabile della protezione civile della città di Sefton, in modo da contribuire ad una rapida soluzione dei problemi della popolazione di Bootle?

Si adopererà infine per eliminare, di fronte a situazioni dannose e inquinanti per l'ambiente, ogni «scappatoia» alle normative comunitarie che possa offrire la legislazione del Regno Unito, specie le disposizioni sullo «sviluppo permesso» e sullo «sviluppo generale» (permitted development and General Development Orders) contenute nella regolamentazione britannica relativa all'assetto territoriale (UK Planning Regulations)?

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1544/90

dell'on. Kenneth Stewart (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(27 giugno 1990)

(90/C 325/36)

**Oggetto:** Impatto ambientale delle attività recentemente avviate e tuttora in corso nella regione britannica di Bootle e Liverpool

È al corrente la Commissione della decisione presa non molto tempo fa dalla Mersey Dock and Harbour Company, nell'intento di dare impulso all'attività economica della zona portuale, di creare un deposito a cielo aperto di carbone, in particolare carbon coke, le cui polveri stanno inquinando l'ambiente in una zona nella quale risiedono molte migliaia di persone?

È altresì al corrente che l'autorità locale della zona, cioè il consiglio metropolitano di Sefton,

- a) ha portato avanti con successo l'azione intentata contro queste ed altre imprese per l'intensificarsi delle operazioni di scarico e di deposito di carbone,
- b) ha sollecitato ripetutamente, ma senza esito, la Mersey Dock and Harbour Company ad effettuare in via informale una «valutazione dell'impatto ambientale»,

- c) sta raccogliendo le prove per consentire all'alta corte di giustizia di por termine a queste attività specifiche della MDHC, vietandole per legge, a causa dei gravi problemi che esse causano ai residenti della zona,
- d) ed ha registrato un drammatico aumento dei disturbi polmonari fra gli alunni delle scuole elementari della zona?

Può inoltre precisare a quali obblighi giuridici è soggetta la MDHC a norma sia della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, sulla valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, che a norma di altre normative comunitarie applicabili nel settore?

Intende la Commissione mettersi direttamente in contatto con il responsabile della protezione pubblica della città di Sefton, per facilitare una rapida soluzione di questo problema che assilla la popolazione di Bootle?

Intende infine adoperarsi onde colmare le lacune della normativa comunitaria che possono essere messe in evidenza dall'applicazione di norme di legge britanniche relative alle «ordinanze in materia di sviluppo generale e di sviluppi autorizzati» contemplate dai regolamenti del RU in materia di assetto del territorio, qualora un dato sviluppo provochi danni e/o inquinamento all'ambiente?

**Risposta comune data dal sig. Ripa di Meana  
in nome della Commissione  
alle interrogazioni scritte n. 821/90 e 1544/90**

(23 luglio 1990)

La Commissione prende nota dei fatti citati dall'onorevole.

Essa appoggia i passi compiuti dal Sefton Metropolitan Borough Council affinché le ripercussioni negative per l'ambiente, provocate dal deposito in questione, siano oggetto di uno studio di impatto ai sensi della direttiva 85/337/CEE (1).

La Commissione ritiene infatti che nel caso dei progetti elencati nell'allegato II della direttiva 85/337/CEE, tra i quali figurano i depositi a cielo aperto di combustibili fossili, gli Stati membri non siano in diritto di esercitare la facoltà di valutazione prevista all'articolo 4.2 della direttiva in modo tale da escludere implicitamente o esplicitamente, nella loro legislazione nazionale, ogni obbligo ad effettuare la valutazione di essi.

In base a tale studio e alle consultazioni con le autorità ambientali competenti e il pubblico interessato, spetta alle autorità nazionali decidere la soluzione alternativa meno dannosa per l'ambiente.

La Commissione non intende proporre misure comunitarie nel settore coperto dai General Development Orders restando inteso che i progetti rientranti nella sfera di ap-

plicazione della direttiva 85/337/CEE dovranno essere conformi agli obblighi derivanti da quest'ultima.

Come annunciato in sessione plenaria, la Commissione preved. di inviare in loco dei rappresentanti dei suoi servizi per appurare direttamente la situazione.

(<sup>1</sup>) GU n. L 175 del 5. 7. 1985, pag. 40.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 823/90

dell'on. Reinhold Bocklet (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(4 aprile 1990)

(90/C 325/37)

*Oggetto:* Ormoni nella carne bovina commercializzata in Belgio

Una bistecca di manzo su cinque fra quelle recentemente esaminate dall'associazione dei consumatori belga «Test Achat» contiene residui di uno o più ormoni sessuali. Questo fa pensare che, malgrado il divieto imposto sin dal 1988 in tutta la Comunità, tali sostanze vengano ancora utilizzate in Belgio per l'ingrasso degli animali.

1. È a conoscenza la Commissione dei risultati degli esami di cui sopra?
2. Quali misure concrete intende prendere per impedire che gli Stati membri, nella fattispecie il Belgio, contravvengano al divieto di utilizzare ormoni?
3. Quali provvedimenti adotterà per garantire che detto divieto venga rispettato in futuro in tutti gli Stati membri?

**Risposta data dal sig. MacSharry  
in nome della Commissione**

(9 luglio 1990)

1. La rivista Test Achats nel numero di gennaio del 1990 ha pubblicato un articolo dal titolo «La carne agli ormoni: nuovo controllo» di cui la Commissione ha avuto conoscenza.

2 e 3. La Commissione ha deciso di condurre un'indagine in ciascuno Stato membro per verificare l'attuazione della regolamentazione comunitaria concernente i residui e più in particolare della direttiva 88/146/CEE del Consiglio concernente il divieto dell'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali (<sup>1</sup>).

Sono previsti soprattutto contatti con le autorità competenti ma anche controlli in loco, in particolare nelle aziende, nei macelli e nei laboratori.

Questa indagine, attualmente in corso in Belgio, si svolgerà in tutti gli Stati membri.

(<sup>1</sup>) GU n. L 70 del 16. 3. 1988, pag. 16.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 827/90

dell'on. Sylviane Ainaridi (CG)

alla Commissione delle Comunità europee

(4 aprile 1990)

(90/C 325/38)

*Oggetto:* Attività alieutiche nel Mediterraneo

Malgrado l'importanza che rivestono dal punto di vista economico e sociale per le regioni interessate, le attività alieutiche nel Mediterraneo sono rimaste nel complesso escluse dalla politica comune della pesca.

I pescatori del Mediterraneo si trovano a dover fronteggiare numerosi problemi, tra cui la gestione delle risorse, l'inadeguatezza e la fluttuazione dei prezzi, la dilatazione dei costi di produzione e le difficoltà connesse all'ammmodernamento della flotta. A più riprese il Parlamento ha approvato, ma senza alcun esito, risoluzioni sulla pesca nel Mediterraneo e il 19 gennaio 1990 ha chiesto nuovamente delle «misure di conservazione e di gestione» delle risorse ittiche mediterranee, nonché una «concertazione internazionale con i paesi terzi». Si è finalmente decisa la Commissione a dar seguito a tali richieste del Parlamento europeo, proponendo misure specifiche per la pesca nel Mediterraneo, con particolare riguardo alla protezione delle risorse e al miglioramento del reddito dei pescatori?

**Risposta data dal sig. Marín  
in nome della Commissione**

(12 luglio 1990)

La Commissione condivide le preoccupazioni dell'onorevole parlamentare in merito alla situazione della pesca nel Mediterraneo. Per tale motivo essa intende prendere nelle prossime settimane iniziative relative alla conservazione e alla gestione delle risorse ittiche nel Mediterraneo.

Il 21 e 22 giugno scorsi inoltre la problematica della pesca nel Mediterraneo è stata l'argomento del primo seminario organizzato congiuntamente dal Parlamento europeo e dalla Commissione, seminario in cui si è discusso sia delle misure di conservazione e di gestione che della necessità di una concertazione internazionale con i paesi terzi.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 858/90****dell'on. Joaquin Sisó Cruellas (PPE)****alla Commissione delle Comunità europee***(9 aprile 1990)**(90/C 325/39)***Oggetto:** Ritiro di parafulmini radioattivi

Benché ne sia stata dimostrata la pericolosità e ne sia stato disposto il ritiro nella maggioranza dei paesi comunitari, la maggior parte dei parafulmini contenenti l'isotopo radioattivo americio 241 non è stata ancora smantellata.

È il caso ad esempio della Spagna dove, malgrado un regio decreto del luglio 1987, fino ad oggi ne sono stati ritirati solo 787 sui 25 000 esistenti. Secondo l'ente nazionale per lo smaltimento delle scorie radioattive, non è stato possibile ritirarne un numero maggiore a causa della mancata concessione da parte delle autorità comunali della licenza necessaria per il magazzinaggio di detti parafulmini.

Non ritiene la Commissione che, data la complessità del tema, sarebbe opportuno cercare una soluzione a livello comunitario e stabilire in maniera univoca e definitiva le modalità per l'eliminazione dei parafulmini contenenti americio 241?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana  
in nome della Commissione***(29 maggio 1990)*

Il regime comunitario di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi comportati dalle radiazioni ionizzanti è stabilito dalla direttiva 80/836/Euratom del Consiglio del 15 luglio 1980. Questa direttiva sottopone ciascuna attività che comporta radiazioni ionizzanti ad un regime di dichiarazione o di autorizzazione.

La Commissione non è al corrente dell'abbandono dell'utilizzazione dell'americio 241 nella maggior parte degli Stati membri. Questo isotopo è principalmente utilizzato negli strumenti di misurazione e di detezione. Gli Stati membri hanno sottoposto l'utilizzazione di questo radionucleide, per esempio per i detettori di fumo o per i misuratori industriali, al regime di autorizzazione suddetto. Sono esentate da tale regime le attività in cui interviene l'americio quando la sua attività totale è inferiore a 5 000 Becquerels. Sono pure esentate da questo regime le fonti sigillate che abbiano ricevuto l'autorizzazione dell'autorità competente e che non erogano in alcun punto situato a 0,1 m della loro superficie accessibile dosi superiori ad 1 micro sievert/ora.

La Commissione ritiene pertanto che è del tutto possibile utilizzare l'americio 241 a talune condizioni e in conformità con la direttiva 80/836/Euratom.

<sup>(1)</sup> GU n. L 246 del 17. 9. 1980.**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 862/90****dell'on. Winifred Ewing (ARC)****alla Commissione delle Comunità europee***(9 aprile 1990)**(90/C 325/40)***Oggetto:** Indagini sulle frodi agricole

Secondo quali procedure vengono condotte le indagini sulle frodi nel settore agricolo e quale ruolo svolge la Commissione in tale contesto? Vengono inflitte sanzioni ai responsabili?

**Risposta data dal sig. Delors  
in nome della Commissione***(26 giugno 1990)*

Rientra nelle responsabilità degli Stati membri accertare, perseguire e reprimere le irregolarità. L'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 729/70 <sup>(1)</sup> prevede in particolare che gli Stati membri adottino le misure necessarie per prevenire e perseguire le irregolarità.

La Commissione ha a disposizione diversi strumenti giuridici per effettuare controlli e indagini, ossia:

- a) l'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 per le azioni proprie,
- b) l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 283/72 <sup>(2)</sup> che le consente di adire uno Stato membro affinché proceda ad un'inchiesta amministrativa alla quale possono partecipare i funzionari della Commissione.

In relazione ai prelievi all'importazione di prodotti agricoli, il regolamento (CEE) n. 1552/89 <sup>(3)</sup> prevede una collaborazione con gli Stati membri in materia di prevenzione e repressione delle frodi relative alle risorse proprie, compresi controlli in loco da parte degli agenti della Commissione.

Inoltre, in maniera più generale nel quadro della mutua assistenza <sup>(4)</sup>, la Commissione dispone di mezzi particolari che le permettono d'essere tenuta informata e all'occorrenza di intervenire o prendere iniziative per facilitare o migliorare l'azione degli Stati membri.

La Commissione annette particolare importanza all'applicazione di sanzioni quali elemento di protezione degli interessi finanziari della Comunità. Diversi regolamenti in diverse organizzazioni comuni di mercato prevedono conseguenze specifiche in corso di mancata osservanza

delle loro disposizioni, per esempio l'esclusione temporanea dal regime di aiuti, la revoca di un riconoscimento, la perdita di una cauzione, maggiorata in alcuni casi di un importo supplementare, o l'applicazione di misure quali quelle riportate nell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1738/89<sup>(1)</sup> che prevedono provvedimenti pecuniari. Inoltre, come confermato dalla Corte di giustizia nella causa 68/88, gli Stati membri sono obbligati a reprimere le azioni fraudolente a scapito del bilancio comunitario così come le azioni fraudolente contro il proprio bilancio.

<sup>(1)</sup> GU n. L 94 del 28. 4. 1970.

<sup>(2)</sup> GU n. L 36 del 10. 2. 1972.

<sup>(3)</sup> GU n. L 155 del 7. 6. 1989.

<sup>(4)</sup> GU n. L 144 del 2. 6. 1981.

<sup>(5)</sup> GU n. L 171 del 20. 6. 1989.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 863/90

dell'on. Alonso Puerta (GUE)

alla Commissione delle Comunità europee

(9 aprile 1990)

(90/C 325/41)

**Oggetto:** Costruzione nel comune di Corvera (Asturie) di una discarica per lo smaltimento di residui speciali

Nell'ambito del piano d'azione per il trattamento di residui industriali verrà costruita nelle Asturie, nel comune di Corvera, una discarica per lo smaltimento di residui speciali cofinanziata dalla Comunità.

Secondo le dichiarazioni fatte dal portavoce dell'agenzia per l'ambiente delle Asturie, le acque residue di questa discarica sarebbero altamente tossiche e pericolose.

I residui che vi saranno depositati possono rientrare nella direttiva 78/319/CEE<sup>(1)</sup>, i cui articoli 5 e 9 fanno obbligo allo Stato membro interessato di controllare che l'eliminazione dei residui tossici e nocivi avvenga attraverso impianti autorizzati in modo da assicurare la protezione delle persone e dell'ambiente circostante.

Inoltre, in virtù sia della direttiva 80/68/CEE<sup>(2)</sup> sulle acque sotterranee che della direttiva 85/337/CEE<sup>(3)</sup>, gli Stati membri sono tenuti a valutare l'impatto di simili impianti sull'ambiente, con particolare riguardo alle acque sotterranee.

1. Può accertarsi la Commissione presso le autorità delle Asturie che venga correttamente applicata la legislazione comunitaria sui residui contenenti sostanze tossiche e nocive?
2. Potrebbe inoltre render note le informazioni ottenute sulla discarica in parola?

<sup>(1)</sup> GU n. L 84 del 31. 3. 1978, pag. 43.

<sup>(2)</sup> GU n. L 20 del 26. 1. 1980, pag. 43.

<sup>(3)</sup> GU n. L 175 del 5. 7. 1985, pag. 40.

#### Risposta data dal sig. Ripa di Meana in nome della Commissione

(9 agosto 1990)

La Commissione prende nota dei fatti citati dall'onorevole parlamentare richiede alle autorità spagnole informazioni concernenti l'applicazione delle direttive comunitarie nella discarica di residui di Corvera (Asturie).

La Commissione informerà l'onorevole parlamentare delle osservazioni fornite dalle autorità spagnole.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 865/90

dell'on. Carles-Alfred Gasòliba I Böhm (LDR)

alla Commissione delle Comunità europee

(9 aprile 1990)

(90/C 325/42)

**Oggetto:** Contratti di assicurazione combinati «sopravvivenza e decesso»

Sono assimilabili a contratti di assicurazione, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1 della prima direttiva del Consiglio del 5 marzo 1979 (79/267/CEE)<sup>(1)</sup>, le operazioni nel cui ambito concorrono alla costituzione del contratto due premi unici e simultanei e l'impresa con la quale si contrae si impegna a garantire a un dato beneficiario:

1. in caso di sopravvivenza di una determinata persona al termine del periodo pattuito (1, 2, 3, 6 o 10 anni) un capitale differito calcolato secondo i dati tecnici di base dell'assicurazione, utilizzando tabelle di mortalità riconosciute, e sempre combinato con uno dei contratti per il caso di morte previsti all'articolo 1, paragrafo 2;
2. in caso di decesso della persona in questione durante il periodo pattuito, secondo le due seguenti modalità:
  - A)
    1. se la durata del contratto è di un anno, un capitale d'importo pari al capitale differito;
    2. se la durata del contratto è superiore a un anno, un capitale, variabile annualmente, definito allo stesso modo dei premi corrisposti, capitalizzati al termine di ogni anno in base al tasso d'interesse pattuito;
  - B)
    1. un capitale variabile mensilmente, definito al termine del mese precedente come le riserve matematiche corrispondenti;
    2. un capitale pari ai premi corrisposti.

Può la Commissione far sapere se chi paga i premi ha diritto al riscatto a partire dal mese successivo alla stipulazione del contratto, quando il valore del riscatto stesso sia

uguale all'interpolazione lineare giornaliera delle riserve matematiche calcolate mensilmente?

(<sup>1</sup>) GU n. L 63 del 13. 3. 1979, pag. 63.

**Risposta data da Sir Leon Brittan  
in nome della Commissione  
(14 agosto 1990)**

La direttiva 79/267/CEE del Consiglio (prima direttiva di coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività dell'assicurazione diretta sulla vita e il suo esercizio) ha attribuito alle autorità competenti degli Stati membri il potere di vigilanza e controllo sulle imprese di assicurazione che praticano il ramo vita e il potere di controllo sui prodotti che esse intendono impiegare (articoli da 6 a 12). Spetta quindi all'autorità di controllo dello Stato membro competente vigilare sull'accesso all'attività di assicurazione diretta sulla vita e sul suo esercizio.

Pertanto, stante la ripartizione dei poteri effettuata dall'ordinamento comunitario in questa materia, spetta altresì alle autorità competenti degli Stati membri controllare se i prodotti che le imprese autorizzate hanno intenzione di commercializzare rientrano fra le attività di assicurazione o fra le operazioni consentite a queste ultime (articolo 1, paragrafi 1 e 2 della suddetta direttiva). Le autorità nazionali hanno inoltre l'obbligo di garantire che questi prodotti siano conformi alla normativa in vigore.

Per facilitare il loro compito il diritto comunitario vigente consente a queste autorità di chiedere alle imprese assicuratrici di trasmettere le loro condizioni generali e speciali, le polizze di assicurazione, le basi tecniche e ogni aspetto necessario per il calcolo delle tariffe e possono inoltre esigere una preventiva approvazione di questi documenti.

Allo stadio attuale dello sviluppo comunitario, la Commissione non ha quindi competenza per determinare se un prodotto particolare che un'impresa d'assicurazioni abbia intenzione di vendere vada considerato o no un contratto di assicurazione, proprio perché ad essa non spetta analizzare la documentazione tecnica e contrattuale che si riferisce al prodotto.

Nel contesto del completamento del mercato interno nel settore assicurativo, la Commissione è favorevole alla libera circolazione di tutti i prodotti assicurativi offerti dalle varie imprese assicuratrici degli Stati membri. La Commissione proporrà quindi, nella terza direttiva relativa all'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (che sarà presentata prossimamente al Consiglio), la facoltà per i contraenti di acquistare polizze autorizzate dalla legge dello Stato membro dell'assicuratore, anche se non sono commercializzate nello Stato in cui egli risiede, purché esse non siano in contrasto con la normativa vi-

gente nello Stato membro in cui si trova il rischio da coprire. La Commissione intende anche proporre la soppressione di qualsiasi approvazione preventiva dei nuovi contratti di assicurazione.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 866/90  
dell'on. Ernest Glinne (S)  
alla Commissione delle Comunità europee**

(9 aprile 1990)  
(90/C 325/43)

**Oggetto:** Adesione della Comunità alla convenzione europea dei diritti dell'uomo

Nella risposta dell'8 dicembre 1988 all'interrogazione scritta n. 1792/88 (<sup>1</sup>) sul tema in oggetto, la Commissione ricorda che, nel suo memorandum del 10 aprile 1979 relativo all'adesione delle Comunità europee alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, essa si era pronunciata a favore di tale adesione ed ha rammentato in seguito questa posizione favorevole nella sua comunicazione al Parlamento europeo del 24 giugno 1988 concernente l'Europa dei cittadini. Nel suo programma di lavoro per il 1990, al punto 410, la Commissione annuncia di voler «prendere nel 1990 un'iniziativa ai fini dell'adesione della Comunità alla convenzione dei diritti dell'uomo di Strasburgo. Ciò consentirà di garantire, nell'osservanza dei principi di sussidiarietà, una più efficace protezione dei diritti dei cittadini nei confronti degli atti della Comunità».

Le obiezioni ufficiosamente sollevate dal Consiglio all'auspicata adesione sono le seguenti:

1. è l'articolo 66 della convenzione, nella sua formulazione attuale, che non permette alla Comunità europea di aderire, per cui si impone la necessità di rinegoziare le procedure;
2. il ruolo della Corte di giustizia di Lussemburgo verrebbe indebolito e il suo lavoro diventerebbe più lento e complicato a causa dell'intervento degli organismi della convenzione europea (comitato dei ministri e corte);
3. la portata della convenzione europea va al di là dei diritti fondamentali al cui rispetto sono tenute le istituzioni comunitarie nell'esercizio dei poteri loro attribuiti dai trattati: infatti, tanto l'articolo 3 della convenzione relativo alla tortura, quanto l'articolo 5 sulla privazione della libertà, esulano dalle competenze della Comunità che non dispone attualmente di poteri di polizia.

Può la Commissione far sapere se ha già preso la preannunciata iniziativa, tenendo conto non solo di un possibile ricorso all'articolo 235 e della necessità di promuovere l'Europa dei cittadini nel quadro dei Dodici, ma anche

degli avvenimenti che hanno sconvolto e continuano a sconvolgere l'Europa centrale e orientale che guarda alla Comunità come a un baluardo e un simbolo delle libertà?

(<sup>1</sup>) GU n. C 151 del 19. 6. 1989, pag. 36.

**Risposta data dal sig. Delors  
in nome della Commissione**

(21 giugno 1990)

La Commissione non ha ancora preso l'iniziativa annunciata nel suo programma di lavoro.

Essa intende farlo nel corso del terzo trimestre del 1990, prendendo posizione riguardo alle obiezioni sollevate contro l'adesione, in particolare quelle citate dall'onorevole parlamentare. Essa attualizzerà così gli orientamenti proposti nel memorandum del 1979 per adattare la convenzione del 1950 e le sue misure di controllo per il rispetto dei diritti dell'uomo all'adesione della Comunità.

Questi adattamenti potranno appianare gli ostacoli menzionati ai punti 1 e 3 dell'interrogazione.

L'adesione non indebolirebbe il ruolo della Corte di giustizia delle Comunità europee né renderebbe più lente le procedure. Essa comporterebbe solamente il controllo degli atti delle istituzioni comunitarie da parte della commissione e della corte dei diritti dell'uomo, cui sono sottoposte peraltro le corti costituzionali e le corti supreme degli Stati membri senza esserne indebolite.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 900/90**

dell'on. Luigi Vertemati (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(9 aprile 1990)

(90/C 325/44)

*Oggetto:* Prodotti ecologici

Nella sua risoluzione del 19 giugno 1987 (<sup>1</sup>) sulla gestione dei rifiuti il Parlamento europeo si è espresso a favore di un'etichettatura comunitaria per i prodotti ecologici.

Non ritiene la Commissione che sia necessario stabilire urgentemente un sistema comunitario per la promozione del prodotto ecologico basato sulla valutazione del suo impatto ambientale durante tutto il suo ciclo di vita, e che tale sistema dovrebbe applicarsi previa definizione di categorie prioritarie d'impiego dei prodotti?

(<sup>1</sup>) GU n. C 190 del 20. 7. 1987, pag. 154.

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana  
in nome della Commissione**

(27 giugno 1990)

La Commissione sta attualmente preparando una proposta di regolamento mirante all'instaurazione di un sistema comunitario di etichettatura ecologica. I suoi lavori tengono conto dei risultati di uno studio di fattibilità effettuato nel 1989. Lo studio è stato seguito da vicino da un gruppo di riferimento composto da rappresentanti degli ambienti interessati quali l'UNICE, (Unione delle industrie della Comunità europea) il BEUC (Ufficio europeo delle unioni dei consumatori) e il BEE (Ufficio europeo dell'ambiente).

La Commissione proporrà un sistema decentralizzato integrato operante a due livelli:

- a livello comunitario al quale vengono prese le decisioni a carattere uniforme (criteri, selezione finale dei prodotti, sorveglianza) da un comitato di regolamentazione ai sensi dell'articolo 2 della decisione 87/373/CEE del Consiglio del 13 luglio 1987 (<sup>1</sup>), nonché da un comitato multipartito composti da tutti i partner economici;
- a livello nazionale al quale avviene la gestione generale (presentazione delle candidature, notificazione alla Commissione, preselezione e raccomandazioni, stipulazione dei contratti).

I criteri comunitari saranno stabiliti valutando l'impatto dei prodotti sull'ambiente durante tutto il loro ciclo di vita, cioè durante la produzione, la distribuzione, il consumo e l'utilizzazione nonché l'eliminazione dopo l'uso.

(<sup>1</sup>) GU n. L 197 del 18. 7. 1987, pag. 33.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 923/90**

dell'on. Ernest Glinne (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(17 aprile 1990)

(90/C 325/45)

*Oggetto:* Ricorso alla linea di bilancio 636 per la tutela e la promozione delle lingue meno diffuse

La linea di bilancio 636 è stata utilizzata per finanziare in Belgio:

- un colloquio sulla situazione in Belgio della lingua tedesca e dei suoi dialetti, svoltosi ad Arlon il 17/18 gennaio 1987;
- un altro colloquio sul medesimo tema, svoltosi ad Eupen il 26/27 marzo 1987;

- una conferenza organizzata a Bütgenbach nell'ottobre 1989 dall'istituto per la formazione continua delle comunità linguistiche tedesche.

Potrebbe la Commissione render noti i rispettivi importi e le date dell'intervento comunitario, come pure l'identità e l'entità del contributo finanziario degli altri cofinanziatori?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou  
in nome della Commissione**

(20 giugno 1990)

Tra il 1986 e il 1989 la Commissione ha fatto ricorso alla linea di bilancio 636 per la tutela e la promozione delle lingue meno diffuse, per finanziare alcune azioni in Belgio.

**1. Azione**

Incontro preparatorio, svoltosi ad Arlon nei giorni 17 e 18 gennaio 1987 in vista di un convegno sulla situazione della lingua tedesca quale lingua di minoranze etniche in cinque Stati membri (Belgio, Danimarca, Francia, Italia e Lussemburgo), al quale hanno partecipato delegati ed esperti dei suddetti paesi per uno scambio di informazioni.

Organizzatore: il comitato belga dell'ufficio europeo per le lingue meno diffuse.

Finanziamento della Commissione: 15 000 Ecu (pari al 77% del costo totale) per l'organizzazione dell'incontro.

Data dell'accordo: 10 settembre 1986.

Cofinanziatori: altre amministrazioni nazionali e regionali belghe.

**2. Azione**

Pubblicazione degli atti del convegno, svoltosi ad Eupen nei giorni 26 e 27 marzo 1987, sul tema: «Il tedesco quale lingua madre o dialetto abituale nei paesi della Comunità europea».

Organizzatore: il comitato belga dell'ufficio europeo per le lingue meno diffuse.

Finanziamento della Commissione: 6 150 Ecu per coprire le spese di stampa e pubblicazione.

Data dell'accordo: 17 dicembre 1987.

Cofinanziatori: nessuno per quanto concerne questa fase d'azione.

**3. Azione**

Conferenza di giovani appartenenti a 20 minoranze etniche europee, svoltasi a Bütgenbach nell'ottobre 1989.

Organizzatore: IN ED — istituto per la formazione permanente delle comunità linguistiche tedesche.

Finanziamento della Commissione: 11 500 Ecu, pari al 50% del costo totale.

Data dell'accordo: 21 giugno 1989.

Cofinanziatori:

- Gemeinnützige Hermann Niermann Stiftung: BF 1 900 000,
- Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens: BF 100 000,
- Belgische Nationallotterie: BF 50 000.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 931/90**

dell'on. Paul Staes (V)

alla Commissione delle Comunità europee

(17 aprile 1990)

(90/C 325/46)

*Oggetto:* Collaborazione alla CEADS

Nell'ambito della confederazione europea delle attività professionali in materia di rifiuti speciali (CEADS) è stata recentemente creata una federazione europea delle attività per lo smaltimento dei rifiuti di cui fa parte anche il sig. Jean Marie Junger, capo unità del servizio «Gestione rifiuti» della DG XI.

Dato che alla CEADS aderisce il fior fiore (in pratica il 100%) dei mercanti di rifiuti europei che non sempre godono di ottima reputazione, è lecito chiedersi se tutto ciò sia opportuno e corretto.

Può far sapere la Commissione se il sig. Junger è approdato in quella sede in seguito ad un mandato da essa conferitogli nel quadro delle funzioni che egli è tenuto a svolgere?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana  
in nome della Commissione**

(21 giugno 1990)

Il sig. Junger è funzionario delle Comunità europee, capo dell'unità «Gestione rifiuti» della DG XI nell'ambito della Commissione. Egli non esercita nessuna attività in seno alla CEADS.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 942/90**

dell'on. Filippos Pierros (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(17 aprile 1990)

(90/C 325/47)

*Oggetto:* Nuovi impieghi del lino

La Commissione ha promosso, grazie ad ingenti stanziamenti (circa 5 miliardi di Ecu in questi ultimi tempi),

l'impiego del lino nell'industria dell'abbigliamento. Dal momento però che tale mercato è ormai giunto al limite delle possibilità di assorbimento del lino mentre non sembra manifestarsi ricettivo nei confronti delle fibre corte, non ritiene la Commissione (DG VI) che sia indispensabile intensificare gli sforzi per scoprire nuovi impieghi per il lino? Quali misure intende adottare in particolare per individuare nuovi impieghi nel settore dell'industria chimica, delle materie plastiche e delle materie prime?

**Risposta data dal sig. MacSharry  
in nome della Commissione**

(18 luglio 1990)

Le disposizioni comunitarie volte a favorire l'utilizzazione del lino comprendono sia misure per la sua promozione nei settori classici — abbigliamento, arredamento e biancheria da casa — sia provvedimenti per la ricerca di nuovi sbocchi e di prodotti perfezionati, in particolare per aumentare i possibili impieghi delle fibre corte di lino.

Tali misure sono prese nel quadro di un programma relativo alle campagne 1987/1988, 1988/1989 e 1989/1990 presentato dalla Commissione al Consiglio che terminerà ad inizio 1991.

Entro la fine del 1990 la Commissione intende presentare al Consiglio un nuovo programma che preveda misure in materia di informazione e di ricerca su nuovi sbocchi possibili per il settore del lino.

Inoltre il Consiglio ha destinato al finanziamento del lino un importo di 37,50 Ecu l'ettaro per la campagna 1990/1991, importo pari al 10% dell'aiuto a favore del lino tessile per tale campagna.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 953/90**

**dell'on. Raymonde Dury (S)**

**alla Commissione delle Comunità europee**

(25 aprile 1990)

(90/C 325/48)

**Oggetto:** Radioguida sulle automobili con il sistema RDS e relativa standardizzazione

Una buona radioguida rappresenta uno strumento che consente di ridurre i rischi di ingorgo del traffico ed i relativi incidenti. Esiste un sistema chiamato Radio Data System (RDS) o TMC (Traffic Message Channel) che consente una radioguida automatica — la radioassistenza utilizzata dispone di un codice digitalizzato che consente alla stazione emittente di fornire informazioni stradali

suscettibili di essere captate dagli utenti. Ciò richiede apparecchiature speciali, attualmente poco in uso, ma in fase di progressiva diffusione.

La Commissione prende le disposizioni necessarie affinché, tramite la standardizzazione dei materiali e delle procedure, tale sistema possa essere utilizzato agevolmente su tutto il territorio comunitario?

**Risposta data dal sig. Pandolfi  
in nome della Commissione**

(11 giugno 1990)

La Commissione è conscia dell'interesse che presentano i sistemi di radioguida per diminuire i rischi di ingorgo del traffico e di incidenti e per assicurare un'utilizzazione più razionale dell'infrastruttura stradale. Il programma DRIVE (Dedicated Road infrastructure for Vehicle Safety in Europe), sviluppato dalla Commissione, è stato studiato per promuovere le azioni di ricerca e di sviluppo in questo settore particolare, ed i risultati di questo programma dovrebbero avere un impatto favorevole sulla progressione dei lavori di normalizzazione in questo campo.

Uno dei progetti DRIVE è dedicato in modo specifico allo studio dei protocolli di trasmissione del sistema RDS-TMC (Radio Data System — Traffic Message Channel) per diffondere le informazioni sullo stato della circolazione stradale. La capacità di trasmissione di tale sistema, anche se limitata (circa 200 bits/secondo), permette tuttavia di fornire una vasta gamma di servizi stradali, che vanno dall'informazione in tempo quasi reale sullo stato del traffico e sugli incidenti e da previsioni meteorologiche fino ad informazioni per turisti (alberghi, ristoranti, farmacie di turno, ecc.) o informazioni culturali (esposizioni, ecc.). Questo studio viene svolto in stretta collaborazione con l'UER (unione europea di radiodiffusione) e la CEMT (conferenza europea dei ministri dei trasporti).

Inoltre i lavori del comitato tecnico (TC 107) del CENELEC, incaricato dell'elaborazione della norma europea EN 50 067, riguardante la definizione delle specifiche armonizzate del sistema di base (RDS), vengono eseguiti con interesse particolare. La Commissione ha l'intenzione di affidare un mandato di normalizzazione agli organismi europei di normalizzazione che permetta di tener conto dei risultati del progetto di ricerca sopra menzionato, e di coprire i lavori complementari necessari per l'armonizzazione del sistema RDS-TMC riservato all'informazione stradale e alla radioguida degli automobilisti. Questa iniziativa dovrebbe facilitare l'utilizzazione e la diffusione di un sistema armonizzato su tutto il territorio della Comunità europea e promuovere la sua estensione ai paesi dell'EFTA.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 978/90**  
**dell'on. José Valverde Lopez (PPE)**  
**alla Commissione delle Comunità europee**

(25 aprile 1990)

(90/C 325/49)

*Oggetto:* Impatto ecologico di un progetto riguardante l'installazione di una fabbrica per il riciclaggio di sali di alluminio ad Alquife (Granada)

Ad Alquife, in Spagna, si prevede di installare una fabbrica per il riciclaggio di sali di alluminio. Stando a talune informazioni, il suddetto impianto fruirà di un notevole aiuto comunitario giacchè la zona si trova entro l'obiettivo n. 1.

Poiché la giunta di Andalusia è l'organo regionale competente tenuto al rispetto o avente la facoltà di pretendere il rispetto della legislazione comunitaria in materia ecologica e poiché allo stesso tempo gli investimenti comunitari richiedono uno studio di impatto ambientale dei progetti industriali, chiedo alla Commissione di comunicare se è informata del suddetto progetto e, in caso affermativo, se la valutazione tecnico-scientifica dell'impatto ambientale consente o no di procedere all'installazione della suddetta fabbrica.

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana**  
**in nome della Commissione**

(26 giugno 1990)

La Commissione non è a conoscenza del progetto menzionato dall'onorevole in quanto esso non è ancora stato presentato al FESR a titolo di progetto individuale.

In base alle informazioni fornite dalle autorità nazionali competenti, i programmi operativi dell'Andalusia di cui esso potrebbe far parte saranno comunicati alla Commissione soltanto nei prossimi mesi.

Qualora tale progetto dovesse figurare tra le azioni proposte dalla giunta di Andalusia, la Commissione non mancherà di verificarne la conformità con la normativa comunitaria sull'impatto ambientale.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1053/90**  
**dell'on. Mary Banotti (PPE)**  
**alla Commissione delle Comunità europee**

(10 maggio 1990)

(90/C 325/50)

*Oggetto:* Gare di caccia alla lepre

Facendo seguito alla relazione Schmid sulle manifestazioni sportive cruente (\*) la Commissione ha preso provvedi-

menti volti a controllare le gare di inseguimento di lepri vive in ambiente circoscritto, gare che si effettuano in Irlanda?

(\*) Doc. A2-356/88.

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana**  
**in nome della Commissione**

(28 giugno 1990)

Come noto all'onorevole, la relazione Schmid su eventuali azioni legali nei confronti di manifestazioni cruente verso gli animali è stata adottata dal comitato ambiente del Parlamento europeo. La relazione, in quanto parere del comitato ambiente su una serie di petizioni, è stata trasmessa al comitato petizioni, ma il Parlamento europeo non ha ancora adottato su essa una posizione definitiva. La Commissione pertanto non ha ancora ricevuto dal Parlamento europeo alcun documento ufficiale in proposito.

In questa situazione e in relazione all'articolo 130 R dell'Atto unico, la Commissione ritiene preferibile che le gare di inseguimento di lepre, le quali si svolgono, a livello molto circoscritto, in due Stati membri, siano disciplinate da questi Stati.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1063/90**  
**dell'on. Ernest Glinne (S)**

**alla Commissione delle Comunità europee**

(10 marzo 1990)

(90/C 325/51)

*Oggetto:* Fondo pensioni della siderurgia

Durante il periodo di forte crisi della siderurgia, vari Stati membri della Comunità hanno adottato speciali disposizioni sociali a favore dei lavoratori del settore in concomitanza con il loro prepensionamento dovuto a misure di ristrutturazione.

In Belgio la «Centrale metalmeccanici» dell'organizzazione sindacale FGTB ha elaborato, sin dal 1979, un originale progetto di «statuto del lavoratore siderurgico», che prevede la concessione di una pensione anticipata ai lavoratori siderurgici con trent'anni di anzianità di servizio nel settore nonché a quanti hanno compiuto i 50 anni d'età e maturato almeno 10 anni di anzianità di servizio nella siderurgia. Questi pensionamenti volontari sarebbero compensati dalla conseguente assunzione di disoccupati totali beneficiari di indennità, tranne in caso di ristrutturazione riconosciuta dalle organizzazioni sindacali.

I costi del rimpasto occupazionale verrebbero finanziati tramite un intervento dello Stato, sovvenzioni della CECA e un contributo del datore di lavoro calcolato sulle retribuzioni soggette alle trattenute per la previdenza sociale. Queste diverse risorse finanziarie confluirebbero in un «Fondo nazionale» gestito su base paritetica ed incaricato di garantire il pagamento ai beneficiari.

Può la Commissione far sapere:

- se non ritiene che, nel quadro dello «spazio sociale europeo», un tale progetto potrebbe servire da modello per disposizioni identiche applicabili ai lavoratori siderurgici dei dodici Stati membri della Comunità;
- se non ritiene che un tale progetto contribuirebbe a far pesare gli stessi oneri finanziari su tutte le aziende siderurgiche, a eliminare le conseguenze disastrose dei processi di razionalizzazione nonché a rafforzare le possibilità di lavoro per i giovani;
- quali sono le possibilità di finanziamento che la CECA potrebbe destinare al «Fondo nazionale» previsto in tale progetto di «statuto del lavoratore siderurgico»;
- qual è la situazione attuale relativa a questo tipo di disposizioni (prepensionamento associato al versamento di indennità) prese dagli Stati membri?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou  
in nome della Commissione**

(21 giugno 1990)

In merito alla proposta concernente il progetto di «statuto del lavoratore siderurgico», la Commissione ricorda che tale questione è già stata esaminata, in particolare nel quadro della commissione mista per l'armonizzazione delle condizioni di lavoro nel settore siderurgico. Non si è però giunti ad un accordo non essendo stata la proposta accettata da tutte le delegazioni.

Gli Stati membri tendono piuttosto a revocare le norme d'eccezione adottate nel periodo precedente nell'ambito di una «normalizzazione» del settore siderurgico rispetto agli altri settori industriali.

Quanto alla Commissione, essa ha ora armonizzato le condizioni e le modalità d'intervento della CECA per gli aiuti alla riconversione dei lavoratori, previsti dall'articolo 56, paragrafo 2 b) del trattato di Parigi, che costituisce la base giuridica di tale intervento. Le sovvenzioni a lavoratori in prepensionamento sono concesse soltanto se questi hanno perso l'impiego in un'attività della CECA in seguito all'introduzione di misure definitive di cessazione, riduzione o mutamento d'attività e sono subordinate al versamento da parte dello Stato membro di un contributo equivalente per lo meno alla sovvenzione concessa dalla CECA. L'importo di tale sovvenzione deve rispettare ormai massimali comuni, precisati nelle convenzioni bilaterali.

Le suddette norme sono da applicarsi in tutti gli Stati membri, a prescindere dai loro sistemi interni di organizzazione.

Sembra dunque opportuno tener conto di questo nuovo assetto durante l'esame della questione in oggetto.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1084/90

dell'on. Winifred Ewing (ARC)

alla Commissione delle Comunità europee

(10 maggio 1990)

(90/C 325/52)

**Oggetto:** Aiuti comunitari per le zone che subiscono perdite di posti di lavoro nel settore dell'industria nucleare

Preso atto della recente iniziativa RECHAR annunciata dalla Commissione a favore della riconversione economica delle zone colpite dalla perdita di posti di lavoro nel settore minerario, vorrà la Commissione stessa impegnarsi nell'elaborazione di un analogo programma a favore delle zone colpite da perdite di posti di lavoro nel settore dell'industria nucleare, considerato che addirittura 50 centrali nucleari saranno smantellate entro l'anno 2000?

**Risposta data dal sig. Cardoso e Cunha  
in nome della Commissione**

(21 giugno 1990)

La Commissione non condivide il punto di vista dell'onorevole parlamentare secondo il quale 50 centrali elettro-nucleari saranno chiuse verso l'anno 2000.

Inoltre, qualora alcune centrali dovessero arrivare alla fine del loro ciclo tecnico e economico, esse dovranno essere sostituite da nuove centrali elettriche — elettronucleari o convenzionali — che potranno assorbire il personale qualificato rimasto disponibile in seguito alla chiusura di tali centrali di vecchio tipo.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1091/90

dell'on. Jean-Pierre Raffarin (LDR)

alla Commissione delle Comunità europee

(10 maggio 1990)

(90/C 325/53)

**Oggetto:** Prodotti omeopatici

Poiché la Commissione ha proposto al Consiglio direttive finalizzate a garantire la sicurezza dell'impiego dei prodotti omeopatici sull'uomo e sugli animali, si chiede:

Intende la Commissione proporre anche direttive che consentano di pronunciarsi in merito all'efficacia di tali prodotti?

**Risposta data dal sig. Bangemann  
in nome della Commissione**

(21 giugno 1990)

Nelle sue proposte relative ai farmaci omeopatici (<sup>1</sup>), trasmesse al Consiglio e al Parlamento, la Commissione ha voluto restare neutra nella controversia che oppone partigiani e avversari dell'efficacia della medicina omeopatica. L'ottavo considerando di queste due proposte ricorda la difficoltà metodologica che sussisterebbe nell'applicare i principi generali dei test clinici, concepiti per i medicinali convenzionali, alla medicina omeopatica.

Le proposte sono anzitutto volte ad assicurare la sicurezza dei consumatori quanto alla qualità e all'innocuità di questi rimedi, i quali si differenziano dagli altri medicinali per un'etichettatura particolare.

Per quanto riguarda l'efficacia terapeutica, le proposte prevedono due regimi distinti:

- all'articolo 7, un regime semplificato senza dimostrazione dell'efficacia, per taluni prodotti sicuri e presentati senza nessuna indicazione terapeutica;
- all'articolo 9, la prova dell'efficacia è richiesta per gli altri medicinali omeopatici, in particolare per quelli presentati come efficaci in una determinata indicazione.

(<sup>1</sup>) GU n. C 108 dell'1. 5. 1990, pag. 10.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1107/90**

dell'on. James Ford (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(14 maggio 1990)

(90/C 325/54)

*Oggetto:* Trasferibilità dei diritti pensionistici

Con l'approssimarsi del 1992 la Commissione ha preso misure volte a rendere trasferibili per l'intera carriera lavorativa i contributi pensionistici dei lavoratori migranti? Se non lo ha ancora fatto, lo farà sulla base dell'Atto unico? Se ha già preso misure in proposito, può essa formulare un parere in merito alla situazione del cittadino di cui alla corrispondenza allegata?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou  
in nome della Commissione**

(20 luglio 1990)

Le pensioni statali di base sono state rese trasferibili molti anni fa per garantire la libera circolazione dei lavoratori

nella Comunità europea. A norma dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 (<sup>1</sup>) del Consiglio è però possibile trasferire solo il diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e non i contributi pensionistici accumulati.

Tali regolamenti, che coordinano i diversi regimi di sicurezza sociale degli Stati membri, non riguardano i regimi pensionistici di categoria. La Commissione teme che tale mancanza di coordinamento possa costituire un ostacolo alla libera circolazione delle persone e sta ora esaminando la questione. Nel suo programma d'azione concernente l'applicazione della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, essa ha pertanto annunciato la sua intenzione di sottoporre al Consiglio una comunicazione in materia per dar corpo al dibattito politico.

Non rientrano tuttavia in tale contesto coloro che richiedono il trasferimento dei contributi versati nel quadro di un regime pensionistico statale oggetto dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72. Queste persone potranno chiedere a ciascuno dei regimi pensionistici statali cui hanno versato contributi durante la carriera lavorativa di corrispondere loro la rispettiva quota una volta raggiunta l'età pensionabile stabilita secondo il regime.

Tale sistema è applicato da anni per un gran numero di lavoratori migranti e garantisce maggior protezione contro l'erosione del valore reale dei contributi versati individualmente di quanto possa garantirla il trasferimento in gran parte dei sistemi pensionistici privati.

Inoltre tali trasferimenti risulterebbero incompatibili per il fatto che i regimi pensionistici statali vengono finanziati attraverso la tassazione della retribuzione al momento in cui viene versata, il che significa che i contributi non vengono investiti a favore della persona assicurata fino al suo pensionamento, ma vengono utilizzati per pagare coloro che sono già in pensione. Le pensioni di coloro che attualmente versano contributi ad un regime pensionistico saranno finanziate da una generazione futura di lavoratori.

(<sup>1</sup>) GU n. L 230 del 22. 8. 1983, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3811/86 (GU n. L 355 del 16. 5. 1986).

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1116/90**

dell'on. Proinsias De Rossa (CG)

alla Commissione delle Comunità europee

(14 maggio 1990)

(90/C 325/55)

*Oggetto:* Ispettorato per la sicurezza nucleare

Può comunicare la Commissione se valuta positivamente l'istituzione a livello comunitario di un ispettorato nucleare incaricato di ispezionare le centrali nucleari e gli impianti di ritrattamento negli Stati membri al fine di assicurare l'osservanza degli standard di sicurezza europei? Può inoltre precisare quali studi sono stati effettuati sulla fattibilità di tale progetto e quali scadenze sono previste

per la sua attuazione; se i governi degli Stati membri e, in caso affermativo, quali hanno presentato proposte in materia; quali proposte o discussioni hanno avuto luogo o sono previste con i paesi europei extracomunitari, specificando di quali Stati si tratta nonché l'eventuale loro reazione?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana  
in nome della Commissione**

(9 agosto 1990)

La Commissione ha deciso, in data 20 dicembre 1989, di riprendere le ispezioni, ai sensi dell'articolo 35 del trattato Euratom, degli impianti destinati a sorvegliare il tasso di radioattività nell'ambiente ed a controllare il rispetto delle norme di base (direttiva 80/836/Euratom) (1). In linea di principio le attività d'ispezione riguarderanno tutti gli impianti che rigettano gli effluenti radioattivi, ma si applicheranno soprattutto alle centrali nucleari e agli impianti di riciclaggio.

Le ispezioni permetteranno alla Commissione di sapere se le norme di base vengono applicate uniformemente negli Stati membri e favoriranno l'armonizzazione della loro applicazione senza che questo fatto implichi un trasferimento della responsabilità propria delle autorità nazionali che consiste nell'assicurare l'osservanza delle norme di base.

Attualmente la Commissione è impegnata in una serie di riunioni bilaterali con gli Stati membri che possiedono impianti nucleari, al fine di stabilire le modalità particolari per l'organizzazione delle ispezioni. La Commissione prevede di cominciare dette ispezioni prima della fine di quest'anno.

Benché la decisione della Commissione interessi unicamente gli Stati membri della Comunità che siano firmatori del trattato Euratom, alcuni paesi terzi tra cui la Cecoslovacchia hanno dimostrato un certo interesse per questo genere di controlli. Attualmente la Commissione sta riflettendo sui mezzi per mettere a disposizione dei paesi terzi che lo richiedano le sue conoscenze in materia di sicurezza nucleare.

(1) GU n. L 246 del 17. 9. 1980, pag. 1.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1124/90**

dell'on. Thomas Maher (LDR)

alla Commissione delle Comunità europee

(14 maggio 1990)

(90/C 325/56)

**Oggetto:** Statistiche sui saldi relativi all'occupazione, all'emigrazione dalla Comunità e alla migrazione intracomunitaria

La Commissione ha recentemente affermato che dal 1984 sono stati creati nella Comunità 8,5 milioni di posti di

lavoro. Avulso dal suo contesto, questo dato non fornisce un quadro esauriente della situazione. Può la Commissione far sapere come effettivamente stanno le cose in termini di posti di lavoro creati e perduti nel periodo in questione?

Può inoltre far sapere quali sono i dati relativi al saldo migratorio netto dalla Comunità e al saldo migratorio intracomunitario per il suddetto periodo e per la popolazione in età lavorativa?

**Risposta data dal sig. Christophersen  
in nome della Commissione**

(29 giugno 1990)

Il sistema statistico comunitario permette di ottenere stime affidabili del livello dell'occupazione e della popolazione e di derivarne le variazioni di livello.

È per contro praticamente impossibile seguire nel tempo l'insieme dei percorsi individuali, per ragioni sia metodologiche (trattamento dei cambiamenti sopravvenuti nell'occupazione), sia di bilancio (costo delle inchieste), sia giuridiche (leggi sulla protezione della vita privata).

Tuttavia l'inchiesta comunitaria sulle forze di lavoro raccoglie alcune informazioni relative ai cambiamenti, fra un anno e l'altro, nella situazione occupazionale dei singoli.

Dalle dichiarazioni delle persone intervistate nella Comunità (ad eccezione dell'Italia, in cui questa domanda non viene posta) risultano i dati seguenti per quanto riguarda le differenze nella situazione dei singoli da un anno all'altro:

	<i>(in milioni)</i>	
	Primavera 1986-1987	Primavera 1987-1988
Hanno il proprio posto di lavoro	6,09	6,15
Hanno trovato lavoro	7,75	8,96
Hanno mantenuto il proprio posto di lavoro	125,9	128,4
Aumento netto	1,66	2,81

I risultati in questione si basano su domande retrospettive di limitata affidabilità sopravvenuti nel corso del periodo: si limitano infatti a raffrontare la situazione all'inizio e alla fine del periodo dato.

Dato che la Spagna e il Portogallo hanno risposto all'inchiesta comunitaria sulle forze di lavoro solo a partire dal 1986, l'analisi di cui sopra non è possibile per i periodi dal 1985 al 1986 e dal 1984 al 1985; per il periodo 1988-1989 essa potrà essere effettuata solo quando tutti gli istituti statistici nazionali avranno risposto i questionari all'Istituto statistico delle Comunità europee.

L'inchiesta, che si svolge sul territorio della Comunità, non fornisce alcuna informazione circa l'emigrazione extracomunitaria. I dati sull'immigrazione dai paesi non comunitari e sulle migrazioni intracomunitarie sono inoltre, per ragioni tecniche, sistematicamente sottovalutati.

Non è attualmente possibile distinguere le due componenti (immigrazione ed emigrazione) del saldo migratorio in tutti gli Stati membri, né suddividerle per classe d'età. Il saldo migratorio nell'insieme della Comunità risulta dalla tabella che segue:

(in migliaia di persone)

Periodo	Saldo migratorio
1983-1984	+ 38
1984-1985	+ 299
1985-1986	+ 312
1986-1987	+ 326
1987-1988	+ 555

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1210/90

dell'on. François-Xavier de Donnée (LDR)

alla Commissione delle Comunità europee

(22 maggio 1990)

(90/C 325/57)

**Oggetto:** Livelli massimi di esposizione al radon

Nel febbraio 1990 la Commissione ha adottato una raccomandazione sulla protezione del pubblico contro l'esposizione al radon all'interno degli edifici.

1. Ha la Commissione adottato iniziative — e quali — per ottenere esaurienti informazioni dagli Stati membri circa l'osservanza di tale raccomandazione?
2. Secondo quali termini, modalità e calendario, la Commissione conta di riesaminare il testo della raccomandazione ai fini di una sua trasformazione in direttiva?
3. Per quali motivi la Commissione non ha ritenuto opportuno presentare fin dal primo momento una proposta di direttiva anziché una raccomandazione?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana  
in nome della Commissione**

(21 giugno 1990)

Il 21 febbraio 1990 la Commissione ha adottato una raccomandazione relativa alla protezione della popolazione contro i pericoli connessi all'esposizione al radon all'interno degli edifici<sup>(1)</sup>. La natura del problema, le possibili implicazioni dei risultati delle ricerche scientifiche in corso su taluni aspetti di questo problema, l'assenza di iniziative a livello nazionale salvo in un solo Stato membro,

hanno indotto la Commissione a ritenere che per il momento una raccomandazione fosse più appropriata di una direttiva.

La Commissione riunirà ancora nel 1990 i rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri al fine di essere informata sull'applicazione attuale di questa raccomandazione e sulle azioni progettate dai vari Stati membri.

La Commissione continuerà ad incoraggiare la ricerca scientifica in questo settore, in particolare mediante quattro importanti progetti plurinazionali nel quadro del programma radioprotezione 1990-1991, e a seguire attentamente le iniziative nazionali. Sulla base dei dati e delle esperienze acquisite la Commissione riesaminerà il testo della raccomandazione le cui disposizioni potrebbero essere incluse nella direttiva in materia di norme di base (direttiva 80/836/Euratom)<sup>(2)</sup> relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi di radiazioni ionizzanti in occasione di una prossima revisione.

<sup>(1)</sup> GU n. L 80 del 27. 3. 1990, pag. 26.

<sup>(2)</sup> GU n. L 246 del 17. 9. 1980, pag. 1.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1216/90

dell'on. François-Xavier de Donnée (LDR)

alla Commissione delle Comunità europee

(22 maggio 1990)

(90/C 325/58)

**Oggetto:** Creazione di un «Business Council» CEE-India

Il 6 marzo 1990, in occasione della visita a Bruxelles del ministro degli affari esteri indiano, il commissario Matutes ha proposto la creazione di un «Business Council» tra la CEE e l'India.

1. Quali iniziative conta la Commissione di intraprendere per realizzare tale proposta?
2. Ha la Commissione già consultato in proposito gli ambienti industriali?
3. Ha infine essa già realizzato uno studio di fattibilità sul progetto, in particolare per quanto concerne la natura giuridica di tale istituto?

**Risposta data dal sig. Matutes  
in nome della Commissione**

(30 luglio 1990)

La commissione mista CEE-India, riunitasi a Bruxelles il 30/31 maggio 1990, ha approfondito l'idea di creare un «Business Forum» (non un «Council»).

La proposta prevede un «Business Forum» che dovrebbe riunirsi due volte l'anno, comprendente i rappresentanti dei ministri indiani, i funzionari operanti nel settore finanziario, commerciale e industriale, la Commissione delle Comunità europee, le camere di commercio nazionali nonché le principali associazioni economiche e le industrie.

L'obiettivo è creare un forum *informale* che discuta e approfondisca i problemi relativi alla cooperazione commerciale attraverso lo scambio di informazioni sull'andamento dello sviluppo, le strategie generali e le questioni politiche.

Per approfondire il progetto la Commissione è in contatto con il governo indiano, gli Stati membri e il mondo degli affari. Allo stato attuale tuttavia non si prevede di realizzare degli studi.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1249/90

dell'on. José Valverde Lopez (PPE)  
alla Commissione delle Comunità europee  
(22 maggio 1990)  
(90/C 325/59)

*Oggetto:* Programma di riciclaggio dei rifiuti salini provenienti degli impianti per la raffinazione dell'alluminio

Nel quadro del programma comunitario ACA (azioni comunitarie nel settore dell'ambiente) è stato approvato un progetto relativo a «Un sistema di riciclaggio dei rifiuti salini provenienti dai forni rotativi degli impianti per la raffinazione dell'alluminio» che dovrà essere attuato dall'impresa «Andaluz de recuperación de Sales SA» (Almeria), la quale ha ricevuto una sovvenzione di 755 375 Ecu. Vuole la Commissione rendere nota la capacità dell'impianto progettato e il volume previsto dei residui da trattare e far sapere altresì se si tratta o meno di un semplice progetto pilota? Si desidera inoltre sapere se per decidere l'assegnamento di tale sovvenzione la Commissione ha fatto riferimento a uno studio approfondito sull'impatto ambientale del progetto in questione e a relazioni sulla salute dei lavoratori, minacciata — tra l'altro — dagli effetti della polvere di alluminio, spesso all'origine del cosiddetto morbo di Shaver.

Risposta data dal sig. Ripa di Meana  
in nome della Commissione  
(20 settembre 1990)

La dimensione dell'impianto progettato, secondo quanto indicato nella proposta, consente di trattare 100 000 t di rifiuti l'anno.

Per poter chiedere una sovvenzione per progetti dimostrativi che rientrano nel programma ACA (azioni della Comunità che riguardano l'ambiente) non è necessario allegare alla proposta una qualsiasi relazione di valutazione dell'impatto sull'ambiente o dei provvedimenti neces-

sari per proteggere la salute dei lavoratori degli impianti industriali. La richiesta di tali relazioni deve essere formulata dalle autorità competenti degli Stati membri al momento del rilascio della licenza per l'impianto industriale in questione. Il programma ACA è centrato sullo sviluppo tecnologico, nel caso all'esame sullo sviluppo delle tecnologie di riciclaggio dei rifiuti.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1292/90

dell'on. Johanna-Christina Grund (DR)  
alla Commissione delle Comunità europee  
(22 maggio 1990)  
(90/C 325/60)

*Oggetto:* Risanamento ecologico di un'azienda che inquina l'Elba

Secondo dati forniti da Greenpeace la ditta farmaceutica GERMED di Dresda (Repubblica democratica tedesca) avrebbe immesso per decenni sostanze cancerogene nell'Elba.

Si chiede pertanto alla Commissione:

- se nel frattempo è venuta a conoscenza della portata complessiva delle scandalose immissioni di sostanze nocive compiute dalla ditta GERMED e se può fornire informazioni dettagliate al Parlamento europeo circa la pericolosità di tali immissioni per la popolazione che vive lungo il corso del fiume sino alla foce;
- se è al corrente del fatto che alcune migliaia di lavoratori della GERMED sono attualmente disoccupati dal momento che la ditta ha dovuto sospendere la produzione;
- se può comunicare fino a che punto la ditta GERMED possa inoltrare alla Commissione la richiesta di un aiuto finanziario specifico della Comunità (fondi per la Repubblica democratica tedesca nel quadro del programma PHARE e del BERD) per risanare i propri impianti di scarico malfunzionanti;
- quando la GERMED potrebbe disporre al più presto di tali risorse finanziarie per adeguare i propri impianti di scarico alle norme comunitarie in vigore;
- se può indicare l'esatta procedura da seguire affinché la GERMED funga da modello esemplare in questo settore per altre aziende della Germania centrale.

Risposta data dal sig. Ripa di Meana  
in nome della Commissione  
(6 agosto 1990)

1 e 2. La Commissione non è stata informata né delle immissioni di sostanze cancerogene nell'Elba effettuate dalla ditta GERMED, né della sospensione della produzione.

3 e 5. Ogni richiesta di aiuto comunitario dovrà provenire dal governo della Repubblica federale di Germania e non dalla ditta stessa. Quest'ultima dovrà quindi espletare le formalità necessarie a tale riguardo sul piano nazionale.

Per quanto riguarda la BERD, le richieste di intervento potranno essere inoltrate direttamente dalla ditta in questione. È da tener presente che questa nuova banca, che diventerà operativa nel corso del primo semestre del 1991, adotterà misure destinate a promuovere nel quadro dell'insieme delle sue attività uno sviluppo sano e durevole dal punto di vista dell'ambiente.

4. Non essendo a conoscenza del fascicolo, la Commissione non è in grado di dare le informazioni richieste.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1336/90

dell'on. Alonso Puerta (GUE)

alla Commissione delle Comunità europee

(11 giugno 1990)

(90/C 325/61)

**Oggetto:** Radiazioni nel centro di ricerche energetiche, ambientali e tecnologiche di Madrid

Qualsiasi attività che comporti rischi di radiazioni ionizzanti è disciplinata nell'ambito comunitario dalle disposizioni della direttiva 80/836/Euratom del Consiglio (\*) che stabilisce le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione contro tali radiazioni.

In tal senso la situazione del centro di ricerche energetiche, ambientali e tecnologiche (CIEMAT), che ha interessato notevolmente l'opinione pubblica, riveste una tale gravità da rendere necessario un intervento urgente della Commissione presso le autorità spagnole.

Di fronte alla gravità dei fatti denunciati, è lecito pensare che le misure previste per proteggere i lavoratori del CIEMAT presentino notevolissime carenze di applicazione.

1. Quali iniziative intende adottare la Commissione nei confronti delle autorità spagnole per assicurare il rispetto della direttiva 80/836/Euratom all'interno del CIEMAT?
2. Quali misure urgenti intende prendere la Commissione per proteggere non solo la salute dei lavoratori del CIEMAT che è in grave pericolo, ma anche quella dei loro discendenti?

(\*) GU n. L 246 del 17. 9. 1980, pag. 1.

#### Risposta data dal sig. Ripa di Meana in nome della Commissione

(13 settembre 1990)

Nel quadro del suo compito di vegliare all'applicazione dei trattati, la Commissione ha constatato che la legislazione spagnola in materia di protezione sanitaria contro le radiazioni ionizzanti è in ampia misura conforme alla direttiva 80/836/Euratom del Consiglio del 15 luglio 1980. Sussistono tuttavia delle divergenze in dettagli, cosa che ha indotto la Commissione ad aprire una procedura d'infrazione. In merito a tale punto l'onorevole parlamentare potrà vedere la risposta data dalla Commissione alla sua interrogazione scritta n. 1430/90 (\*).

Dalle informazioni che la Commissione ha ottenuto dal Consejo de seguridad nuclear, l'autorità competente per assicurare il rispetto delle norme di radioprotezione nel CIEMAT, risulta che i lavoratori vengono costantemente sorvegliati dal consejo mediante ispezioni, valutazioni, riunioni tecniche.

È stato in questo contesto che, in seguito a un incidente di lavoro presso il CIEMAT il 9 aprile 1990 che ha comportato un superamento del limite della dose annua per un lavoratore esposto a radiazioni ionizzanti, il consejo ha proceduto ad un esame delle circostanze dell'incidente e ha adottato le misure per limitare le sue conseguenze, conformemente a quanto stabilito dalla direttiva 80/836/Euratom.

In queste circostanze la Commissione non dubita che le autorità spagnole abbiano preso e continuino a prendere tutte le misure del caso per svolgere i loro compiti di controllo.

(\*) Vedi pagina 37 della presente Gazzetta ufficiale.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1350/90

dell'on. Llewellyn Smith (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(11 giugno 1990)

(90/C 325/62)

**Oggetto:** Relazione sulle attività del controllo di sicurezza dell'Euratom — Paragrafo 27

Con riferimento al paragrafo 27 della relazione sull'attività del controllo di sicurezza dell'Euratom (SEC(90) 452 def.), può la Commissione far sapere per quali casi a partire i) dall'istituzione della Comunità europea dell'energia atomica nel 1957 e ii) dall'entrata in vigore del regolamento (Euratom) n. 3227/76 (\*) le sono state segnalate anomalie o infrazioni alle norme in materia di controllo di sicurezza, e può essa fornire informazioni esaurienti su tali casi?

(\*) GU n. L 363 del 31. 12. 1976, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Cardoso e Cunha  
in nome della Commissione**

(23 luglio 1990)

La Commissione invita l'onorevole a far riferimento alla risposta da essa data all'interrogazione scritta n. 1633/85 dell'on. Ford (\*) e all'«Affare Plumbat».

(\*) GU n. C 62 del 17. 3. 1986.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1352/90**

**dell'on. Llewellyn Smith (S)**

**alla Commissione delle Comunità europee**

(11 giugno 1990)

(90/C 325/63)

**Oggetto:** Relazione sull'attività del controllo di sicurezza dell'Euratom — Materiali contaminati da plutonio

Con riferimento ai paragrafi da 53 a 58 della relazione sull'attività del controllo di sicurezza dell'Euratom (SEC(90) 452 def.), può la Commissione far sapere in quale misura si è tenuto conto, nella messa a punto del sistema di contabilità dei materiali nucleari, dell'affidabilità dei dati relativi al plutonio presente nei PCM (residui contaminati dal plutonio)?

**Risposta data dal sig. Cardoso e Cunha  
in nome della Commissione**

(23 luglio 1990)

Conformemente all'articolo 79 del trattato Euratom e alle pertinenti disposizioni del regolamento (Euratom) n. 3227/76, la Commissione non considera necessario elaborare un ulteriore sistema di contabilità dei residui contaminati dal plutonio.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1388/90**

**dell'on. Jean-Claude Pasty (RDE)**

**alla Commissione delle Comunità europee**

(13 giugno 1990)

(90/C 325/64)

**Oggetto:** Proposta di regolamento (COM(89) 496 def.) relativa alla commercializzazione delle carni di selvaggina

Recentemente si sono sviluppati allevamenti di selvaggina, in particolare cervidi e cinghiali la cui carne è destinata alla commercializzazione nella Comunità.

Si tratta di una diversificazione interessante dell'attività agricola che consente di combattere talune eccedenze.

Una proposta di regolamento comunitario (COM(89) 496 def.) volta ad armonizzare le condizioni di commercializzazione della carne di selvaggina rischia di compromettere lo sviluppo di questi allevamenti. Gli allevatori di questo tipo di selvaggina, per evitare di trovarsi in una specie di ghetto, chiedono che le carni prodotte a partire dalla selvaggina d'allevamento allevate vengano classificate appunto come «carni» a titolo della direttiva 64/433/CEE (\*) o delle sue versioni successive.

In effetti non pare sussistere alcuna ragione a priori perché queste carni prodotte in condizioni rigorose di qualità non vengano macellate, tagliate, immagazzinate come le carni provenienti da animali domestici classici, e ciò indipendentemente dalle possibilità locali di macellazione previste dalla proposta.

La Commissione può far sapere la sua posizione riguardo alla questione e, eventualmente, proporre una modifica della sua proposta al fine di tener conto dei recenti sviluppi dell'allevamento di selvaggina che meritano di essere incoraggiati?

(\*) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.

**Risposta data dal sig. Mac Sharry  
in nome della Commissione**

(25 luglio 1990)

La proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alle carni di coniglio e di selvaggina (COM(89) 469 def. (\*) estende alle carni di selvaggina d'allevamento provenienti da grossi mammiferi quali cervi o cinghiali le stesse condizioni previste per le carni fresche in base alla direttiva 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche.

Sono previste deroghe per il consumo personale, le vendite di piccole quantità e la caccia sul luogo d'origine della selvaggina da allevamento.

(\*) GU n. C 327 del 30. 12. 1989, pag. 40.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1403/90**

**dell'on. Christine Oddy (S)**

**alla Commissione delle Comunità europee**

(13 giugno 1990)

(90/C 325/65)

**Oggetto:** Diritto di sciopero nella Comunità europea

La Commissione quando intende introdurre proposte legislative per stabilire un diritto di sciopero su scala comunitaria onde assicurare che i lavoratori non vengano licenziati, colpevolizzati o penalizzati in caso di sciopero?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou  
in nome della Commissione**  
(25 giugno 1990)

Il programma d'azione della Commissione per l'applicazione della Carta comunitaria dei diritti sociali dei lavoratori non prevede nessuna misura di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda il diritto di sciopero.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1430/90  
dell'on. Alonso Puerta (GUE)**  
alla Commissione delle Comunità europee  
(13 giugno 1990)  
(90/C 325/66)

**Oggetto:** L'applicazione della direttiva 80/386/CEE in Spagna

In seguito alla mia interrogazione parlamentare concernente le radiazioni nel centro di ricerche energetiche ambientali e tecnologiche (Madrid-Spagna) gradirei che la Commissione mi fornisca le seguenti informazioni:

Dalla sesta relazione sull'applicazione del diritto comunitario si desume che, per quanto riguarda la direttiva 80/836/CEE relativa alla protezione sanitaria dei lavoratori contro le radiazioni ionizzanti, il governo spagnolo non starebbe applicando correttamente tale direttiva. In effetti, il 31 dicembre 88, la Commissione ha inviato alle autorità spagnole una lettera (A484/88) che significa l'avvio della procedura di infrazione a norma dell'articolo 169 del trattato.

1. Può precisare la Commissione se questo caso è stato archiviato?
2. In caso contrario la Commissione può indicare in quale fase si trova la procedura di infrazione?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana  
in nome della Commissione**  
(1° agosto 1990)

La Commissione è intervenuta presso le autorità spagnole nel quadro della procedura d'infrazione, alla quale fa riferimento l'onorevole parlamentare. In considerazione della risposta ricevuta, la Commissione ha deciso di proseguire il procedimento.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1449/90  
dell'on. Ian White (S)**  
alla Commissione delle Comunità europee  
(13 giugno 1990)  
(90/C 325/67)

**Oggetto:** Sperimentazione di prodotti cosmetici sugli animali

Può far sapere la Commissione in base a quali considerazioni scientifiche ha proposto la sperimentazione obbligatoria dei prodotti cosmetici sugli animali e se tale obbligo già vige in qualche Stato membro?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana  
in nome della Commissione**  
(17 luglio 1990)

La Commissione si pregia di rinviare l'onorevole parlamentare alla risposta da essa data all'interrogazione scritta n. 609/90 dell'on. Bryan Cassidy (<sup>1</sup>).

(<sup>1</sup>) GU n. C 266 del 22. 10. 1990, pag. 37.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1522/90  
dell'on. Gordon Adam (S)**  
alla Commissione delle Comunità europee  
(21 giugno 1990)  
(90/C 325/68)

**Oggetto:** Emissioni di formaldeide

Nel Regno Unito attualmente nessuna legge disciplina la produzione di resina di formaldeide benché si sappia che le emissioni di tale prodotto contengano diossina e furano. Nella Repubblica federale di Germania esiste invece una precisa normativa che sarà resa ancora più rigorosa entro il 1992.

Stando a informazioni fornite dalla Commissione, la formaldeide è definita a livello comunitario come una «sostanza cancerogena» della categoria 3 e in quanto tale la sua produzione non forma l'oggetto di alcun regolamento comunitario.

Potrebbe la Commissione europea confermare ciò per iscritto e delucidare in dettaglio i motivi per cui non si eseguono controlli sulle emissioni di formaldeide?

Potrebbe inoltre la Commissione fornire informazioni sui controlli che vengono effettuati negli Stati membri nonché in Austria e Svezia?

Infine, intende la Commissione prendere in esame la possibilità che l'attuale situazione, caratterizzata dalla mancanza di controlli, cambi facendo sì che i lavoratori del settore e quelli che risiedono in prossimità degli impianti siano tutelati contro prodotti a rischio per la loro salute?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana  
in nome della Commissione**

(27 luglio 1990)

La Commissione conferma che la formaldeide è stata classificata ed etichettata come sostanza cancerogena della categoria 3 secondo la direttiva 87/432/CEE del Consiglio del 3 agosto 1987 <sup>(1)</sup> che adegua per l'ottava volta al progresso tecnico la direttiva 67/548/CEE <sup>(2)</sup>. Le sostanze cancerogene della categoria 3 sono sostanze potenzialmente negative per l'essere umano dati i loro possibili effetti cancerogeni ma per le quali i dati disponibili non sono sufficienti ai fini di una valutazione conclusiva. Esistono delle prove a seguito di studi effettuati su animali ma esse non bastano per classificare tale sostanze nella categoria 2.

Le fonti principali delle emissioni di formaldeide nell'atmosfera sono i processi industriali nei quali la formaldeide è usata come materia prima e l'impiego di prodotti contenenti formaldeide. Entrambe queste fonti provocano soprattutto un inquinamento in ambienti chiusi con conseguenti, possibili rischi per i lavoratori e i consumatori. Come inquinante atmosferico, la formaldeide agisce quale composto organico volatile e subisce una rapida degradazione mediante ossidazione.

Il 12 giugno 1989 in Consiglio ha adottato la direttiva 89/391/CEE <sup>(3)</sup> concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro. La direttiva prevede una strategia generale intesa a tutelare la salute e la sicurezza sul lavoro in tutti i settori di attività e si basa sui principi della prevenzione primaria o protezione all'origine.

Nel quadro della direttiva 89/1107/CEE del Consiglio <sup>(4)</sup>, modificata con direttiva 88/642/CEE del Consiglio <sup>(5)</sup>, la Commissione inoltre sta elaborando valori limite per l'esposizione professionale. Altri lavori comprenderanno probabilmente valori limite per l'esposizione professionale alla formaldeide.

<sup>(1)</sup> GU n. L 239 del 21. 8. 1987, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 196 del 16. 8. 1967, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 183 del 29. 6. 1989, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 327 del 3. 12. 1980, pag. 8.

<sup>(5)</sup> GU n. L 356 del 24. 12. 1988, pag. 74.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1553/90**

dell'on. Christine Crawley (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(27 giugno 1990)

(90/C 325/69)

**Oggetto:** Informazioni centralizzate per ridurre la sperimentazione su animali

Sa la Commissione se esiste una banca centralizzata di dati in materia di test alla quale poter ricorrere per ridurre

le sperimentazioni su animali, sopprimendo, ad esempio, gli inutili doppioni?

In caso negativo, sarebbe essa disposta a favorirne la creazione e, se sì, in che modo?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana  
in nome della Commissione**

(1° agosto 1990)

Esistono varie banche commerciali di dati che dispongono di informazioni tossicologiche sui prodotti chimici, sui pesticidi, sui medicinali, ecc., che possono essere utilizzate per evitare doppioni di esperimenti su animali vivi.

Tra le più importanti vi sono:

1. MEDICINE (letteratura medica) che dispone di dati umani, odontoiatrici e veterinari, sia di carattere chimico che sperimentale;
2. TDB (banca di dati tossicologici) che dispone di dati tossicologici e farmacologici;
3. TOXLINE (informazioni tossicologiche) che dispone di una documentazione internazionale di tossicologia ecc.

La Commissione stessa ha creato una banca centrale di dati, ECDIN (dati ecologici sui prodotti chimici e rete di informazione), che dispone di informazioni concernenti circa 60 000 sostanze chimiche, che sono prodotte in quantitativi significativi.

Tutte queste banche di dati, nonché molte altre, sono facilmente accessibili tramite EURONET, la rete europea di telecomunicazione.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1583/90**

dell'on. Madron Seligman (ED)

alla Commissione delle Comunità europee

(27 giugno 1990)

(90/C 325/70)

**Oggetto:** Costo dell'attuazione delle direttive per le autorità locali

Numerose direttive comunitarie vanno attuate e fatte rispettare a livello di autorità locali con costi considerevoli. Può far sapere la Commissione se elabora una stima di tali costi e ne informa tutte le istituzioni attive nel processo legislativo?

Ad esempio, il dipartimento per la vigilanza commerciale del consiglio di contea del Sussex occidentale valuta i costi supplementari inerenti all'applicazione della normativa comunitaria in materia di sicurezza dei prodotti alimentari a 150 000 sterline per il solo Sussex occidentale.

Tali costi assumono particolare importanza se si considera che essi vengono inevitabilmente ripercossi sul consumatore con un aumento dei prezzi e/o delle tasse.

**Risposta data dal sig. Bangemann  
in nome della Commissione**

(27 luglio 1990)

L'attuazione e l'osservanza della normativa in campo alimentare spettano agli Stati membri che partecipano al processo di adozione di essa e sono in grado di valutare i costi di attuazione nel corso delle ampie consultazioni e dei negoziati che precedono i vari atti legali.

La Commissione pertanto non effettua una valutazione dei costi di attuazione; essa richiama però all'attenzione dell'onorevole il fatto che la sua politica alimentare <sup>(1)</sup> limita la normativa comunitaria in questo campo agli aspetti essenziali cioè: tutela della salute pubblica e offerta ai consumatori di informazioni e protezione in merito a questioni diverse da quelle sanitarie, garanzia di scambi equi e i necessari controlli. I costi di applicazione sono quindi soltanto quelli necessari a raggiungere obiettivi fondamentali di pubblica polizia e la semplificazione e l'unificazione del diritto alimentare faciliterà notevolmente il compito delle persone preposte ai controlli, le quali ora devono verificare la conformità nei confronti di 12 legislazioni nazionali.

Conformemente agli impegni assunti nella direttiva per il controllo <sup>(2)</sup>, la Commissione ha avviato un programma di lavori che contribuirà notevolmente all'espletamento e al coordinamento dei pubblici controlli. Per quanto riguarda i costi supplementari di 150 000 £ citati dall'onorevole (stima del West Sussex County Council del 23 novembre 1989), il ministro dell'agricoltura, della pesca e dei prodotti alimentari del Regno Unito ha dichiarato relativamente all'applicazione della nuova legge alimentare che nel «Revenue Support Grant Settlement» del prossimo anno sarà previsto un importo supplementare di 30 milioni di £ l'anno per le autorità locali. Se tale importo sarà assegnato proporzionalmente alla popolazione, la quota del West Sussex coprirà ampiamente i costi supplementari menzionati dall'onorevole.

<sup>(1)</sup> Doc. COM(85) 603 def.

<sup>(2)</sup> GU n. L 186 del 30. 6. 1989, pag. 23.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1589/90**

**dell'on. Gérard Deprez (PPE)**

**alla Commissione delle Comunità europee**

(2 luglio 1990)

(90/C 325/71)

**Oggetto:** Valutazione dell'impatto economico e sociale dell'unificazione tedesca sul mercato interno

È in grado la Commissione di fornire qualche elemento d'informazione sulla valutazione dell'impatto economico e sociale che potrebbe avere sul mercato interno comunitario la riunificazione delle due Germanie in termini di ripercussioni sul processo di sviluppo istituzionale, sulla politica della concorrenza, sui costi a carico del bilancio comunitario, sulla libera circolazione delle persone, specie dei lavoratori, e così via?

**Risposta data dal sig. Delors  
in nome della Commissione**

(5 ottobre 1990)

L'onorevole parlamentare è pregato di voler far riferimento alla comunicazione della Commissione su «La Comunità e l'unificazione tedesca (vol. III): implicazioni finanziarie» <sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> Doc. COM(90) 400.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1633/90**

**dell'on. Giuseppe Mottola (PPE)**

**alla Commissione delle Comunità europee**

(2 luglio 1990)

(90/C 325/72)

**Oggetto:** Qualità delle acque nella città di Napoli

Da diverso tempo la popolazione della città di Napoli (Italia) e di molti comuni limitrofi si trova ad affrontare il problema della pessima qualità delle acque destinate al consumo umano.

D'altronde il piano di approvvigionamento idrico prevede la captazione delle acque in zone che non forniscono garanzie sanitarie e igieniche sufficienti e conformi al diritto comunitario che ne fissa gli obiettivi di qualità.

1. Può la Commissione accertare se nel comune di Napoli vengono effettivamente applicate le seguenti direttive comunitarie:

- a) 75/440/CEE <sup>(1)</sup>, concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri;
- b) 80/778/CEE <sup>(2)</sup>, concernente la qualità delle acque superficiali destinate al consumo umano;

- c) 79/869/CEE<sup>(1)</sup>, relativa ai metodi di misura, alla frequenza dei campionamenti e delle analisi delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile degli Stati membri?
2. Può la Commissione accertarsi che le acque immesse nella rete idrica e destinate all'approvvigionamento della città di Napoli non violano la normativa comunitaria in materia di qualità delle acque?
3. Può la Commissione individuare le responsabilità e denunciare i responsabili alla Corte di giustizia?

<sup>(1)</sup> GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 34.

<sup>(2)</sup> GU n. L 229 del 30. 8. 1980, pag. 11.

<sup>(3)</sup> GU n. L 271 del 29. 10. 1979, pag. 44.

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana  
in nome della Commissione**

(8 agosto 1990)

La Commissione non ha ricevuto informazioni dalle autorità italiane sulla qualità delle acque superficiali e potabili nella zona di Napoli.

A seguito dell'esposto presentato dall'onorevole parlamentare circa la qualità scadente di tali acque, la Commissione esaminerà il grado di conformità di tali acque rispetto alle direttive 75/440/CEE, 79/869/CEE e 80/778/CEE.

La Commissione ha preso atto dei fatti indicati dall'onorevole parlamentare come lamentela ufficiale.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1672/90  
dell'on. Christine Oddy (S)  
alla Commissione delle Comunità europee**

(4 luglio 1990)

(90/C 325/73)

**Oggetto:** Synroc

Che cosa fa la Commissione delle Comunità europee per incoraggiare l'impiego del synroc nel settore nucleare per l'eliminazione dei rifiuti radioattivi?

**Risposta data dal sig. Pandolfi  
in nome della Commissione**

(25 settembre 1990)

Le tecniche di condizionamento dei residui radioattivi devono essere adattate al tipo di residui e al sito che sarà scelto per l'evacuazione. Il compito della Commissione in questo settore non consiste nell'intervenire sul mercato per propagare l'utilizzazione di tecniche particolari come quella che impiega il Synroc.

Nel suo programma di RST riguardante la gestione e lo stoccaggio dei residui radioattivi la Commissione sta svolgendo un'azione di classificazione dei residui nucleari condizionati allo scopo di determinare le caratteristiche essenziali per un'evacuazione sicura.

I risultati di questi lavori vengono diffusi regolarmente a tutti gli organismi della Comunità competenti in materia.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1682/90  
dell'on. Guadalupe Ruiz-Giménez Aguilar (LDR)  
alla Commissione delle Comunità europee**

(4 luglio 1990)

(90/C 325/74)

**Oggetto:** Esportazione di residui tossici nel terzo mondo

Può la Commissione CEE indicare le misure adottate per evitare che i residui tossici provenienti da paesi membri della Comunità vengano esportati verso taluni paesi del terzo mondo?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana  
in nome della Commissione**

(27 settembre 1990)

Secondo il disposto della direttiva 84/631/CEE, modificata con la direttiva 86/279/CEE, le esportazioni di rifiuti pericolosi verso paesi terzi possono essere effettuate solo dopo che le autorità competenti dello Stato membro esportatore abbiano confermato di avere ricevuto la comunicazione.

L'attestato di ricevimento può essere rilasciato solo a determinate condizioni, tra cui la prova di un accordo contrattuale con il destinatario dei rifiuti, il quale deve disporre di una capacità tecnica adeguata per lo smaltimento degli stessi. Inoltre il detentore dei rifiuti deve avere il consenso dello Stato terzo di destinazione.

Per quanto riguarda in particolare i paesi ACP, la Commissione proporrà al Consiglio un regolamento che sostituisca la direttiva 84/631/CEE e le sue modifiche; tale regolamento dovrà stabilire regole comuni di controllo per tutti i movimenti all'interno della Comunità e verso l'esterno.

Per quanto concerne l'esportazione di rifiuti verso paesi terzi, è previsto, come risulta dalla convenzione Lomé IV, che qualsiasi esportazione sarà vietata verso i paesi ACP. Per gli altri paesi terzi, il regolamento traspone le misure della convenzione di Basilea in materia di rifiuti.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1699/90****dell'on. Bouke Beumer (PPE)****alla Commissione delle Comunità europee***(5 luglio 1990)**(90/C 325/75)***Oggetto:** Esportazione di liquirizia salata

1. Sa la Commissione che la liquirizia salata prodotta in Danimarca e nei Paesi Bassi con un contenuto di cloruro di ammonio tra il 6 e l'8% non può essere venduta nella Repubblica federale di Germania ad eccezione dello Schleswig-Holstein?
2. Sa la Commissione che ciò è imputabile alla normativa tedesca sugli aromi che prescrive per la liquirizia un contenuto massimo del 2% di cloruro di ammonio?
3. Non ritiene la Commissione che detta normativa comporta notevoli ostacoli commerciali ed ostacoli la libera circolazione delle merci?
4. Non è assimilabile il divieto di importazione della Repubblica federale di Germania per la liquirizia salata con un contenuto di cloruro di ammonio tra il 6 e l'8% alla nozione di «restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente» (articolo 30 del trattato CEE) conformemente alla sentenza della Corte di giustizia nella causa «Cassis de Dijon» (causa 120/78)?
5. Quali azioni intende intraprendere in materia la Commissione?

**Risposta data dal sig. Bangemann  
in nome della Commissione**

*(14 agosto 1990)*

1 e 2. La Commissione è al corrente del fatto che la liquirizia salata prodotta in Danimarca e nei Paesi Bassi con un contenuto di cloruro di ammonio compreso tra il 6 e l'8% non può essere venduta nella Repubblica federale di Germania a causa della normativa tedesca sugli aromi, che prescrive per la liquirizia un contenuto massimo del 2% di cloruro di ammonio. Sembra che il Land Schleswig-Holstein, conformandosi ai principi generali relativi alla libera circolazione delle merci statuiti dalla Corte di giustizia nella giurisprudenza «Cassis de Dijon» (precisata nella comunicazione della Commissione sulle conseguenze della sentenza «Cassis de Dijon») <sup>(1)</sup>, consenta l'importazione di liquirizia salata con un contenuto di cloruro di ammonio più elevato.

3 e 4. La Commissione sta esaminando la normativa tedesca in questione alla luce dell'articolo 30 in combinato disposto con l'articolo 36 del trattato CEE (libera circolazione delle merci), e in particolare alla luce di eventuali motivazioni attinenti alla tutela della salute.

5. Dopo la conclusione di questo esame la Commissione considererà se e quali iniziative sia necessario adottare ed eventualmente applicare. La Commissione terrà l'ono-

revole parlamentare al corrente degli ulteriori sviluppi della questione.

<sup>(1)</sup> GU n. C 256 del 3. 10. 1980.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1731/90****dell'on. Herman Verbeek (V)****alla Commissione delle Comunità europee***(5 luglio 1990)**(90/C 325/76)***Oggetto:** Aiuti comunitari alla Philips

1. Secondo notizie riportate dalla stampa olandese lo scorso 8 giugno, la Philips avrebbe mascherato perdite non facendo figurare nel proprio rendiconto finanziario per il 1989 sussidi pubblici per centinaia di milioni di fiorini che la società avrebbe ottenuto, tra l'altro, nel quadro di EUREKA, JESSI e del progetto Megabit-Chips. È la Commissione al corrente di tale situazione?
2. Può essa far sapere se e secondo quali modalità le imprese siano tenute ad indicare o a giustificare nei propri conti annuali gli aiuti finanziari forniti dalla CEE? Non sarebbe opportuno, in tale ambito, prevedere una norma che prescriva l'obbligo della menzione distinta degli aiuti CEE nel rendiconto finanziario annuale?
3. Vuol la Commissione sollecitare urgentemente la Philips alla trasparenza per gli aiuti di cui ha beneficiato nel 1989 nel quadro dei progetti comunitari di innovazione industriale?
4. Può la Commissione assicurare che, in futuro, vigilerà più rigorosamente a che le aziende non gestiscano in modo improprio le sovvenzioni comunitarie dando al pubblico informazioni fuorvianti circa la propria situazione finanziaria?

**Risposta data dal sig. Pandolfi  
in nome della Commissione**

*(27 settembre 1990)*

Non rientra nelle competenze della Commissione pronunciarsi sui risultati delle imprese. La Commissione ha anche avuto conoscenza dalla stampa che i risultati della società Philips per l'esercizio 1989 non hanno corrisposto a quanto avrebbe potuto essere previsto. Del resto i progetti EUREKA, JESSI e Mega-Chips citati dall'onorevole parlamentare non sono progetti comunitari ma progetti intergovernativi, anche se nei primi due la Commissione ha una partecipazione minoritaria.

Nelle direttive comunitarie in materia di contabilità <sup>(1)</sup> non esiste attualmente nessuna disposizione che impone

alle società di menzionare in modo specifico nei loro conti gli aiuti finanziari concessi da autorità pubbliche, tra cui le Comunità europee. Tuttavia, nella misura in cui i risultati della società dovessero essere stati influenzati in modo significativo da sovvenzioni ottenute da autorità pubbliche, ci si potrebbe chiedere se il principio fondamentale dell'immagine fedele non obblighi la società in questione a menzionare all'allegato le sovvenzioni ricevute.

(<sup>1</sup>) Quarta direttiva del Consiglio del 25 luglio 1978 (78/660/CEE) relativa ai conti annuali (GU n. L 222 del 14. 8. 1978, pag. 11); settima direttiva del Consiglio del 13 giugno 1983 (83/349/CEE) relativa ai conti consolidati (GU n. L 193 del 19. 7. 1983).

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1741/90

dell'on. José Álvarez de Paz (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(12 luglio 1990)

(90/C 325/77)

*Oggetto:* Statistiche relative agli emigranti provenienti da paesi terzi

Qual è il parere della Commissione sulla carenza e l'indeguatezza dei dati statistici relativi ai movimenti migratori verso l'Europa?

Esistono dati ufficiosi o estimativi dei servizi di sicurezza degli Stati membri e, in caso affermativo, può renderli noti?

**Risposta data dal sig. Christophersen  
in nome della Commissione**

(21 agosto 1990)

L'Istituto statistico delle Comunità europee, possiede una serie di informazioni statistiche relative ai saldi migratori ed allo stock di stranieri presenti nella Comunità europea.

Le informazioni disponibili, fornite ufficialmente dagli istituti nazionali di statistica, sono pubblicate nei seguenti volumi Eurostat:

- Annuario demografico,
- Occupazione e disoccupazione,
- Inchiesta sulle forze del lavoro.

L'Eurostat possiede anche cifre sui «Lavoratori dipendenti stranieri», in ragione del regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio (<sup>1</sup>).

Tuttavia a causa di problemi di coerenza delle statistiche, non ancora risolti, l'Eurostat ha lanciato uno studio approfondito sulla «Misura delle migrazioni tra i 12 Stati membri». Il rapporto finale verrà discusso con i rappresentanti degli istituti nazionali di statistica.

Per quanto riguarda poi l'esistenza di «dati segreti», la Commissione non può giudicare l'affidabilità di cifre che non possiede; l'Eurostat ha come interlocutori gli istituti nazionali di statistica e pertanto non può giudicare gli altri dati che esistono o potrebbero esistere nei registri di polizia o di altri enti degli Stati membri.

(<sup>1</sup>) GU n. L 398 del 14. 2. 1976.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1788/90

dell'on. Mechtild Rothe (S)

al Consiglio delle Comunità europee

(13 luglio 1990)

(90/C 325/78)

*Oggetto:* Cittadino greco privato della cittadinanza per presunto rifiuto di prestare il servizio militare in Grecia

Il cittadino greco Moustafa Tsolak, residente nella Repubblica federale di Germania dal 1973, è stato privato nel 1981 della cittadinanza greca per non aver prestato il servizio militare.

Il sig. Tsolak è stato privato della cittadinanza nonostante nel 1978 si sia presentato alle autorità militari greche, a seguito della relativa chiamata; per motivi di salute, tuttavia, il servizio militare venne sospeso per un anno e nel 1979, a causa di una nuova malattia, i cui certificati medici sono stati inviati alle autorità, non poté prendere servizio.

Al sig. Tsolak non è stata data la possibilità di prendere posizione, anzi è venuto a conoscenza del provvedimento per caso, quando, avendo perduto il suo passaporto, chiese un nuovo documento di identità.

Dal 1984 è in corso al ministero degli interni greco la pratica di richiesta della cittadinanza da parte del sig. Tsolak, con il numero 36695/84 E, riferimenti 5463-84, rinnovata nel 1989, con il numero 48 408.

La privazione della cittadinanza comporta per il sig. Tsolak, che da sei ormai aspetta una decisione in merito, una notevole limitazione dei diritti e delle libertà personali.

Può il Consiglio comunicare se è a conoscenza di altri casi in cui le autorità greche si siano comportate allo stesso modo?

I provvedimenti adottati dalla Grecia in che misura costituiscono una violazione della convenzione sulla tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in particolare dell'articolo 6, nonché dell'articolo 3 del protocollo n. 4 relativo alla stessa convenzione?

Ritiene il Consiglio di avere la possibilità di intervenire affinché il sig. Tsolak possa riacquistare la cittadinanza greca?

**Risposta***(20 novembre 1990)*

Il Consiglio non è al corrente del caso sollevato dall'onorevole parlamentare né di altri casi analoghi, che non sono comunque di competenza del Consiglio.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1893/90****dell'on. Antoni Gutiérrez Diaz (GUE)****al Consiglio delle Comunità europee***(2 agosto 1990)**(90/C 325/79)*

**Oggetto:** Assassinio di sei gesuiti nel Salvador

Secondo le dichiarazioni del consigliere giuridico dell'arcivescovo, Maria Julia Hernández, le indagini sull'assassinio di sei gesuiti dell'università centroamericana del Salvador, avvenuto il 16 novembre 1989, si sono praticamente chiuse senza che i militari responsabili del massacro venissero puniti.

L'autorità giudiziaria ha accusato del crimine otto militari, tra cui il direttore dell'accademia militare Guillermo Benavides.

Quali iniziative ha preso o pensa di prendere il Consiglio perché sia rispettata la risoluzione con cui si chiede alle autorità salvadoregne di fare piena luce su tali assassinii e di punire i colpevoli?

**Risposta***(23 novembre 1990)*

Le notizie relative alle difficoltà sopravvenute nell'esecuzione dell'inchiesta sugli assassinii perpetrati in ambito universitario nel novembre 1989 hanno indotto i Dodici, nel giugno scorso, a compiere un ulteriore passo presso le autorità salvadoregne al fine di sottolineare l'importanza che essi annettono alla corretta esecuzione dei procedimenti giudiziari avviati nella fattispecie.

Nel promemoria distribuito quale parte integrante del discorso pronunciato dalla presidenza a nome della Comunità e degli Stati membri all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, è stata ribadita l'importanza che la Comunità continua ad attribuire a tale inchiesta nel contesto del processo di riconciliazione nazionale nel Salvador. Com'è noto all'onorevole parlamentare, la Comunità e il governo del Salvador, nella dichiarazione politica comune rilasciata dalla conferenza ministeriale di San José VI tenutasi a Dublino in aprile, hanno congiuntamente riaffermato il proprio impegno a favore di un processo di dialogo e di riconciliazione nel Salvador.

Le autorità salvadoregne sono quindi pienamente consapevoli della particolare attenzione con cui è seguita l'inchiesta relativa all'assassinio del padre Ellecuria e dei suoi compagni, nonché della responsabilità che incombe loro di fare tutto il possibile per consentire una corretta conclusione dell'inchiesta stessa.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1912/90****dell'on. Victor Manuel Arbeloa Muru (S)****ai ministri degli affari esteri****degli Stati membri della Comunità europea  
riuniti nell'ambito della cooperazione politica***(2 agosto 1990)**(90/C 325/80)*

**Oggetto:** Diritti umani a Haiti

Quale risposta ha ricevuto la Comunità da parte del governo di Haiti ai molteplici passi fatti recentemente a favore dei diritti umani in detto paese?

**Risposta***(23 novembre 1990)*

Rinviamo l'onorevole parlamento al testo della risposta all'interrogazione scritta n. 2066/90 <sup>(1)</sup>, concernente Haiti.

<sup>(1)</sup> Vedi pagina 48 della presente Gazzetta ufficiale.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1915/90****dell'on. Victor Manuel Arbeloa Muru (S)****ai ministri degli affari esteri****degli Stati membri della Comunità europea  
riuniti nell'ambito della cooperazione politica***(2 agosto 1990)**(90/C 325/81)*

**Oggetto:** Diritti dell'uomo in Guatemala

Come ha risposto il governo del Guatemala alle molteplici recenti iniziative comunitarie per il rispetto dei diritti dell'uomo in questo paese?

**Risposta***(23 novembre 1990)*

L'onorevole parlamentare ricorderà che, in risposta alla sua precedente interrogazione sul Guatemala (n. 1460/90), fu affermato che le autorità del Guatemala sono perfettamente consapevoli delle preoccupazioni della Comunità europea e dei suoi Stati membri e delle reazioni del Parlamento europeo per le violazioni dei

diritti dell'uomo nel loro paese. Purtroppo, non è tuttora possibile affermare che si sono registrati tangibili miglioramenti nella situazione dei diritti dell'uomo.

Tuttavia, come dichiarato sempre nella risposta all'interrogazione scritta n. 1460/90, la Comunità ed i suoi Stati membri si rallegrano per l'accordo dell'Escorial del 1° giugno e ritengono essenziale che questa opportunità di cambiamento sia colta da tutte le parti, sia prima sia dopo le elezioni previste per la fine di quest'anno.

In questo contesto, essi prendono atto delle riunioni di Ottawa tra una delegazione dell'URNG ed i rappresentanti dell'industria privata (CACIF), nonché delle riunioni di Quito tra l'URNG ed i rappresentanti delle istituzioni religiose guatemalteche. In entrambe le occasioni, una delegazione del consiglio di riconciliazione nazionale ha partecipato alle discussioni.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1930/90

dell'on. Carlos Robles Piquer (PPE)  
alla Commissione delle Comunità europee  
(1° settembre 1990)  
(90/C 325/82)

**Oggetto:** Nuovi indizi del ritardo dell'Europa nel campo della biotecnologia

Nello studio «Community Policy for Biotechnology: Competitiveness and Economic Benefits», pubblicato dal Senior Advisory Group for Biotechnology del CEFIC (consiglio europeo delle federazioni dell'industria chimica), sono stati posti in rilievo nuovi indicatori del ritardo che aumenta e si accumula in Europa nel campo della biotecnologia.

Detto ritardo si manifesta sia sotto il profilo della creazione di nuove imprese che nel numero di brevetti. Gli autori invocano un'azione europea coordinata di fronte alla penetrazione straniera in settori di base quali le industrie farmaceutica e chimica, alimentare e agricola, come pure nella gestione dell'ambiente.

La Commissione ritiene che sarà sufficiente rafforzare il coordinamento o che occorrerà anche intensificare lo sforzo di ricerca comunitaria nel campo delle scienze biologiche?

**Risposta data dal sig. Pandolfi  
in nome della Commissione  
(28 settembre 1990)**

La Commissione riconosce l'importanza delle argomentazioni e delle statistiche presentate nella relazione SAGC-CEFIC, alla quale fa riferimento l'onorevole parlamentare.

Per quanto riguarda la ricerca comunitaria, è vero che gli importi in questione corrispondono soltanto a circa il 3% dei bilanci nazionali destinati alla biotecnologia. È opportuno tuttavia tener conto degli effetti catalitici della cooperazione transnazionale, che hanno permesso di realizzare progressi sostanziali in numerosi settori delle scienze della vita.

Questi progressi dovrebbero intensificarsi in modo significativo grazie ai nuovi programmi specifici che la Commissione propone di varare nel campo «Scienze e tecnologie del vivente» del suo terzo programma quadro di RDT comunitario.

È inoltre esatto che investimenti in lavoro e denaro ancora più elevati in tutti i settori, ivi compresi quelli della protezione della proprietà intellettuale e della regolamentazione, da cui dipende lo sviluppo delle biotecnologie europee, dovrebbero permettere di colmare più rapidamente il ritardo della Comunità rispetto ad altri paesi industrializzati.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1945/90

dell'on. Hiltrud Breyer (V)  
alla Commissione delle Comunità europee  
(1° settembre 1990)  
(90/C 325/83)

**Oggetto:** Rilascio deliberato nell'ambiente di organismi geneticamente modificati

La Commissione vorrà fornire una lista dei 37 rilasci deliberati nell'ambiente di organismi modificati geneticamente (GMOs) a tutt'oggi verificatisi in Francia, specificando il tipo di organismo (ospite e tratti modificati), la società o l'istituto responsabile, la località geografica, le dimensioni dell'operazione, e i suoi fini?

Su quali basi giuridiche o regolamentari sono stati approvati in Francia questi rilasci di GMO e da quali autorità competenti? La procedura di autorizzazione comprendeva una valutazione di rischio ambientale e il pubblico ne è stato informato?

Quali procedure regolamentari vengono seguite per l'autorizzazione dei rilasci deliberati di GMO nel quadro dei programmi FLAIR e ECLAIR? Comprendono una valutazione dei rischi ambientali e l'informazione dell'opinione pubblica?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana  
in nome della Commissione  
(26 settembre 1990)**

La Commissione non dispone delle informazioni complete e particolareggiate richieste dall'onorevole parlamentare.

re circa le emissioni deliberate nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, effettuate in Francia. Le autorità nazionali non sono tenute ad informare la Commissione sulle emissioni di GMO prima dell'attuazione della direttiva 90/220/CEE<sup>(1)</sup> e al più tardi entro l'ottobre 1991.

Alcune informazioni di carattere più generale sulle emissioni di GMO in Francia sono contenute nella relazione d'attività 1989 della «Commission du génie biomoléculaire», pubblicata nel luglio 1990. Tale organismo è stato istituito dal ministero dell'agricoltura e foreste nel 1986 con il compito di assistere quel ministero sui problemi di sicurezza dei GMO e, in particolare, del rischio di propagazione di GMO vivi nell'ambiente. La «Commission du génie biomoléculaire» ha riesaminato alcune emissioni di GMO. Per altre informazioni su tali emissioni, sulla composizione e sulle competenze di quell'organismo e sul suo metodo di lavoro e di valutazione, l'onorevole parlamentare è invitato a rivolgersi direttamente alle autorità francesi.

Le procedure legali relative all'autorizzazione per l'emissione nell'ambiente di GMO cui devono attenersi i partecipanti ai programmi ECLAIR e FLAIR sono quelle attualmente vigenti nei singoli Stati membri. La valutazione dei rischi ambientali e la diffusione delle relative informazioni alla popolazione sono e saranno effettuate di conseguenza. Da ultimo, gli esperti e i funzionari della Commissione responsabili dei suddetti programmi hanno tenuto conto dei possibili effetti sull'ambiente quale criterio di selezione dei progetti di ricerca proposti.

<sup>(1)</sup> GU n. L 117 dell'8. 5. 1990, pag. 15.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1953/90

dell'on. Cristiana Muscardini (NI)  
al Consiglio delle Comunità europee  
(1° settembre 1990)  
(90/C 325/84)

**Oggetto:** Prevenzione e lotta agli incendi nella CEE

In risposta all'interrogazione scritta n. 479/89<sup>(1)</sup> il Consiglio ha approvato formalmente la costituzione di un'organizzazione comunitaria per la prevenzione e la lotta agli incendi, e per la protezione delle foreste ed ha assicurato il potenziamento delle strutture esistenti. Nonostante le assicurazioni fornite dal Consiglio sulla costituzione di un comitato forestale permanente, di un corpo comunitario di protezione civile addestrato alla lotta antincendio ed equipaggiato con tutto ciò che la moderna tecnologia ha sperimentato alla bisogna, già oggi — quindi solo all'inizio dell'estate — migliaia di ettari di bosco e sottobosco comunitari sono distrutti dalle fiamme in buona parte

dell'Europa: il sud della Francia, la Corsica, la Sardegna, la Sicilia, varie regioni d'Italia, della Spagna e della Grecia.

Può il Consiglio finalmente impegnarsi in modo efficace nella prevenzione e nella lotta agli incendi, spostandosi dalla sfera delle discussioni e delle mere intenzioni a quella dei fatti compiuti?

<sup>(1)</sup> GU n. C 39 del 19. 2. 1990, pag. 22.

#### Risposta

(14 novembre 1990)

Il Consiglio è perfettamente consapevole della situazione cui fa riferimento l'onorevole parlamentare.

A questo proposito va ricordato che il Consiglio ha già adottato varie misure nel settore della protezione civile, in particolare per la protezione delle foreste contro gli incendi. Tali misure sono elencate nella risposta all'interrogazione scritta n. 479/89 dell'onorevole parlamentare.

Il Consiglio desidera rammentare all'onorevole parlamentare il contenuto della sua risposta all'interrogazione scritta n. 479/89 in cui dichiarava di non aver ricevuto dalla Commissione proposte specifiche per la creazione di un corpo di protezione civile comunitario.

La Commissione prosegue peraltro i suoi lavori nel quadro del comitato forestale permanente istituito il 29 maggio 1989. L'obiettivo è di pervenire ad un dispositivo più efficace negli Stati membri per l'eliminazione delle cause di incendio e per la protezione delle foreste.

Quanto al problema specifico della lotta antincendio, il gruppo ha preso seriamente in considerazione l'opportunità di un'azione comunitaria in questo settore.

Ai fini di un rapido intervento in base ad una strategia ad hoc è evidente che una lotta efficace richiede un forte decentramento dei mezzi terrestri e aerei.

Il Consiglio, consapevole dell'importanza dell'azione comunitaria in questo settore, esaminerà con la necessaria diligenza le proposte che verranno presentate dalla Commissione.

Infine, la presidenza italiana intende convocare una sessione del Consiglio dedicata essenzialmente alla protezione civile, nel corso della quale saranno esaminati vari temi; fra questi figura un progetto di accordo europeo relativo alla cooperazione in materia di protezione civile la cui finalità specifica è la previsione e la prevenzione dei grandi rischi nonché l'assistenza reciproca in caso di calamità naturali o tecnologiche.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1959/90****dell'on. Peter Crampton (S)****alla Commissione delle Comunità europee***(1° settembre 1990)**(90/C 325/85)***Oggetto:** Dosi limite di radiazioni per i lavoratori

La Commissione internazionale per la protezione radiologica sta attualmente revisionando le sue attuali raccomandazioni sulle dosi limite di radiazioni per i lavoratori e sta consultando un certo numero di organizzazioni tra cui Friends of the Earth. Può la Commissione fornire un commento sull'opportunità di adottare le raccomandazioni dei Friends of the Earth su dosi limite pari a 10 millisievert all'anno per lavoratori esposti a radiazioni e 0,2 millisievert all'anno per il pubblico in generale (comparate all'attuale dose limite di rispettivamente 50 e 5 MSV all'anno)?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana  
in nome della Commissione**

*(13 settembre 1990)*

La Commissione internazionale per la protezione radiologica (CIPR), la cui competenza scientifica è nota a livello internazionale, procede attualmente ad una revisione delle sue raccomandazioni; la Commissione ha partecipato attivamente alla fase consultiva che precede il progetto di revisione. Quando questa fase sarà terminata, il CIPR potrà disporre di tutte le proposte, controproposte e relative giustificazioni che gli saranno state presentate, tra l'altro dai rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri, dalle organizzazioni scientifiche, professionali e sindacali e da altre organizzazioni internazionali impegnate nel campo della radioprotezione. In tal modo esso potrà disporre di un'ampia base di pareri per formulare le nuove raccomandazioni; tuttavia, appare già probabile che gli attuali limiti di dose saranno notevolmente ridotti.

La Commissione, da parte sua, è assistita dal gruppo di esperti istituito a norma dell'articolo 31 del trattato Euratom, il quale ha già incaricato un gruppo di lavoro di esaminare quali siano le revisioni da proporre agli attuali standard di sicurezza fondamentali della Comunità europea. Pertanto, in attesa del parere del gruppo di lavoro, la Commissione non ritiene opportuno formulare osservazioni su suggerimenti proposti da terzi; d'altra parte, il gruppo di lavoro potrà formulare un parere solo dopo che saranno state presentate le nuove raccomandazioni del CIPR.

Dal momento che la Commissione si è sempre adoperata per armonizzare la legislazione comunitaria nel settore della radioprotezione (nella misura in cui ciò risulti possibile e assicuri un adeguato livello di sicurezza) con gli standard emanati da altri organismi internazionali, quali l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, e da paesi

terzi, le nuove raccomandazioni del CIPR formeranno il punto di partenza per la revisione degli standard comunitari.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2012/90****dell'on. Alexander Langer (V)****ai ministri degli affari esteri****degli Stati membri della Comunità europea  
riuniti nell'ambito della cooperazione politica***(1° settembre 1990)**(90/C 325/86)*

**Oggetto:** Iniziative diplomatiche a proposito della penetrazione violenta di «garimpeiros» nei territori indigeni degli Yanomani nello Stato di Roraima (Brasile)

Com'è stato recentemente denunciato in Brasile dal CIMI, il «Consiglio indigenista missionario», nuove ondate di «garimpeiros» (cercatori d'oro) stanno invadendo i territori indigeni, in particolare quello occupato dal popolo degli Yanomani, nello Stato brasiliano di Roraima, servendosi anche di piste di atterraggio clandestine abusivamente ripristinate, distruggendo importanti aree di foresta amazzonica, avvelenando i fiumi col mercurio, portando malattie e corruzione. Tutto ciò mette seriamente e definitivamente a repentaglio la sopravvivenza delle popolazioni indigene già estremamente provate oltre ad un preziosissimo ed irrecuperabile equilibrio ambientale. Tali attività aggressive e pericolose, che erano state almeno parzialmente debellate in seguito ad una seria presa di coscienza brasiliana ed internazionale, sembrano ora riprendere, con l'apparente connivenza o almeno passiva acquiescenza delle autorità locali e di polizia, come riferiscono testimonianze attendibili legate allo stesso CIMI o a qualche organo di stampa (come per es. il *Porantim*). Recentemente il presidente Collor aveva rilasciato anche in Europa importanti dichiarazioni, che richierebbero di venir smentite dai fatti se gli eventi denunciati non venissero stroncati con decisione dalle competenti autorità.

Quali iniziative intendono prendere o hanno già preso i ministri per ribadire, attraverso le opportune vie, l'estrema attenzione e preoccupazione con cui la Comunità segue tali eventi e in quale misura le relazioni della Comunità con il Brasile dipendano dal modo in cui verranno salvaguardati i popoli indigeni e la natura oggi minacciati, tra l'altro, dall'invasione di «garimpeiros»?

**Risposta**

*(23 novembre 1990)*

Sebbene il caso degli indiani Yanomani non sia stato ancora oggetto di azioni specifiche nell'ambito della CPE, è nota a tutti la posizione della Comunità europea in merito alle questioni relative ai diritti dell'uomo, tra cui la protezione delle minoranze. La Comunità e i suoi Stati membri

hanno preso atto della chiara osservazione del Parlamento in merito agli indiani Yanomani e ai problemi connessi figurante nella risoluzione adottata il 18 gennaio. Singoli Stati membri hanno affrontato tale questione sul piano bilaterale a vari livelli. Essi sono altresì a conoscenza delle preoccupazioni espresse dal presidente brasiliano sulla difficile situazione degli Yanomani e di altri gruppi analoghi e ne ricevono incoraggiamento. Al riguardo va anche rilevato che il presidente Collor sta dimostrando una ripresa di sensibilità nei confronti del problema degli indigeni. Egli ha rafforzato il FUNAI, un organismo responsabile della protezione degli indiani nella foresta amazzonica e ne ha sostituito gli amministratori principali. Questo rinnovato impegno da parte del presidente è stato inoltre confermato recentemente nel suo discorso alla 45ª sessione dell'Assemblea nazionale delle Nazioni Unite. Le questioni cui fa riferimento l'onorevole parlamentare nella sua interrogazione continueranno ad essere oggetto di esame da parte dei Dodici.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2062/90

dell'on. Ernest Glinne (S)

al Consiglio delle Comunità europee

(5 settembre 1990)

(90/C 325/87)

**Oggetto:** Contributo della Comunità europea al programma di salvataggio dell'Amazzonia: problemi derivanti dallo sfruttamento minerario nel territorio Yanomami e dai progetti di Calha Nord e Calha Sud

Durante la riunione del 9-11 luglio a Houston, il Gruppo dei Sette ha affidato alla Banca mondiale e alla Comunità europea (paragrafo 66 della dichiarazione) il compito di preparare, in collaborazione con il Brasile, un programma pilota di salvataggio dell'Amazzonia di cui si dovrebbero occupare la «Conferenza sul clima mondiale» che si svolgerà negli Stati Uniti il prossimo anno, nonché altre conferenze ancora e il prossimo vertice economico.

Vorrei che si rispondesse ai seguenti interrogativi:

1. Il territorio di Yanomami, la nord dell'Amazzonia, si trova nella regione frontaliere di Roraima ed è riservato alla popolazione india in virtù di disposizioni costituzionali, sentenze giudiziarie e mandati conferiti alla FUNAI, velleitaria agenzia federale responsabile della protezione degli indios, e all'IBAMA, agenzia federale per l'ambiente. Ciononostante, i due terzi del territorio Yanomami ospitano miniere inquinanti in cui lavorano circa 40 mila «coloni». Il 9 gennaio scorso le forze armate avrebbero dovuto far evacuare la zona in base ad una decisione del presidente uscente José Sarney; detta decisione però non è stata rispettata. Qual è la posizione degli organi esecutivi comunitari circa la

suddetta violazione di garanzie scritte e orali date agli indios nonché la pericolosa controversia che oppone l'autorità politica e le gerarchie militari? È ciò compatibile con il mandato conferito alla Comunità europea a Houston?

2. Nel 1986 le forze armate senza l'approvazione del Congresso, anzi senza che questo ne fosse a conoscenza, hanno varato un progetto detto di Calha Nord nell'intento di «brasilianizzare», colonizzare e sfruttare un «corridoio» lungo 6 500 e largo 150 km non lontano da cinque paesi limitrofi. Un altro progetto, detto di Calha Sud, è stato annunciato lo scorso anno dalle forze armate stesse per quanto riguarda l'Amazzonia occidentale. Il Congresso infine si è deciso per il finanziamento. Mentre il governatore di Roraima è inquisito per corruzione, le forze armate e il consiglio nazionale di sicurezza (SADEN) si pongono quali interlocutori privilegiati per la «valorizzazione» dell'Amazzonia: proprio in tale veste la SADEN ha rappresentato il Brasile nel corso della rinegoziazione dei progetti stradali con la Banca interamericana! I suddetti programmi sono compatibili con il mandato conferito alla Comunità europea a Houston? Intende la Comunità discutere le sue proposte con le autorità politiche brasiliane gelose della loro costituzione e delle loro leggi?

#### Risposta

(20 novembre 1990)

1. Nelle conclusioni adottate per quanto riguarda i problemi ambientali il Consiglio europeo, nella sessione svoltasi a Dublino il 25/26 giugno, ha espresso preoccupazioni per la rapida e ininterrotta distruzione delle foreste tropicali. Si è compiuto dell'impegno assunto dal nuovo governo brasiliano di porre fine a tale distruzione e di promuovere una gestione durevole delle foreste. La Comunità e gli Stati membri sosterranno attivamente tale processo. Il Consiglio ha chiesto alla Commissione di avviare d'urgenza discussioni con il Brasile e gli altri paesi del patto amazzonico onde mettere a punto un programma d'azione concreto che associ la Comunità, gli Stati membri e i paesi suddetti. Dovrebbe essere rivolta particolare attenzione a taluni elementi, quali lo scambio di debiti contro misure di conservazione delle foreste, o codici di comportamento per le industrie importatrici di legname, nonché le risorse supplementari necessari a consentire la preservazione e la gestione delle foreste su una base durevole, grazie all'utilizzazione ottimale delle istituzioni e dei meccanismi esistenti. Il Consiglio ha lanciato un appello agli altri paesi industrializzati affinché si associno alla Comunità nel suo impegno.

2. Per quanto riguarda l'attuazione del mandato conferito a Houston alla Banca mondiale in collaborazione con la Commissione, sono in corso contatti tra queste due istituzioni e le autorità brasiliane. Questi contatti dovrebbero sfociare nella fissazione di un programma pilota per

contrastare le minacce che gravano sulla foresta tropicale umida nella regione.

L'onorevole parlamentare capirà tuttavia che non spetta al Consiglio interpretare i termini del mandato conferito alla Banca mondiale ed alla Commissione. Il Consiglio ringrazia l'onorevole parlamentare delle informazioni contenute nella sua interpretazione, che potrebbero rivelarsi utili ai fini della valutazione da parte della Commissione.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2066/90

dell'on. Ernest Glinne (S)  
ai ministri degli affari esteri  
degli Stati membri della Comunità europea  
riuniti nell'ambito della cooperazione politica

(5 settembre 1990)

(90/C 325/88)

*Oggetto:* Restaurazione del «duvalierismo» ad Haiti

Il 22 gennaio 1990 il generale Prospero Avril, presidente del governo militare haitiano, ha affidato al ministero dell'informazione il compito di censurare i media al fine di verificare «l'esattezza e la veracità» delle notizie e di evitare che queste creino agitazione nella popolazione. L'esercito, compatto più che mai, è stato affiancato da forze paramilitari composte da energumeni, oltre che dalla guardia presidenziale e da poliziotti in borghese. Ad eccezione dei bollettini metereologici e sportivi nonché della preghiera non sovversiva, tutto è sotto controllo e continuano a verificarsi arresti brutali, incarcerazioni arbitrarie, violenze di Stato (secondo fonti attendibili, dal gennaio 1989 ci sono stati 400 assassini . . .).

A seconda delle circostanze è stato dichiarato lo stato d'assedio e gli articoli della costituzione democratica del 1987 riguardanti i diritti fondamentali dell'uomo non vengono applicati. I partiti e le associazioni democratiche non hanno alcuna possibilità di far sentire la loro voce. In breve, malgrado il blabla destinato al mondo esterno, ad Haiti è stato restaurato un regime «duvalierista» appena quattro anni dopo la fine del noto dittatore e l'intervallo del generale Namphy.

Vorrei sapere cosa pensano i Dodici di questa restaurazione, se si preoccupano delle gravi violazioni dei diritti dell'uomo perpetrate ad Haiti e se ritengono sempre che

sia necessario procedere ad elezioni conformi alla lettera e allo spirito della costituzione del 1987 senza aver prima conculcato la libertà di esprimere le opinioni in modo diverso dal «sentito dire» («teledyol» nel dialetto locale)? Inoltre, a quanto ammonta l'aiuto concesso a Port-au-Prince dalla Comunità e dai suoi Stati membri? Come può la Repubblica di Haiti continuare ad aderire alla convenzione di Lomè IV quando gli articoli 5 e 13 della stessa obbligano i firmatari a rispettare la dignità e i diritti fondamentali della persona e delle popolazioni?

#### Risposta

(23 novembre 1990)

Come è noto all'onorevole parlamentare, il generale Avril, al quale fa riferimento l'interrogazione, ha lasciato Haiti lo scorso marzo. È stato allora insediato, sotto la guida di un membro della corte suprema, la signora Pascal-Trouillot, un governo provvisorio incaricato di condurre il paese verso elezioni che dovrebbero consentire il ripristino della democrazia ad Haiti. In una dichiarazione rilasciata il 29 giugno, la Comunità e gli Stati membri hanno ribadito il proprio sostegno all'indizione di elezioni libere, eque e democratiche ad Haiti. Le Nazioni Unite e la comunità internazionale sostengono attivamente l'organizzazione di tali elezioni, il cui primo turno è previsto per il 16 dicembre.

In generale, la linea di condotta della Comunità consiste nell'incoraggiare le autorità haitiane a rafforzare le istituzioni democratiche nel cui ambito saranno tutelati i diritti dell'uomo e verranno intraprese ulteriori iniziative per sanare la situazione d'indigenza in cui vivono molti abitanti di Haiti. La Comunità e gli Stati membri, pur condividendo la profonda inquietudine dell'onorevole parlamentare in merito alle violazioni dei diritti dell'uomo perpetrate ad Haiti di cui tuttora giunge spesso notizia, sono persuasi che il loro contributo allo sviluppo di Haiti nell'ambito della convenzione di Lomè continui a costituire un'opportunità concreta di influenzare il corso degli eventi.

L'esatta natura ed entità dell'aiuto concesso ad Haiti della Comunità e dagli Stati membri non forma oggetto di esame nel contesto della cooperazione politica europea.